

Prospetto

datato 1° gennaio 2013

e

Regolamento di Gestione

datato 1° gennaio 2013

Pioneer P.F.

Fondo Comune d'Investimento di Diritto Lussemburghese
(Fonds Commun de Placement)

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB in data 04 gennaio 2013.

Il Prospetto e il Regolamento di Gestione di seguito riportati sono traduzione fedele dell'ultimo Prospetto e dell'ultimo Regolamento di Gestione ricevuti ed approvati dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario del Granducato di Lussemburgo.

Indice

Definizioni	4
Informazioni importanti	6
Protezione dei dati	7
Relazioni del Fondo	7
Il Fondo	9
I Comparti	11
Politiche di investimento	11
Gestione del rischio	11
Obiettivi di investimento e profilo degli investitori	12
Comparti Asset Allocation	12
Quote	16
Negoziazione delle Quote	19
Modalità di sottoscrizione	19
Investimenti programmati	19
Identificazione dei Sottoscrittori	19
Modalità di pagamento	20
Modalità di conversione	20
Modalità di rimborso	21
Piani di rimborso programmato	22
Prezzo di negoziazione	22
Sottoscrizioni.....	22
Conversioni	22
Rimborsi.....	22
Orario di negoziazione	22
Trading eccessivo / Market timing.....	23
Commissioni, oneri e spese	24
Commissione di sottoscrizione	24
Commissione di sottoscrizione differita	24
Commissione di conversione	25
Commissione di rimborso	25
Altri costi	25
Commissione di gestione	25
Commissioni della Depositaria, dell'Agente incaricato dei pagamenti e dell'Amministratore	25
Commissioni di distribuzione	25
Commissione di performance	26
Commissioni relative ai Fondi Master/Feeder	27
Accordi per la condivisione delle commissioni	27
Altri oneri e spese	28
Gestione e Amministrazione	29
Panoramica	32
Considerazioni legali e fiscali	34
Restrizioni specifiche sull'offerta	36

Appendice I: Classi di Quote	39
Classe A	39
Classe B	39
Classe C	39
Classe E	39
Classe F	39
Classe H	40
Classe I	40
 Appendice II: Benchmark o Performance Minima ai fini della Commissione di Performance	 41
 Appendice III: Considerazioni speciali sul rischio	 42
1. Rischio Mercati Emergenti	42
2. Investimento in titoli ad alto rendimento o sub-Investment Grade	44
3. Rischio cambio/valutario	44
4. Investimento in valute	44
5. Rischio di mercato	44
6. Investimenti in titoli collegati a ipoteche e titoli garantiti da attività	44
7. Prodotti strutturati	45
8. Investimenti in titoli emessi da società in crisi	46
9. Rischi speciali legati alle strategie di copertura ed incremento del reddito	47
10. Considerazioni speciali sul rischio per gli investitori dei Comparti azionari che investono prevalentemente in titoli azionari ed in strumenti finanziari ad essi collegati	47
11. Depository Receipts	47
12. Considerazioni speciali sul rischio degli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione	48
13. Investimenti in specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati	48
14. Investimenti nel settore immobiliare	48
15. Investimento in Quote o azioni di OIC o OICVM	48
16. Reinvestimento della garanzia ricevuta in relazione al prestito titoli e ad operazioni di pronti contro termine	48
17. Esposizione globale	48
18. Sub-sottoscrizione	49
19. Investimento in strumenti finanziari derivati	49
20. Rischi di Controparte	50
21. Rischio di custodia	50
22. Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto	50
 Appendice IV: Benchmark per la misurazione del rischio e leva finanziaria	 51
 Regolamento di Gestione	
1. Il Fondo	52
2. La Società di Gestione	52
3. Obiettivi e politiche di investimento	52
4. Comparti e Classi di Quote	53
5. Le Quote	53
5.1 I Sottoscrittori	53
5.2 Valuta di Offerta/ Valuta di Base/Valuta di Riferimento	53
5.3 Forma, proprietà e trasferimento di Quote	54
5.4 Limitazioni alla sottoscrizione e alla proprietà	54
6. Emissione e rimborso di Quote	54
6.1 Emissione di Quote	54
6.2 Rimborso di Quote	56
7. Conversione	57
8. Spese del Fondo	58
9. Esercizio fiscale, revisione	60

10. Pubblicazioni	60
11. Depositaria	60
12. Amministratore	61
13. Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti	61
14. Distributore / Agente domiciliatario	61
15. Il/I Gestore/i / Sub-Gestore/i degli Investimenti	62
16. Limiti di investimento, tecniche e strumenti finanziari	63
16.1. Limiti di investimento	63
16.2. Tecniche e strumenti finanziari particolari di investimento e copertura del rischio.....	68
(A) Prestito titoli	69
(B) Contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso.....	70
(C) Processo di gestione del rischio.....	70
(D) Tecniche di cogestione	71
17. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Quota	72
17.1. Frequenza del calcolo.....	72
17.2. Calcolo	72
17.3. Sospensione del calcolo	73
17.4. Valutazione delle attività.....	73
18. Politiche di ripartizione del reddito	76
19. Modifiche al Regolamento di Gestione	76
20. Durata e liquidazione del Fondo o di qualsiasi Comparto o Classe di Quote	76
21. Fusione di Comparti o fusione con un altro OIC	77
22. Diritto applicabile, giurisdizione, lingua	78

Definizioni

“Agente”	Un’entità nominata direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione al fine di agevolare le sottoscrizioni, conversioni o rimborsi delle Quote del Fondo.
“Valuta Base”	La valuta di denominazione dei Comparti, vale a dire l’Euro. Le attività e passività di un Comparto sono valutate nella relativa Valuta Base e i rendiconti finanziari dei Comparti sono espressi nella Valuta Base.
“Giorno Lavorativo”	Indica un intero giorno in cui le banche e i mercati azionari sono aperti nella città di Lussemburgo.
“Mercati Emergenti”	In genere sono considerati tali quei Paesi definiti come un’economia emergente o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle sue organizzazioni o dalle Nazioni Unite o dalle sue autorità o i Paesi appartenenti all’Indice MSCI Emerging Markets o ad un altro indice comparabile.
“UE”	Unione Europea.
“Gruppo di Società”	Società appartenenti al medesimo gruppo di aziende che redigono un bilancio consolidato ai sensi della Direttiva del Consiglio 83/349/CEE del 13 giugno 1983, e successive modifiche, sui bilanci consolidati e in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti.
“Strumenti”	Avranno il significato attribuito agli strumenti finanziari dalla Sezione C Allegato 1 della Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari collegati ai titoli azionari possono includere opzioni, warrants, futures, swaps, forwards, ogni altro contratto derivato e prodotti strutturati e contratti differenziali. Gli strumenti finanziari collegati a materie prime possono comprendere certificati, investimenti attraverso strumenti finanziari derivati su indici collegati a materie prime, così come quote di fondi di investimento nei limiti stabiliti dall’Articolo 16 del Regolamento di Gestione. Ai fini delle politiche di investimento del Comparto, il termine “strumenti finanziari collegati ai titoli azionari” e, salvo diversamente specificato nelle politiche di investimento dei Comparti, il termine “strumenti finanziari collegati ai titoli di debito” non includeranno obbligazioni convertibili ed obbligazioni cum warrants. Qualora le politiche di investimento dei Comparti indichino dei limiti di investimento, gli investimenti diretti e quelli indiretti per mezzo di Strumenti collegati saranno considerati su base consolidata.
“Investment Grade”	Un titolo di debito “Investment Grade” o strumento finanziario ad esso collegato ha un rating Standard & Poor’s pari o superiore a BBB- o rating equivalente attribuito da un’altra agenzia di rating internazionalmente riconosciuta o, se privo di rating, è ritenuto di qualità analoga dal Gestore degli Investimenti.
“Legge del 17 dicembre 2010”	La Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.
“Stato Membro”	Uno Stato Membro della UE.
“Strumenti finanziari del Mercato Monetario”	Strumenti finanziari normalmente trattati sul Mercato Monetario, che sono liquidi e hanno un valore che può essere essere accuratamente determinato in qualsiasi momento.
“Valore Patrimoniale Netto”	Il Valore Patrimoniale Netto per Quota determinato per ciascuna classe sarà espresso nella Valuta di Offerta della classe di riferimento e sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla Classe di Quote di riferimento, che equivale (i) al valore delle attività attribuibili a tale classe e al reddito su di esse, meno (ii) le passività attribuibili a tale classe e qualsiasi accantonamento ritenuto opportuno o necessario, per il numero totale di Quote di tale classe in circolazione nel Giorno di Valutazione di riferimento.

“Valore Patrimoniale Netto”	<p>“Altro Mercato Regolamentato” Un mercato che è regolamentato, opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico, ovvero un mercato (i) che risponde ai seguenti criteri cumulativi: liquidità;</p> <p>abbinamento multilaterale degli ordini (abbinamento generale di prezzi lettera e denaro per stabilire un singolo prezzo); trasparenza (circolazione di informazioni esaurienti per dare ai clienti la possibilità di controllare le operazioni, garantendo quindi che i loro ordini siano eseguiti alle condizioni correnti); (ii) in cui i titoli sono trattati con una certa frequenza fissa, (iii) che è riconosciuto da uno Stato o da un’ autorità pubblica che è stata delegata da tale Stato o da un’ altra entità che è riconosciuta da quello Stato o da quell’ autorità pubblica come, ad esempio, un’ associazione professionale e (iv) in cui i titoli trattati sono accessibili al pubblico.</p>
“Altro Stato”	Qualsiasi Paese che non sia uno Stato Membro.
“Valuta di Offerta”	La valuta nella quale sono emesse le Quote di una specifica classe di un Comparto.
“Mercato Regolamentato”	Un Mercato Regolamentato come definito nel comma 14 dell’ Articolo 4 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche (“Direttiva 93/22/CEE”). Un elenco dei mercati regolamentati è disponibile presso la Commissione Europea o al seguente sito internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348:0009:0015:EN:PDF .
“Autorità di Vigilanza”	L’ autorità del Lussemburgo, o il suo sostituto, incaricata del controllo degli OIC nel Granducato di Lussemburgo.
“Valori Mobiliari”	-*Azioni ed altri titoli equivalenti alle azioni; obbligazioni ed altri titoli di debito; qualsiasi altro titolo negoziabile che comporta il diritto di acquistare tali valori mobiliari tramite sottoscrizione o scambio con l’ esclusione di tecniche e strumenti finanziari.
“OIC”	Organismo di investimento collettivo.
“OICVM”	Organismo di investimento collettivo in Valori Mobiliari disciplinato dalla Direttiva OICVM.
“Direttiva OICVM”	La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’ investimento collettivo in valori mobiliari e successive modifiche.
“U.S.A.”, “Stati Uniti” o “Stati Uniti d’ America”	Gli Stati Uniti d’ America.

Informazioni importanti

Il presente Prospetto (il “Prospetto”) contiene informazioni su Pioneer P.F. (il “Fondo”) che un potenziale Sottoscrittore deve prendere in considerazione prima di investire nel Fondo stesso; tale Prospetto deve essere conservato quale riferimento per il futuro. In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, gli investitori sono pregati di rivolgersi ad un consulente finanziario.

Gli Amministratori della Società di Gestione hanno adottato ogni possibile precauzione per assicurare che le informazioni contenute nel presente Prospetto siano, alla data dello stesso, veritiere e accurate sotto tutti gli aspetti materiali e che non sussistano altre circostanze rilevanti la cui omissione possa rendere fuorvianti tali informazioni. Gli Amministratori della Società di Gestione si assumono ogni relativa responsabilità.

Il presente Prospetto non costituisce offerta di vendita né sollecitazione all’acquisto di Quote del Fondo (le “Quote”) nelle giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita siano illegittime oppure laddove la persona che riceve tale offerta o sollecitazione non possa esserne la legittima destinataria. La distribuzione del Prospetto e/o l’offerta e vendita delle Quote in alcune giurisdizioni o a determinati investitori, possono essere limitate o vietate dalla legge. Si fa presente agli investitori che alcuni o tutti i Comparti e/o Classi di Quote possono non essere disponibili per gli investitori. Si raccomanda agli investitori di chiedere ad un consulente finanziario di fornire loro informazioni circa i Comparti e/o Classi di Quote offerte nel loro Paese di residenza.

I potenziali investitori dovranno documentarsi sia in merito ai requisiti di legge ed alle implicazioni fiscali vigenti nel proprio Paese di residenza e domicilio che possano avere rilevanza ai fini dell’acquisizione, detenzione o cessione di Quote ed in merito a restrizioni di carattere valutario che li possano riguardare.

Nessun Distributore, Agente, venditore o altra persona è autorizzato a fornire alcuna informazione o a rilasciare alcuna dichiarazione diversa da quelle contenute nel Prospetto e nel regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”) in relazione all’offerta di Quote e, se rilasciate, dette informazioni non dovranno essere considerate come dichiarazioni sulle quali fare affidamento, non essendo state autorizzate dalla Società di Gestione per conto del Fondo.

Le Quote rappresentano esclusivamente diritti indivisi nel patrimonio del Fondo e non rappresentano diritti o obbligazioni verso alcuno e non sono garantite da alcun governo statale, dai Gestori degli Investimenti, dalla Depositaria, dalla Società di Gestione (come definiti di seguito) o da qualsiasi altra persona od entità.

La Società di Gestione, a propria esclusiva discrezione ed in conformità con le disposizioni applicabili del Prospetto e del Regolamento di Gestione e qualsiasi legge applicabile, potrà rifiutarsi di registrare qualsiasi trasferimento nel registro dei Sottoscrittori oppure potrà procedere al rimborso obbligatorio delle Quote acquistate contravvenendo alle disposizioni del Prospetto e del Regolamento di Gestione o di qualsiasi legge applicabile.

La Società di Gestione e i fornitori di servizi e gli Agenti incaricati dalla stessa potranno servirsi di procedure di registrazione telefonica per registrare, tra l’altro, le transazioni, gli ordini o le istruzioni. Impartendo istruzioni od ordini per telefono, la controparte acconsente sia alla registrazione delle conversazioni che intercorrono tra essa e la Società di Gestione o i suoi fornitori di servizi o Agenti sia all’uso di qualsiasi registrazione su nastro, da parte della Società di Gestione stessa o dei suoi fornitori di servizi o Agenti, in caso di procedimenti legali o comunque a propria discrezione.

La Società di Gestione richiama l’attenzione degli investitori sulla circostanza che ogni investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti in qualità di investitore nei confronti del Fondo solo se registrato a proprio nome nel registro dei Partecipanti al Fondo. Nei casi in cui un investitore investa nel Fondo per il tramite di un intermediario che investe nel Fondo a proprio nome ma per conto dell’investitore, non sempre potrà essere possibile per

l'investitore esercitare taluni diritti quale Partecipante direttamente nei confronti del Fondo. Si raccomanda agli investitori di consultare un esperto in relazione ai diritti a loro spettanti.

Il presente Prospetto e qualsiasi Supplemento possono essere tradotti in altre lingue. Tale eventuale traduzione dovrà contenere soltanto le stesse informazioni e avere lo stesso significato del Prospetto e dei supplementi in lingua inglese. Nel caso di incongruenze tra il Prospetto o supplemento in lingua inglese ed il Prospetto o supplemento in altre lingue, prevarrà il Prospetto o supplemento in lingua inglese. Le informazioni specifiche relative a qualsiasi altro Paese che devono essere inserite nei documenti di offerta di un determinato Paese saranno fornite in conformità alle leggi e ai regolamenti di tale Paese.

Protezione dei dati

Sottoscrivendo Quote del Fondo, l'investitore autorizza espressamente la Società di Gestione a raccogliere, conservare ed elaborare le informazioni concernenti l'investitore, quali il nome, l'indirizzo e l'ammontare dell'investimento ("Dati Personali") attraverso l'ausilio di strumenti elettronici o utilizzando altri mezzi. La Società di Gestione si riserva il diritto di delegare il trattamento di questi Dati Personali a delegati o Agenti ubicati in Paesi diversi dal Lussemburgo ("Incaricati del Trattamento"). L'investitore può rifiutarsi di comunicare i Dati Personali alla Società di Gestione; in tal caso potrebbe non essere possibile processare operazioni nelle Quote.

I Dati Personali sono necessari affinché la Società di Gestione possa fornire i servizi richiesti dall'investitore e per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge.

La Società di Gestione si impegna a non trasferire i Dati Personali dell'investitore a terze parti rispetto agli Incaricati del Trattamento, salvo se richiesto dalla legge o sulla base di una previa autorizzazione dell'investitore. L'investitore ha il diritto di opporsi all'uso dei suoi Dati Personali per scopi di marketing.

L'investitore ha il diritto di accedere ai Dati Personali e di modificare gli stessi ove non siano né accurati né completi. L'investitore può esercitare tali diritti contattando la Società di Gestione.

Salvo ove diversamente richiesto dalla legge, tutti i Dati Personali appartenenti agli investitori non saranno conservati oltre il tempo richiesto per finalità di trattamento.

Relazioni del Fondo

Le relazioni annuali certificate e le relazioni semestrali non certificate saranno inviate per posta gratuitamente dalla Società di Gestione ai Partecipanti, su loro richiesta.

Tali documenti saranno inoltre disponibili presso la sede legale della Società di Gestione/Distributore o eventuali Agenti e la Depositaria, e presso gli uffici dell'Agente incaricato delle informazioni del Fondo in ogni Paese in cui il Fondo è commercializzato.

L'esercizio contabile del Fondo inizierà il 1° gennaio di ogni anno e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. I conti aggregati del Fondo sono tenuti in Euro.

Tutte le altre informazioni di natura finanziaria relative al Fondo o alla Società di Gestione, compreso il calcolo periodico del Valore Patrimoniale Netto per Quota, i prezzi di emissione, conversione e rimborso, saranno disponibili presso la sede legale della Società di Gestione/Distributore o eventuali Agenti e della Depositaria e degli Agenti incaricati delle informazioni nei Paesi in cui il Fondo è registrato per la vendita. Altre eventuali informazioni di carattere rilevante inerenti al Fondo potranno essere pubblicate su quotidiani o notificate ai Partecipanti secondo le modalità che la Società di Gestione potrà di volta in volta specificare.

L'investimento nel Fondo comporta alcuni rischi, ivi inclusa la possibile perdita del capitale. Si raccomanda agli investitori di leggere il Prospetto con attenzione, in particolare le considerazioni speciali sul rischio riportate all'Appendice III.

Gli investitori devono ricevere le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), contenenti adeguate informazioni sulle caratteristiche fondamentali di un OICVM, in tempo utile per la sottoscrizione di azioni o quote dell'OICVM.

Copie del presente Prospetto potranno essere richieste a:

Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo

Nonché a:

- Société Générale Bank & Trust, Depositaria e Agente incaricato dei pagamenti;
- Société Générale Securities Services Luxembourg, Amministratore;
- European Fund Services S.A., Conservatore del Registro ed Agente incaricato dei trasferimenti;
- agenti locali incaricati delle informazioni nelle giurisdizioni in cui è commercializzato il Fondo.

Il Fondo

Struttura

Pioneer P.F. è un Fondo comune di investimento (fonds commun de placement - “FCP”) con vari Comparti distinti (ciascuno denominato “Comparto” e collettivamente “Comparti”). Il Fondo è costituito ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 ed è disciplinato dal Regolamento di Gestione in vigore dal 20 novembre 2006 e pubblicato nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (il “Mémorial”) il 29 novembre 2006. Il Regolamento di Gestione allegato al presente Prospetto è stato modificato l’ultima volta il 1° gennaio 2013 con pubblicazione sul Mémorial il [***]. Gli investitori possono richiedere copie del Regolamento di Gestione alla Cancelleria della Corte Distrettuale.

Il Fondo è gestito da Pioneer Asset Management S.A. (la “Società di Gestione”), una società costituita nel Granducato di Lussemburgo.

Obiettivo di investimento

L’obiettivo generale del Fondo è fornire agli investitori un’ampia partecipazione alle principali classi di attivi in ciascuno dei principali mercati di capitali del mondo attraverso una gamma di 7 Comparti.

Questi Comparti possono essere suddivisi in uno o più gruppi principali. Al momento sono disponibili solo Comparti Asset Allocation.

Ai partecipanti è data la possibilità di investire in uno o più Comparti, orientando quindi la propria esposizione al rischio in base ad una divisione geografica o ad un settore d’attività.

Fondo multicomparto

Per ciascun Comparto si detiene un portafoglio distinto di attività, che viene investito secondo gli obiettivi di investimento previsti per il relativo Comparto. Il Fondo si configura quindi come un “ombrella fund”, che offre ai Partecipanti la possibilità di scegliere tra uno o più obiettivi di investimento investendo nei diversi Comparti.

I Partecipanti possono scegliere quali Comparti siano più idonei a soddisfare le proprie aspettative in termini di rischio e rendimento nonché di diversificazione.

Ad ogni Comparto corrisponde una parte distinta delle attività e passività del Fondo. Ai fini dei rapporti tra i Sottoscrittori, ciascun Comparto è considerato un’entità a parte. I diritti dei Sottoscrittori e dei creditori in relazione ad un Comparto emersi in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di tale Comparto. Le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti dei Sottoscrittori in relazione a tale Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di tale Comparto.

Inoltre le attività di ciascun Comparto sono separate da quelle della Società di Gestione.

Quote

Secondo il Regolamento di Gestione, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può emettere diverse Classi di Quote (ciascuna denominata “Classe” e collettivamente “Classi”) per ciascun Comparto. In ogni Comparto i Sottoscrittori possono poi scegliere la Classe di Quote più consona alle proprie condizioni, in base all’ammontare di sottoscrizione, il periodo per il quale intendono detenere le Quote e altri criteri di investimento personali.

Il prezzo di emissione, rimborso e conversione delle diverse Classi di Quote dei Comparti si basa sul Valore Patrimoniale Netto per Quota della relativa Classe di un Comparto, secondo quanto definito nel Regolamento di Gestione.

La Società di Gestione ha autorizzato l’emissione di Quote di Classe A, B, C, E, F, H, I ed X in alcuni o tutti i Comparti del Fondo nonché l’emissione di Classi di Quote a Distribuzione e di Quote ad Accumulazione.

Le Quote saranno disponibili in Euro, in Dollari e in altre valute liberamente convertibili come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

Struttura patrimoniale/ cogestione (pool) d'attività

Le informazioni concernenti la disponibilità di Classi di Quote in ciascun Paese in cui le stesse sono registrate per la vendita saranno disponibili presso gli agenti locali incaricati delle informazioni.

Creazione di ulteriori Comparti/Quote

La Società di Gestione potrà creare in qualsiasi momento altri Comparti con obiettivi di investimento che possono differire da quelli previsti per i Comparti già esistenti e altre Classi di Quote con caratteristiche diverse da quelle esistenti. In caso di creazione di nuovi Comparti o nuove Classi si procederà al conseguente aggiornamento o integrazione del Prospetto e all'emissione di un KIID.

Per conseguire una maggior efficienza nella gestione, laddove le politiche di investimento dei Comparti lo consentano, la Società di Gestione potrà scegliere di cogestire le attività di determinati Comparti.

In questi casi, le attività dei vari Comparti saranno gestite in comune. Alle attività cogestite si farà riferimento con il termine "pool" d'attività, nonostante tali "pool" siano utilizzati esclusivamente ai fini della gestione interna. I "pool" non costituiscono elementi distinti e non sono direttamente accessibili ai Partecipanti. A ciascuno dei Comparti cogestiti saranno assegnate le proprie attività specifiche.

In caso di raggruppamento del patrimonio di più Comparti, le attività attribuibili a ciascun Comparto copartecipato, dovranno essere determinate facendo riferimento alla propria allocation iniziale d'attività al "pool" stesso e cambieranno poi in caso d'ulteriori conferimenti o prelievi.

I diritti d'ogni Comparto copartecipato rispetto alle attività cogestite riguardano ogni linea di investimento di tale "pool".

Eventuali ulteriori investimenti effettuati per conto dei Comparti cogestiti saranno ripartiti tra essi in base alla propria partecipazione, mentre le attività vendute saranno detratte allo stesso modo dal patrimonio attribuibile a ciascun Comparto copartecipato.

I Comparti Panoramica

Comparti Asset Allocation

1. Global Defensive 20
2. Global Balanced 50
3. Global Changes
4. StrategiePortfolio Absolut
5. StrategiePortfolio Balance
6. StrategiePortfolio Wachstum
7. StrategiePortfolio Chance

Politiche di investimento

Le attività di ogni Comparto saranno prevalentemente investite in Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario come definiti all'Articolo 16.1. del Regolamento di Gestione.

I Comparti possono inoltre investire nelle altre attività finanziarie liquide ammesse, in conformità con gli investimenti autorizzati di cui all'Articolo 16.1 del Regolamento di Gestione. I Comparti avranno inoltre la facoltà, entro i limiti consentiti dall'Articolo 16 del Regolamento di Gestione e tenuto conto dell'esposizione verso gli strumenti finanziari derivati di cui sopra, di conseguire l'obiettivo tramite l'investimento in strumenti finanziari derivati o l'adozione di tecniche e strumenti specifici ai fini di copertura e/o per altri scopi, nella più ampia misura consentita ai sensi dell'Articolo 16 del Regolamento di Gestione, compresi opzioni, contratti a termine, contratti su cambi, futures, inclusi quelli su indici azionari e obbligazionari internazionali e/o swap (credit default swap, currency swap, inflation linked swap, swap su tassi di interesse, swaption ed equity/total return swap) su Valori Mobiliari e/o qualsiasi strumento finanziario e valuta.

Nel rispetto delle limitazioni di cui all'Articolo 16.1 B del Regolamento di Gestione, ciascun Comparto potrà investire in warrant su Valori Mobiliari e potrà detenere liquidità.

Ciascun Comparto potrà anche investire in volatility futures e opzioni nonché in exchange-traded funds. Tuttavia tali investimenti non potranno determinare un allontanamento del Comparto dagli obiettivi di investimento.

I volatility futures si riferiscono alla volatilità implicita nella determinazione del prezzo delle azioni e la ragione alla base dell'investimento in tali futures è che la volatilità può essere considerata di per sé una classe di attivi. Ciascun Comparto investirà solo in volatility futures negoziati in mercati regolamentati e gli indici azionari sottostanti agli indici di volatilità saranno conformi all'Articolo 44(1) della Legge del 17 dicembre 2010.

Laddove espressamente previsto nell'obiettivo di investimento di un Comparto, tale Comparto può qualificarsi come fondo feeder (il "Fondo Feeder") di un altro OICVM o di un comparto di tale OICVM (il "Fondo Master"), che non dovrà essere a sua volta un fondo feeder né detenere quote/azioni di un fondo feeder. In tal caso il Fondo Feeder investirà almeno l'85% delle proprie attività in azioni/quote del Fondo Master.

Il Fondo Feeder non può investire più del 15% delle proprie attività in uno o più strumenti tra quelli indicati di seguito:

- a) liquidità a titolo accessorio in conformità all'Articolo 41 (2), secondo comma, della Legge del 17 dicembre del 2010;
- b) strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di copertura, in conformità all'Articolo 41 (1) g) e all'Articolo 42 (2) e (3) della Legge del 17 dicembre del 2010.

Gestione del rischio

Ai Comparti si richiede l'utilizzo di una procedura di gestione dei rischi per monitorare e misurare in qualsiasi momento i rischi associati ai loro investimenti e l'incidenza degli stessi sul profilo di rischio complessivo del Comparto di riferimento.

In conformità ai requisiti dell'Autorità di Vigilanza, tale procedura di gestione dei rischi misurerà l'esposizione globale di ciascun Comparto con il metodo "Valore a Rischio" ("VaR").

Metodo VaR

In matematica finanziaria e nella gestione del rischio, il metodo VaR è un metodo largamente diffuso per la misurazione della perdita massima potenziale in relazione ad uno specifico portafoglio di attività, dovuta al rischio di mercato. In particolare il metodo VaR misura la perdita massima potenziale di tale portafoglio ad un dato livello di confidenza (o probabilità) in un periodo di tempo specifico in condizioni di mercato normali. Può essere applicato un VaR Assoluto o un VaR Relativo secondo quanto riportato nella successiva Appendice IV.

Il VaR Assoluto lega il VaR del portafoglio di un Comparto al suo Valore Patrimoniale Netto. Il VaR assoluto di un Comparto non supererà il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto (determinato sulla base di un intervallo di confidenza del 99% e di un periodo di mantenimento di 20 giorni lavorativi).

Il VaR Relativo lega il VaR del portafoglio di un Comparto al VaR di un portafoglio di riferimento. Il VaR Relativo del Comparto non supererà di due volte il VaR del portafoglio di riferimento. Il portafoglio di riferimento utilizzato da ciascun Comparto è indicato nell'Appendice IV.

Leva finanziaria

Il Comparto può andare a leva in seguito all'utilizzo di strumenti finanziari derivati. La leva è monitorata su base regolare. La leva finanziaria di ogni Comparto non dovrebbe superare i livelli indicati nell'Appendice IV. La leva finanziaria è misurata come la somma dei valori nozionali degli strumenti finanziari utilizzati. In tale contesto, la leva finanziaria è misurata come percentuale eccedente il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto. In talune circostanze (es. volatilità di mercato molto ridotta), la leva finanziaria potrà superare i livelli indicati all'Appendice IV.

Ulteriori considerazioni sui rischi per il Fondo e per ciascun Comparto sono contenute nell'Appendice III.

Obiettivi di investimento e profilo degli investitori

Comparti Asset Allocation – Profilo degli Investitori

Global Defensive 20, Global Balanced 50, Global Changes

Questi Comparti sono adatti agli investitori persone fisiche che desiderano assumere un'esposizione ai mercati dei capitali. I Comparti possono rivelarsi maggiormente idonei per gli investitori con un orizzonte temporale a medio - lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni dei mercati. I Comparti possono essere adatti a costituire l'investimento principale di un portafoglio.

StrategiePortfolio Absolut, StrategiePortfolio Balance, StrategiePortfolio Wachstum, StrategiePortfolio Chance

Questi Comparti sono adatti agli investitori persone fisiche che desiderano assumere un'esposizione ai mercati dei capitali. I Comparti possono rivelarsi maggiormente idonei per gli investitori con un orizzonte temporale a medio - lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni dei mercati. I Comparti possono essere adatti a costituire l'investimento principale di un portafoglio in quanto mirano ad una performance assoluta e alla conservazione del capitale.

Obiettivi di investimento

1. Pioneer P.F. - Global Defensive 20 (di seguito denominato “Global Defensive 20”)

L'obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio - lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti descritti di seguito.

Il Comparto di norma investirà il 20% e non più del 30% delle attività in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati.

Il Comparto investirà prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, strumenti finanziari del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può anche investire fino al 15% delle proprie attività in certificati riconosciuti indicizzati al prezzo delle materie prime.

2. Pioneer P.F. - Global Balanced 50 (di seguito denominato “Global Balanced 50”)

L'obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio - lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti di seguito descritti.

Il Comparto di norma investirà il 50% e non più del 70% delle proprie attività in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati.

Il Comparto investirà prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, strumenti finanziari del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può anche investire fino al 15% delle proprie attività in certificati riconosciuti indicizzati al prezzo delle materie prime.

3. Pioneer P.F. - Global Changes (di seguito denominato “Global Changes”)

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento di una rivalutazione del capitale nel medio - lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti descritti di seguito.

Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati con la possibilità di investire fino al 100% delle sue attività in tali strumenti finanziari.

Il Comparto investirà prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in Euro, in strumenti finanziari del Mercato Monetario, titoli di debito o strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni zero-coupon, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati sui tassi di interesse. Il Comparto può anche investire fino al 15% delle sue attività in certificati riconosciuti indicizzati al prezzo delle materie prime.

Il Comparto potrà inoltre investire in qualsiasi strumento finanziario, inclusi a titolo non esaustivo, futures, opzioni, credit default swap, swap su tassi di interesse, equity swap, total return swap o forward su valuta, volatility futures e opzioni, variance swap e correlation swap.

4. Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Absolut (di seguito denominato “StrategiePortfolio Absolut”)

L'obiettivo di questo Comparto è conseguire un rendimento assoluto mantenendo bassi i rischi economici, attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato.

Il Comparto può detenere fino al 70% delle proprie attività in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati. Il Comparto investirà prevalentemente in base al principio della diversificazione del rischio, ed entro i limiti e alle condizioni previsti dall'Articolo 16 del Regolamento di Gestione, in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti

finanziari ad essi collegati, strumenti finanziari del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse, certificati azionari e certificati su indici azionari. Il Comparto può investire fino al 15% delle sue attività in certificati riconosciuti indicizzati al prezzo delle materie prime.

Qualora più del 50% delle attività nette del Comparto sia investito in altri OIC e OICVM, ad almeno due terzi dei Fondi target acquisiti per il Comparto, con riferimento alle attività nette del Comparto investite in Fondi target, saranno applicate le stesse condizioni di rimborso valide per il Comparto.

In via generale, l'investimento in Fondi target comporta per gli investitori i seguenti vantaggi:

- ampia diversificazione del rischio in diverse modalità e strategie di investimento;
- un processo di selezione globale basato su criteri qualitativi e quantitativi;
- un monitoraggio costante da parte della Società di Gestione dei diversi Fondi target.

5. Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Balance (di seguito denominato "StrategiePortfolio Balance")

L'obiettivo di questo Comparto è conseguire un rendimento assoluto mantenendo bassi i rischi economici, attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato.

Il Comparto può detenere fino all'80% delle sue attività in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati.

Il Comparto investirà prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, strumenti finanziari del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse, certificati azionari e certificati su indici azionari. Il Comparto può investire fino al 15% delle sue attività in certificati riconosciuti indicizzati al prezzo delle materie prime.

Qualora più del 50% delle attività nette del Comparto sia investito in altri OIC e OICVM, ad almeno due terzi dei Fondi target acquisiti per il Comparto, con riferimento alle attività nette del Comparto investite in Fondi target, saranno applicate le stesse condizioni di rimborso valide per il Comparto.

In via generale, l'investimento in Fondi target comporta per gli investitori i seguenti vantaggi:

- ampia diversificazione del rischio in diverse modalità e strategie di investimento; -
- un processo di selezione globale basato su criteri qualitativi e quantitativi;
- un monitoraggio costante da parte della Società di Gestione dei diversi Fondi target.

6. Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Wachstum (di seguito denominato "StrategiePortfolio Wachstum")

L'obiettivo di questo Comparto è conseguire un rendimento assoluto mantenendo bassi i rischi economici, attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato.

Il Comparto può detenere fino al 90% delle sue attività in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati. Il Comparto investirà prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, strumenti finanziari del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse, certificati azionari e certificati su indici azionari. Il Comparto può investire fino al 15% delle sue attività in certificati riconosciuti indicizzati al prezzo delle materie prime.

Qualora più del 50% delle attività nette del Comparto sia investito in altri OIC e OICVM, ad almeno due terzi dei Fondi target acquisiti per il Comparto, con riferimento alle attività

nette del Comparto investite in Fondi target, saranno applicate le stesse condizioni di rimborso valide per il Comparto.

In via generale, l'investimento in Fondi target comporta per gli investitori i seguenti vantaggi:

- ampia diversificazione del rischio in diverse modalità e strategie di investimento;
- un processo di selezione globale basato su criteri qualitativi e quantitativi;
- un monitoraggio costante da parte della Società di Gestione dei diversi Fondi target.

7. Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Chance

(di seguito denominato "StrategiePortfolio Chance")

L'obiettivo di questo Comparto è conseguire un rendimento assoluto mantenendo bassi i rischi economici, attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato.

Il Comparto può detenere fino al 100% delle sue attività in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati. Il Comparto investirà prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, strumenti finanziari del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse, certificati azionari e certificati su indici azionari. Il Comparto può investire fino al 15% delle sue attività in certificati riconosciuti indicizzati al prezzo delle materie prime.

Qualora più del 50% delle attività nette del Comparto sia investito in altri OIC e OICVM, ad almeno due terzi dei Fondi target acquisiti per il Comparto, con riferimento alle attività nette del Comparto investite in Fondi target, saranno applicate le stesse condizioni di rimborso valide per il Comparto.

In via generale, l'investimento in Fondi target comporta per gli investitori i seguenti vantaggi:

- ampia diversificazione del rischio in diverse modalità e strategie di investimento;
- un processo di selezione globale basato su criteri qualitativi e quantitativi;
- un monitoraggio costante da parte della Società di Gestione dei diversi Fondi target.

Quote

Classi di Quote

Tutti i Comparti possono offrire Quote di Classe A, B, C, E, F, H, I e X.

Ogni Classe di Quote, pur partecipando al patrimonio dello stesso Comparto ha una specifica struttura commissionale e può

- (i) essere rivolta a diverse categorie di Sottoscrittori,
- (ii) non essere disponibile in tutte le giurisdizioni in cui le Quote sono collocate,
- (iii) essere venduta tramite canali di distribuzione diversi,
- (iv) avere politiche di distribuzione diverse,
- (v) essere quotata in una Valuta di Offerta diversa dalla Valuta Base del Comparto in cui è emessa, e
- (vi) essere finalizzata ad offrire protezione attraverso la copertura rispetto a specifiche fluttuazioni valutarie.

Caratteristiche di alcune Quote

Le Quote di Classe H possono essere acquistate soltanto da investitori (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) che effettuano un investimento iniziale pari o superiore a 1 milione di Euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Quote di un Comparto, derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento dei Partecipanti.

Le Quote di Classe I possono essere acquistate esclusivamente da investitori (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) che effettuano un investimento iniziale pari o superiore a 10 milioni di Euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Quote di un Comparto, derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento dei Sottoscrittori. Le sottoscrizioni da parte di investitori domiciliati in Italia sono subordinate alla ricezione della conferma da parte della Società di Gestione o dei suoi Agenti incaricati che le Quote sottoscritte non saranno utilizzate come investimenti sottostanti a qualsiasi tipo di prodotto collocato ad investitori finali retail.

Le Quote di Classe X possono essere acquistate esclusivamente da investitori (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) che effettuino un investimento iniziale pari o superiore a 25 milioni di Euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Quote di un Comparto, derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento dei Sottoscrittori.

Classi di Quote Hedged

Con riferimento ad alcune Classi di Quote (collettivamente denominate "Classi con copertura del rischio di cambio" o "Classi Hedged") la Società di Gestione (o suoi Agenti) può utilizzare tecniche e strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di cambio derivante da oscillazioni della Valuta di Offerta della Classe rispetto alla valuta predominante delle attività della relativa Classe nell'ambito del relativo Comparto con l'obiettivo di fornire un rendimento simile a quello che avrebbe ottenuto una Classe di Quote denominata nella valuta predominante delle attività del relativo Comparto. In circostanze normali, la copertura dal rischio di cambio sopra indicata sarà pari approssimativamente a un massimo del 100% delle attività nette della relativa Classe Hedged. Sebbene la Società di Gestione (o i suoi Agenti) si adoperino per coprire tale rischio di cambio, non può essere fornita alcuna garanzia sulla effettiva copertura dello stesso.

L'uso delle tecniche e degli strumenti finanziari sopra descritti può limitare sostanzialmente i benefici per i Partecipanti ad una specifica Classe Hedged nel caso in cui la Valuta di Offerta si deprezzi nei confronti della valuta in cui sono denominate alcune o tutte le attività in portafoglio. Tutti i costi, i guadagni o le perdite derivanti o connessi a tali operazioni di copertura sono a carico dei Partecipanti alla rispettiva Classe Hedged.

Le informazioni circa la disponibilità di Classi Hedged per alcuni o tutti i Comparti saranno dettagliate nella documentazione specifica di ciascun Paese a cui si riferisce il presente Prospetto.

Proprietà

Le Quote di ogni Comparto sono emesse solo in forma nominativa.

L'iscrizione di un Sottoscrittore nel Registro delle Quote attesta il diritto di proprietà di tale Sottoscrittore sulle Quote stesse. Ai Sottoscrittori è rilasciata la conferma scritta di tale partecipazione; non saranno emessi certificati di proprietà.

Le frazioni di Quote registrate risultanti dalla sottoscrizione o conversione di Quote possono essere emesse fino a tre decimali.

Disponibilità

Le informazioni concernenti (i) la disponibilità di Classi di Quote in ciascun Paese in cui le Quote del Fondo sono vendute, (ii) la disponibilità di Quote a distribuzione e/o ad accumulazione, (iii) la Valuta di Offerta (Dollari U.S. e/o Euro e/o altre valute liberamente convertibili come di volta in volta determinato dalla Società di Gestione) nella quale le Quote dovrebbero essere disponibili, (iv) i soggetti attraverso cui tali Classi di Quote sono disponibili, (v) la sottoscrizione iniziale minima e i requisiti di partecipazione minima nell'ambito delle Classi di Quote relative e (vi) la disponibilità di Classi Hedged saranno fornite negli specifici Documenti Informativi dei relativi Paesi.

I Sottoscrittori saranno inoltre informati del fatto che alcuni Comparti o Classi di Quote potrebbero non essere a disposizione dei Sottoscrittori. Le Classi e i relativi scaglioni commissionali sono basati sulle pratiche di mercato che possono variare in base ai diversi canali distributivi e di Paese in Paese. I loro consulenti finanziari potranno fornire informazioni relative ai Comparti e/o Classi di Quote offerte nel Paese di residenza degli stessi.

La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire solo una Classe o più Classi di Quote in determinate giurisdizioni qualora ciò sia previsto dalla legge locale, dalla consuetudine, dalle prassi commerciali o per altri motivi.

Il Fondo, il Distributore ed i propri Agenti potranno inoltre adottare principi applicabili alle categorie di Sottoscrittori o a transazioni tali da permettere o limitare l'investimento all'acquisto di Quote di una determinata Classe.

L'adeguatezza di una particolare Classe di Quote, l'opzione della distribuzione o la Valuta di Offerta dipende da fattori specifici legati ad ogni singolo Sottoscrittore. Un Sottoscrittore dovrebbe consultare il proprio consulente per poter valutare le implicazioni di una sottoscrizione in una specifica Classe di Quote.

Politica di distribuzione

La Società di Gestione può emettere Quote a Distribuzione e Quote ad Accumulazione in alcune Classi di Quote all'interno dei Comparti, secondo quanto sintetizzato nell'informativa specifica di ciascun Paese menzionata nel presente Prospetto.

Gli utili delle Quote ad accumulazione sono capitalizzati, mentre quelli delle Quote a distribuzione pagano i dividendi. La Società di Gestione determina come gli utili della relativa Classe di Quote del relativo Comparto saranno distribuiti e la stessa potrà dichiarare di volta in volta, nei momenti e in relazione ai periodi stabiliti dalla Società di Gestione, le distribuzioni in forma di liquidità o di Quote come di seguito stabilito.

Per quanto riguarda le Quote a distribuzione, la Società di Gestione potrà, nel rispetto del principio della parità di trattamento dei Sottoscrittori, emettere Quote con cicli di distribuzione diversi a seconda dei Paesi nei quali esse sono vendute, come meglio descritto nell'informativa specifica per il Paese.

Tutte le distribuzioni saranno in linea di principio versate in base al valore netto dell'utile disponibile per la distribuzione.

La Società di Gestione potrà, nel rispetto del principio della parità di trattamento dei Sottoscrittori anche decidere che per alcune Classi di Quote, le distribuzioni siano pagate dagli attivi lordi a seconda dei Paesi nei quali esse sono vendute, come meglio descritto nell'informativa specifica per il Paese.

Per talune Classi di Quote, la Società di Gestione può decidere di volta in volta di distribuire le plusvalenze nette realizzate. Se non altrimenti specificamente richiesto, i dividendi saranno reinvestiti in altre Quote della stessa Classe del medesimo Comparto e i Sottoscrittori saranno informati sui dettagli riguardanti il rendiconto dei dividendi.

Per le Classi di Quote che danno diritto alla distribuzione, i dividendi (se presenti), saranno dichiarati e distribuiti su base annuale. Inoltre, i dividendi provvisori dovranno essere dichiarati e distribuiti di volta in volta secondo la tempistica stabilita dalla Società di Gestione in conformità con le disposizioni di legge.

In ogni caso, comunque non potrà essere effettuata alcuna distribuzione se, come conseguenza della stessa, il Valore Patrimoniale Netto del Fondo dovesse scendere al di sotto di Euro 1.250.000.

Il diritto ai dividendi non esercitato entro cinque anni dalla relativa data di maturazione si prescriverà e il controvalore andrà a beneficio della Classe del Comparto interessato.

Sui dividendi distribuiti dal Fondo, e tenuti presso di esso a disposizione dei beneficiari, non saranno corrisposti interessi.

Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto è normalmente calcolato ogni giorno lavorativo (il “Giorno di Valutazione”), facendo riferimento al valore delle attività sottostanti alla Classe del relativo Comparto. Dette attività sottostanti sono valutate all’ultimo prezzo di chiusura nel momento di valutazione del Giorno di Valutazione di riferimento.

Negoziazione delle Quote

Modalità di sottoscrizione

Per la sottoscrizione iniziale è richiesta una domanda di sottoscrizione debitamente compilata. Per le sottoscrizioni successive, le istruzioni potranno essere impartite via fax, posta, o altro mezzo di comunicazione ritenuto accettabile da parte della Società di Gestione.

L'informativa specifica relativa a ciascun Paese potrà prevedere un importo minimo iniziale di sottoscrizione e requisiti di partecipazione per i partecipanti. Si invitano gli investitori a prendere visione del relativo KIID prima dell'investimento. Agli investitori può essere richiesto di dichiarare di aver ricevuto un KIID aggiornato.

Il pagamento della sottoscrizione deve essere ricevuto entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal giorno di Valutazione di riferimento ad eccezione dei Comparti (i) StrategiePortfolio Absolut, StrategiePortfolio Balance, StrategiePortfolio Wachstum e StrategiePortfolio Chance, per i quali i pagamenti delle sottoscrizioni dovranno pervenire al più tardi due giorni dopo il Giorno di Valutazione cui è fatto riferimento e (ii) nel caso delle sottoscrizioni effettuate per il tramite di un Agente, al quale i pagamenti debbono essere trasmessi in un arco temporale diverso; in tal caso l'Agente informerà il Sottoscrittore stesso della procedura relativa all'investimento.

Le Quote saranno assegnate ai Sottoscrittori e sarà spedita loro la conferma dell'avvenuta iscrizione al Registro, solo dopo che il pagamento del prezzo di negoziazione (maggiorato dalla commissione di sottoscrizione applicabile) e l'originale della domanda di sottoscrizione sarà stata ricevuta dal Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti, dal Distributore e dai suoi Agenti (se nominati).

Investimenti programmati

Il Distributore, direttamente o per il tramite di eventuali Agenti (se nominati), potrà offrire la possibilità di sottoscrivere Quote a fronte di pagamenti rateali regolari, formulando un Piano di Investimento programmato gestito per conto dei Sottoscrittori secondo i termini e le condizioni specificati nella documentazione di vendita e nei Moduli di sottoscrizione e, inoltre, nel rispetto delle leggi vigenti nel Paese in cui Distributore o gli Agenti hanno la propria residenza, disponibili presso la sede legale del Fondo, la sede legale degli Agenti, se presenti. I Sottoscrittori dovranno contattare i loro consulenti per gli investimenti, per ottenere maggiori dettagli.

Identificazione dei Sottoscrittori

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti del Lussemburgo in materia di riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo e, in particolare, ai sensi di qualsiasi Circolare emessa di volta in volta dall'Autorità di Vigilanza, sono stati imposti degli obblighi ai soggetti operanti nel settore finanziario per impedire l'utilizzo di OICVM per finalità di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per rispettare tali requisiti, il Modulo di sottoscrizione di un Sottoscrittore (e, ove necessario, di un titolare effettivo) deve essere accompagnato, nel caso di persone fisiche, da una copia del passaporto o della carta d'identità e/o, nel caso di persone giuridiche, da una copia dello statuto e da un estratto del registro delle imprese (ognuna di queste copie deve essere una copia autentica certificata come tale da una delle seguenti autorità: ambasciata, consolato, notaio, polizia locale o altra autorità riconosciuta caso per caso dalla Società di Gestione). La Società di Gestione potrà rinunciare a tale procedura d'identificazione nei casi seguenti:

- a) in caso di una sottoscrizione pervenuta per il tramite di un professionista del settore finanziario residente in un Paese in cui sia previsto un obbligo d'identificazione equivalente a quello richiesto dal Lussemburgo ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- b) in caso di una sottoscrizione pervenuta per il tramite di un professionista del settore finanziario la cui casa madre sia soggetta ad un obbligo d'identificazione equivalente a quello richiesto dalla legge del Lussemburgo, sempre che la legge applicabile alla casa madre - o un obbligo statutario o professionale conforme a una politica di gruppo - estenda un obbligo equivalente anche alle sue controllate o filiali.

La procedura di due diligence dell'investitore può essere semplificata o resa più complicata a seconda del profilo dell'investitore in termini di rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Ferma restando la discrezionalità della Società di Gestione, in linea generale si ritiene che i professionisti del settore finanziario residenti in un Paese che ha ratificato le conclusioni del Financial Action Task Force (« FATF ») abbiano requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese.

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico, al netto di tutte le commissioni bancarie (che sono quindi a carico del Sottoscrittore). Il pagamento potrà essere fatto anche a mezzo assegno, e in tal caso si potranno verificare ritardi nell'elaborazione dell'operazione, subordinata al buon fine del pagamento. Nell'eventualità in cui si verificano tali ritardi, gli investitori devono essere consapevoli che l'operazione sarà elaborata sulla base del Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valutazione successivo al Giorno lavorativo in cui il pagamento è andato a buon fine. L'accettazione degli assegni avviene a esclusiva discrezione della Società di Gestione. Maggiori informazioni sulle modalità di pagamento possono essere fornite presso la Sede legale della Società di Gestione, la Sede legale degli Agenti, se presenti, nonché sulla domanda di sottoscrizione.

Il pagamento del prezzo di negoziazione deve essere effettuato nella Valuta di Offerta o in qualsiasi altra valuta specificata dall'investitore e accettabile per la Società di Gestione e, in tal caso, il costo della conversione valutaria sarà a carico del Sottoscrittore e il tasso della conversione sarà quello prevalente nel Giorno di Valutazione di riferimento.

Modalità di conversione

Secondo le regole espone nell'Articolo 7 del Regolamento di Gestione, un Sottoscrittore potrà convertire tutte o parte delle Quote da esso detenute in un Comparto, in Quote di un altro Comparto ma della stessa Classe di Quote. Le relative istruzioni per la conversione potranno essere impartite via fax, telefono, posta o qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo dalla Società di Gestione. Si invitano i sottoscrittori a prendere visione del KIID relativo all'investimento desiderato prima di una conversione di Quote. Agli investitori può essere richiesto di dichiarare di aver ricevuto un KIID aggiornato.

I Sottoscrittori possono convertire Quote ad accumulazione in Quote a distribuzione e viceversa dello stesso Comparto o di un altro Comparto ma della stessa Classe di Quote. Allo stesso modo i Sottoscrittori possono convertire Classi di Quote Hedged nella stessa Classe di Quote non Hedged ma all'interno dello stesso Comparto.

I Sottoscrittori dovranno specificare il relativo Comparto e la Classe di Quote, così come il numero di Quote o l'importo liquido che si desidera convertire, nonché il nuovo prescelto Comparto in cui dovranno essere convertite le Quote.

Il valore, in base al quale ciascuna Classe di Quote di un qualsiasi Comparto saranno convertite, è quello determinato riferendosi al Valore Patrimoniale Netto della relativa Quota, calcolata nello stesso Giorno di Valutazione, diminuito, se opportuno, di una commissione di conversione così come precedentemente indicato.

La conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto, inclusa la conversione di Quote ad Accumulazione in Quote a Distribuzione o di Quote Hedged e non Hedged, sarà trattata come un rimborso di Quote ed una simultanea sottoscrizione di Quote. Un Sottoscrittore che procede alla conversione potrebbe perciò avere un utile imponibile o una perdita, in connessione all'operazione di conversione, in conformità alle leggi del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio del Sottoscrittore.

Tutte le condizioni e le informazioni concernenti il rimborso di Quote si applicheranno anche alla conversione di Quote.

Nella conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro, un Sottoscrittore deve rispettare qualsiasi requisito minimo applicabile di investimento imposto dalla Classe del Comparto da acquisire.

Se, quale risultato di una qualsivoglia richiesta di conversione, il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle Quote detenute dal Sottoscrittore che procede a conversione in Quote di una Classe di Quote di un Comparto scende al di sotto del minimo di partecipazione indicato nel Prospetto, il Fondo potrebbe considerare tale operazione alla stregua di una richiesta di conversione dell'intera partecipazione di quel Sottoscrittore in quella Classe.

Se in qualsivoglia data non si potesse dar corso a richieste di conversione maggiori del 10% delle Quote emesse in ogni Comparto senza impattare sul patrimonio del relativo Comparto, la Società di Gestione potrà, previo consenso della Depositaria rinviare l'esecuzione delle conversioni eccedenti tale percentuale per il periodo di tempo per procedere alla liquidazione di parte del patrimonio del relativo Comparto per soddisfare le massicce richieste di conversione.

Il Distributore potrà anche offrire, direttamente o attraverso i propri Agenti (se nominati), la possibilità di convertire una parte o tutte le Quote detenute da un Sottoscrittore del Comparto in Quote di un altro Comparto appartenente a Pioneer Funds o Pioneer S.F. ma all'interno della stessa Classe di Quote. Tale conversione sarà effettuata secondo i termini e le condizioni riportati nei documenti informativi di tali fondi. Tali documenti sono disponibili presso la sede legale della Società di Gestione e presso la sede legale degli Agenti (se nominati). Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti finanziari per ulteriori informazioni. In caso di conversione di Quote da un Comparto del Fondo (diverso dai Comparti StrategiePortfolio Absolut, StrategiePortfolio Balance, StrategiePortfolio Wachstum e StrategiePortfolio Chance) in un altro Comparto di Pioneer Funds o Pioneer S.F., i proventi della conversione in un Giorno Lavorativo saranno investiti nel giorno lavorativo successivo dei fondi Pioneer Funds o Pioneer S.F. e al Valore Patrimoniale Netto determinato relativamente a tale giorno lavorativo.

Modalità di rimborso

Secondo le regole esposte nell'Articolo 6.2 del Regolamento di Gestione, un Sottoscrittore potrà chiedere il rimborso delle proprie Quote in qualsiasi momento prima del termine ultimo (come di seguito definito) di qualsiasi Giorno di Valutazione.

Le istruzioni per il rimborso delle Quote potranno essere impartite via fax, telefono, posta o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione considerato idoneo dalla Società di Gestione.

Su richiesta pervenuta dal Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti, il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato a mezzo bonifico bancario con valuta pari al massimo a tre (3) Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione, ad eccezione (i) dei Comparti StrategiePortfolio Absolut, StrategiePortfolio Balance, StrategiePortfolio Wachstum e StrategiePortfolio Chance per i quali il pagamento del rimborso sarà effettuato almeno due (2) Giorni Lavorativi dopo il relativo Giorno di Valutazione e (ii) dei rimborsi effettuati per il tramite di Agenti, per i quali il pagamento del rimborso deve essere effettuato in un arco di tempo diverso, e in tal caso l'Agente informerà il Partecipante della relativa procedura. Il pagamento potrà inoltre essere richiesto a mezzo assegno bancario ed in tal caso si potrà verificare un ritardo nell'esecuzione dell'operazione.

Se, in un dato giorno, non fosse possibile effettuare il pagamento di richieste di rimborso corrispondenti a più del 10% delle Quote emesse per un qualsiasi Comparto utilizzando il patrimonio del Comparto in questione o prestiti autorizzati, la Società di Gestione, con il consenso della Depositaria, potrà decidere di differire i rimborsi eccedenti tale percentuale per il periodo ritenuto necessario per liquidare parte del patrimonio di tale Comparto al fine di poter soddisfare le richieste di rimborso.

Se, quale risultato di una richiesta di rimborso, il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle Quote detenute dal Partecipante richiedente il rimborso di Quote di una Classe di un Comparto dovesse scendere al di sotto dell'importo minimo di partecipazione indicato nel Prospetto, il Fondo potrà considerare tale richiesta alla stregua di una richiesta di rimborso dell'intera partecipazione di quel Sottoscrittore a quella Classe.

Il pagamento del rimborso è da farsi in base alla Valuta di Offerta o in qualsiasi altra valuta specificata dall'investitore e accettabile per la Società di Gestione; in tal caso il costo di Piani di rimborso programmato cambio sarà a carico dell'investitore e il tasso di cambio di tale conversione sarà quello del relativo Giorno di Valutazione.

Piani di rimborso programmato

Il Distributore potrà inoltre offrire sia direttamente sia indirettamente attraverso Agenti (ove presenti) la possibilità di rimborsare le Quote del Fondo attraverso un piano di rimborso programmato gestito secondo i termini e le condizioni specificati nella documentazione di vendita e nei Moduli di sottoscrizione emessi di volta e sempre in conformità alle leggi del Paese in cui il Distributore o gli Agenti sono residenti e disponibili presso la sede legale del Fondo e degli Agenti (ove presenti). Per ulteriori informazioni, si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Prezzo di negoziazione

Il prezzo di negoziazione per la sottoscrizione, conversione e rimborso di Quote della stessa Classe nell'ambito di ciascun Comparto sarà calcolato come segue:

Sottoscrizioni

In caso di sottoscrizione di Quote di Classe B, C, F, I e X, il prezzo di negoziazione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota. Le Quote di Classe B ed C sono soggette ad una commissione di sottoscrizione differita.

In caso di sottoscrizione di Quote di Classe A, E e H, il prezzo di negoziazione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota incrementato della relativa commissione di sottoscrizione.

Conversioni

Il prezzo di negoziazione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota di Classe B, C, F, I e X in caso di conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto.

Il prezzo di negoziazione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Quota di Classe A, E ed H diminuito di una commissione di conversione corrispondente alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto da acquistare e il Comparto da vendere quando la commissione di sottoscrizione delle Quote di un Comparto da convertire in Quote di un altro Comparto è maggiore.

Inoltre, relativamente alla conversione di Quote di Classe A, il prezzo di negoziazione può essere ridotto di una commissione di switch addizionale pari ad una percentuale del Valore Patrimoniale Netto delle Quote oggetto di conversione.

Rimborsi

In caso di rimborso delle Quote di Classe A, E, F, H, I e X, il prezzo di negoziazione corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per Quota.

In caso di rimborso delle Quote di Classe B e C, il prezzo di negoziazione corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per Quota ridotto della relativa commissione di sottoscrizione differita.

Il prezzo di negoziazione corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per Quota ridotto della commissione di rimborso in caso di rimborso delle Quote dei Comparti che applicano tale commissione (come indicato più dettagliatamente nell'Appendice I).

Orario di negoziazione

Le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso devono pervenire al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti (per conto della Società di Gestione da Agenti (se nominati) oppure direttamente dai Sottoscrittori), prima del termine ultimo (il "Termine Ultimo") indicato di seguito:

Comparto	Termine Ultimo per la negoziazione
Tutti i Comparti (salvo quelli elencati di seguito)	Qualsiasi ora prima delle 18:00, ora di Lussemburgo, del Giorno di Valutazione di riferimento
StrategiePortfolio Absolut StrategiePortfolio Balance StrategiePortfolio Wachstum StrategiePortfolio Chance	Qualsiasi ora prima delle 12:00, ora di Lussemburgo del Giorno di Valutazione di riferimento

Tutte le sottoscrizioni, le conversioni o i rimborsi saranno gestiti in base ad un Valore Patrimoniale Netto sconosciuto.

Le richieste per tutti i Comparti pervenute dopo il relativo Termine Ultimo saranno considerate come ricevute il Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

Inoltre si possono applicare differenti limiti temporali per la ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso o conversione di Quote tramite un Agente a patto che si rispetti il principio di equo trattamento dei Sottoscrittori. In tali casi, l'Agente informerà il Sottoscrittore della procedura applicabile. Richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute attraverso il Distributore o il/i suo/suoi Agente/i potrebbero essere non eseguite in un giorno non lavorativo per il Distributore e/o il/i suo/suoi Agente/i (se nominato/i). Nel caso in cui le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di Quote siano effettuati attraverso il Distributore o un Agente, tale Agente inoltrerà soltanto quelle domande che sono state ricevute prima della suddetta scadenza.

La Società di Gestione può autorizzare l'accettazione di domande di sottoscrizione, rimborso o conversione da parte del Conservatore del Registro e dell'Agente incaricato dei trasferimenti successivamente al "Termine Ultimo", a condizione che (i) la domanda sia ricevuta prima della scadenza dal Distributore o dal/i suo/suoi Agente/i, (ii) l'accettazione di tale richiesta non abbia ripercussioni sugli altri Partecipanti e (iii) sussista parità di trattamento per tutti i Partecipanti.

I Sottoscrittori non potranno sottoscrivere, essere rimborsati o effettuare una conversione di Quote per mezzo di un Agente in un giorno non lavorativo per l'Agente stesso.

Gli Agenti non possono trattenere gli ordini allo scopo di beneficiare personalmente di variazioni dei prezzi.

Trading eccessivo / Market timing

La Società di Gestione non consente il market-timing o altre pratiche di trading eccessivo. Le pratiche di trading eccessivo e di trading di breve termine (market-timing) possono alterare le strategie di gestione del portafoglio e pregiudicare la performance del Fondo. Per ridurre al minimo i danni al Fondo e ai Sottoscrittori e per il beneficio del Comparto di riferimento, la Società di Gestione ha la facoltà di sospendere qualsiasi ordine di sottoscrizione, rimborso o conversione, o di richiedere una commissione fino al 2% del valore dell'ordine a beneficio del relativo Comparto del Fondo, a qualsivoglia investitore che adotti, o abbia adottato in precedenza, pratiche di trading eccessivo, ovvero qualora l'attività di trading di un dato investitore, a giudizio della Società di Gestione, sia stata o possa essere dannosa per il Fondo o per qualsivoglia Comparto.

Nell'esercitare tali diritti, la Società di Gestione può tenere conto delle operazioni di trading effettuate in più conti riconducibili ad una proprietà o ad un controllo comuni. Qualora i conti siano detenuti da un intermediario per conto di uno o più clienti, come nel caso dei conti fiduciari, la Società di Gestione può richiedere all'intermediario di fornire informazioni circa le operazioni e adottare azioni per prevenire le pratiche di trading eccessivo. La Società di Gestione ha altresì la facoltà di rimborsare tutte le Quote detenute da un Sottoscrittore che adotti o abbia adottato pratiche di trading eccessivo. La Società di Gestione non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita derivante dal rifiuto di esecuzione degli ordini o dai rimborsi obbligatori.

Commissioni, oneri e spese

Commissione di sottoscrizione

Una commissione di sottoscrizione sarà applicata come percentuale del Valore Patrimoniale Netto come di seguito indicato:

Classe di Quote	Commissione di sottoscrizione
Classe A	Massima del 5%
Classe E	Massima del 4%
Classe H	Massima del 2%
Classe B e C	Soggette ad una commissione di sottoscrizione differita
Classe F, I e X	Nessuna commissione di sottoscrizione

I dettagli relativi alle commissioni di sottoscrizione applicabili a ciascuna Classe di Quote e al Comparto sono riportati nell'Appendice I del Prospetto.

Il Distributore potrà dividere la commissione di sottoscrizione e qualsiasi commissione di conversione applicabile ricevuta con uno qualsiasi dei propri Agenti (se presenti) o consulenti professionisti, determinandone la misura a propria discrezione.

Commissione di sottoscrizione differita

La vendita di Quote di Classe B e C non è soggetta ad alcuna commissione di sottoscrizione, sebbene possa essere applicata una commissione di sottoscrizione differita in caso di rimborso delle Quote entro un periodo di tempo specifico, come indicato nella tabella riportata di seguito.

Classe di Quote	Commissione di sottoscrizione differita
Classe B	Massimo 4% che si ridurrà a zero nell'arco di 4 anni dopo l'investimento
Classe C	Massimo 1% in caso di rimborso nel primo anno di investimento

Per la determinazione del numero di anni dal momento di qualsiasi acquisizione, tutti i pagamenti effettuati nell'arco di un mese si considereranno come effettuati il primo giorno del mese stesso.

Non saranno applicate commissioni di sottoscrizione differite ai Sottoscrittori di Quote di Classe B da più di quattro anni e di Classe C da più di un anno.

Le Quote acquisite reinvestendo dividendi o distribuzioni sono esenti dalla commissione di sottoscrizione differita, così come tale commissione non verrà richiesta nemmeno sul rimborso delle Quote di Classe B e C in caso di decesso o inabilità di uno o di tutti i Sottoscrittori (nel caso di un unico Sottoscrittore o nel caso di partecipazione congiunta).

Per le Quote soggette a una commissione di sottoscrizione differita, l'ammontare di tale commissione viene fissato in percentuale del minore tra il valore corrente di mercato e il prezzo di sottoscrizione delle Quote rimborsate; ad esempio, se una Quota il cui valore si sia rivalutato viene rimborsata durante il periodo in cui si applica la commissione di sottoscrizione differita, la commissione di sottoscrizione differita verrà riscossa solo sul prezzo di sottoscrizione iniziale.

Per stabilire se sul rimborso sia dovuta la commissione di sottoscrizione differita, il Comparto dovrà prima rimborsare le Quote non soggette alla commissione di sottoscrizione differita, quindi le Quote detenute più a lungo durante il periodo di applicazione della commissione di sottoscrizione differita. L'ammontare dell'eventuale commissione di sottoscrizione differita viene trattenuto dalla Società di Gestione che è autorizzata a imporre tale commissione.

Commissione di conversione

In caso di conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto della stessa Classe, che applica una commissione di sottoscrizione maggiore, il Distributore potrà imporre al Sottoscrittore una commissione di conversione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto da acquisire e quella del Comparto da vendere. In caso di conversione tra Quote di un Comparto che applica una commissione maggiore a Quote di uno con commissioni minori non saranno richieste commissioni di conversione.

Nel convertire Quote di Classe A di un Comparto in Quote di Classe A di un altro Comparto potrà essere applicata al Sottoscrittore dal Distributore o dall'Agente una commissione di switch addizionale fino all'1% del Valore Patrimoniale Netto delle Quote oggetto di conversione. Il Distributore o l'Agente dovranno informare gli investitori dell'esistenza di una simile commissione di switch.

Se il Sottoscrittore converte Quote di Classe B o C (soggette ad una commissione di sottoscrizione differita) di un Comparto in Quote di Classe B o C rispettivamente di un altro Comparto, l'operazione non sarà soggetta ad una commissione di sottoscrizione differita. In ogni caso, quando i Sottoscrittori chiedono il rimborso di Quote acquisite in seguito ad una conversione, il rimborso potrebbe essere soggetto ad una commissione di sottoscrizione differita e/o commissione di rimborso, se applicabile a quella Classe, dipendente dal momento in cui i Sottoscrittori abbiano originariamente sottoscritto quella Classe di Quote.

Commissione di rimborso

Per tutti i Comparti, le Quote saranno rimborsate al prezzo determinato in base al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Quota della relativa Classe del relativo Comparto. Al momento non si applica alcuna commissione di rimborso al rimborso di Quote.

Altri costi

Le eventuali spese di conversione valutaria nonché eventuali costi per i trasferimenti di liquidità saranno a carico dei Sottoscrittori.

Commissione di gestione

La Società di Gestione ha diritto di ricevere dal Fondo una commissione di gestione calcolata quale percentuale sul Valore Patrimoniale Netto delle Quote della relativa Classe del relativo Comparto, come riassunto nell'Appendice I al Prospetto.

La commissione di gestione è calcolata ed imputata ogni Giorno di Valutazione, ed è pagabile mensilmente in via posticipata e in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero medio della relativa Classe del relativo Comparto.

Per le Quote di Classe X, le commissioni di gestione saranno applicate e riscosse dalla Società di Gestione direttamente nei confronti del Sottoscrittore. Tali commissioni possono essere calcolate come descritto sopra o applicando la metodologia e le condizioni di pagamento concordati tra la Società di Gestione e l'investitore interessato.

La Società di Gestione è responsabile del pagamento delle commissioni ai Gestori degli Investimenti, i quali possono cedere la totalità o parte delle proprie commissioni ai Sub-Gestori degli Investimenti.

Le commissioni di gestione massime degli altri OIC o OICVM in cui il Comparto potrà investire non dovranno eccedere il 3% degli attivi del Comparto.

Commissione della Depositaria, dell'Agente incaricato dei pagamenti e dell'Amministratore

La Depositaria, l'Agente incaricato dei pagamenti e l'Amministratore hanno diritto a ricevere dagli attivi del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile), una commissione che varierà, a seconda del Paese in cui gli attivi del relativo Comparto sono detenuti, tra lo 0,003% e lo 0,5% dei valori degli attivi sottostanti il relativo Comparto o Classe di Quote, pagabile mensilmente in via posticipata.

Commissione di distribuzione

La Società di Gestione, in veste di Distributore, potrà ricevere una commissione di distribuzione, pagabile mensilmente in via posticipata calcolata sul Valore Patrimoniale Netto medio giornaliero della relativa Classe del relativo Comparto, come descritto nell'Appendice I allegata al Prospetto. Tuttavia, non verrà applicata alcuna commissione di distribuzione alle Quote di Classe X. La Società di Gestione potrà retrocedere parte di tali commissioni agli Agenti (eventuali), nonché a consulenti professionali a titolo di commissione per i servizi da questi resi.

Commissione di performance

La Società di Gestione può percepire una commissione di performance per alcune Classi di Quote di alcuni Comparti quando il Valore Patrimoniale Netto per Quota di una Classe supera in rendimento il relativo benchmark o la performance minima durante il Periodo di Performance (come definito di seguito). Per i dettagli relativi alla percentuale applicabile di commissione di performance, ai benchmark e alla performance minima, si rinvia alle Appendici I e II del presente Prospetto. La Società di Gestione non ha diritto a percepire la commissione di performance nelle seguenti circostanze:

- quando il rendimento della Classe è inferiore a quello del benchmark o della performance minima;
- quando il rendimento della Classe è negativo durante il Periodo di Performance, indipendentemente dal comportamento della Classe rispetto al proprio benchmark o alla performance minima;
- quando il Valore Patrimoniale Netto per Quota delle relative Classi non supera durante il Periodo di Performance il proprio High Watermark, ove applicabile, indipendentemente dall'andamento della Classe rispetto al proprio benchmark o alla performance minima.

La Società di Gestione e i Gestori degli Investimenti non risarciranno i Sottoscrittori per il fatto che l'andamento di una Classe di un Comparto sia stato peggiore rispetto al corrispondente benchmark o alla performance minima.

Relativamente alle Quote di Classe X, la commissione di performance verrà applicata e prelevata dalla Società di Gestione direttamente nei confronti dei Sottoscrittori e pertanto non si rifletterà sul Valore Patrimoniale Netto.

Periodo di Performance

Il periodo di performance (“Periodo di Performance”) corrisponde all'anno solare.

Calcolo della Commissione di performance

Le commissioni di performance sono calcolate per ciascun Giorno di Valutazione per maturazione sul Valore Patrimoniale Netto per ciascun Periodo di Performance, sempre e comunque nel rispetto dei suddetti principi relativi alla commissione di performance.

La Commissione di performance è calcolata con riferimento all'incremento delle attività della Classe rispetto a quello del benchmark o della performance minima, aggiustato in base alle sottoscrizioni e ai rimborsi di Quote delle Classi di riferimento (cfr. Impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi, di seguito) durante il Periodo di Performance. Il calcolo viene eseguito nel seguente modo:

- se i rendimenti del benchmark o la performance minima sono positivi, la Società di Gestione percepisce una commissione di performance pari alla percentuale indicata nell'Appendice I di questo Prospetto sul differenziale positivo di rendimento ottenuto dalle relative Classi di Quote rispetto al proprio benchmark subordinatamente, ove applicabile, al Principio dell'High Watermark (come definito di seguito) durante il Periodo di Performance;
- se il benchmark o la performance minima del Comparto diminuisce durante il Periodo di Performance, la Società di Gestione percepisce una commissione di performance pari alla percentuale indicata nell'Appendice I del presente Prospetto sulla performance positiva ottenuta dalle relative Classi di Quote subordinatamente, se applicabile, all'High Watermark durante il Periodo di Performance;
- se la performance di una Classe supera l'High Watermark e il benchmark o la performance minima, ma la sovraperformance rispetto all'High Watermark è inferiore alla sovraperformance rispetto al benchmark o alla performance minima, la commissione di performance sarà calcolata con riferimento alla quota di sovraperformance rispetto all'High Watermark piuttosto che rispetto al benchmark o alla performance minima.

Impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi

Per quanto riguarda le sottoscrizioni ricevute durante il Periodo di Performance, la commissione di performance viene determinata a decorrere dalla data della sottoscrizione fino al termine del Periodo di Performance (a meno che le Quote non siano rimborsate come indicato di seguito).

Per quanto riguarda i rimborsi eseguiti durante il Periodo di Performance, la commissione di performance viene determinata a decorrere dalla data più recente tra l'inizio del Periodo

di Performance e la data di sottoscrizione, fino alla data di rimborso. I rimborsi riducono le Quote in base al metodo last in first out eliminando per prime le Quote che erano state create per ultime. La commissione di performance calcolata sulle Quote oggetto di rimborso viene realizzata e diventa esigibile per la Società di Gestione al momento del rimborso.

Principio dell'High Watermark

Nel calcolo della commissione di performance, la Società di Gestione applicherà sempre il principio dell'High Watermark (il "Principio dell'High Watermark"). Il Principio dell'High Watermark fissa il Valore Patrimoniale Netto per Quota al di sotto del quale la commissione di performance non viene corrisposta. Questo limite è detto High Watermark e viene determinato come il Valore Patrimoniale Netto per Quota delle Classi di riferimento in essere alla fine del Periodo di Performance immediatamente precedente ovvero, nel caso non sia mai stata corrisposta la commissione di performance per quella Classe, come il Valore Patrimoniale Netto per Quota al quale la Classe è stata lanciata ovvero, nel caso in cui la commissione di performance sia stata introdotta per la prima volta per tale Classe, come il Valore Patrimoniale Netto per Quota che aveva la Classe nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente la data di introduzione della commissione di performance per quella Classe.

Benchmark della Performance o Performance minima

I benchmark o le performance minime sono calcolate al lordo delle commissioni di gestione e di altri oneri e commissioni sulla base di un indice total return, salvo ove diversamente specificato. Per dissipare ogni dubbio, per quanto riguarda il calcolo di dette commissioni, né la Società di Gestione, né i Gestori degli Investimenti, né l'Amministratore, né coloro che calcolano gli indici (per negligenza o per qualsiasi altro motivo) possono essere ritenuti responsabili nei confronti dei Sottoscrittori per qualsivoglia errore di determinazione del relativo indice di benchmark oppure per eventuali ritardi nel fornire o mettere a disposizione i benchmark, né sono tenuti ad informare i Sottoscrittori.

Dove considerato appropriato, tutti i calcoli relativi ai benchmark o alla performance minima devono essere convertiti nella Valuta Base del Comparto. Qualora i Comparti del gruppo Absolute Return abbiano una performance minima del tasso EURO overnight EONIA, la commissione di performance per le Classi di questi Comparti denominate in valute diverse dall'euro, con copertura valutaria, sarà calcolata rispetto ad un tasso overnight equivalente nella valuta della Classe con copertura.

Relativamente alle Quote di Classe F (ad esclusione dei Comparti Obbligazionari), il calcolo della commissione di performance sarà effettuato sulla base di un "Indice Price", ossia il calcolo della performance del benchmark o della performance minima sarà al netto dei dividendi.

Commissioni relative ai Fondi Master/Feeder

Quando un Comparto che si qualifica come Fondo Feeder investe nelle azioni/quote di un Fondo Master, quest'ultimo non potrà applicare commissioni di sottoscrizione o rimborso per l'investimento del Comparto nelle azioni/quote del Fondo Master.

Nel caso in cui un Comparto si qualifichi come Fondo Feeder, una descrizione di tutti i pagamenti e rimborsi spesa dovuti dal Fondo Feeder in ragione dei propri investimenti in azioni/quote del Fondo Master, nonché del totale delle commissioni relative sia al Fondo Feeder sia al Fondo Master, sarà riportata in un'appendice al presente Prospetto. La Società di Gestione includerà nella relazione annuale del Fondo una dichiarazione sul totale delle commissioni relative sia al Fondo Feeder sia al Fondo Master.

Nel caso in cui un Comparto si qualifichi come Fondo Master di un altro OICVM (il "Fondo Feeder"), al Fondo Feeder non sarà applicata dal Fondo Master alcuna commissione di sottoscrizione, rimborso, eventuale sottoscrizione differita o conversione.

Accordi per la condivisione delle commissioni

I Gestori degli Investimenti del Fondo possono stipulare accordi di condivisione delle commissioni o accordi simili. Al fine di ottenere un'esecuzione ottimale, gli accordi per la condivisione delle commissioni ("CSA") sono accordi tra i Gestori degli Investimenti e Agenti nominati che stabiliscono che una determinata percentuale di commissione di negoziazione destinata ad un Agente sia utilizzata per il pagamento della ricerca presso uno o più soggetti terzi. La fornitura di servizi di ricerca è soggetta ad accordi tra i Gestori degli Investimenti e i fornitori di ricerca e la commissione suddivisa tra l'esecuzione e la ricerca è negoziata tra i Gestori degli Investimenti e l'Agente esecutore. Separatamente rispetto al

CSA, gli Agenti esecutori possono anche fornire servizi di ricerca deducendo il pagamento dal costo di esecuzione.

La fornitura di servizi di ricerca e di informazioni e di servizi correlati consente ai Gestori degli Investimenti di integrare la propria ricerca e analisi e mette a loro disposizione le opinioni e informazioni di soggetti e del personale addetto alla ricerca di altre aziende. Tali servizi non comprendono beni o servizi relativi a trasporto, soggiorno, rappresentanza, beni e servizi per uso amministrativo in generale, attrezzature o locali per ufficio, spese di abbonamento, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti, corrisposti dai Gestori degli Investimenti.

Altri oneri e spese

Altri oneri e spese sono enunciati nel Regolamento di Gestione (art. 8: “Oneri a carico del Fondo”).

Gestione ed Amministrazione

Società di Gestione

Pioneer Asset Management S.A. (la “Società di Gestione”), una società costituita nel Granducato di Lussemburgo appartenente al Gruppo bancario UniCredit Banking Group e costituita ai sensi del capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. Il suo capitale sociale ammonta ad Euro 10.000.000,00.- e le sue azioni sono interamente possedute da Pioneer Global Asset Management S.p.A., che a sua volta è controllata al 100% da UniCredit S.p.A.. La Società di Gestione attualmente svolge attività di gestione per Pioneer Institutional Funds, Pioneer Funds, Pioneer Institutional Solutions, Pioneer S.F., Pioneer Investments Ertrag, Pioneer Investments Chance, Pioneer Investments Wachstum, UniCredit Luxembourg Select, Pioneer Investments Total Return, CoRe Series e Pioneer SICAV.

La Società di Gestione è stata costituita il 20 dicembre 1996, con durata indeterminata. Il suo Statuto è pubblicato sul Mémorial del 28 gennaio 1997 ed è stato modificato l’ultima volta l’11 novembre 2011. Tali modifiche sono pubblicate nel Mémorial datato 22 dicembre 2011.

Depositaria e Agente incaricato dei pagamenti

Société Générale Bank & Trust è stata nominata Banca Depositaria (la “Depositaria”) del patrimonio del Fondo. Ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010, la Depositaria dovrà inoltre:

- a) accertarsi che le operazioni di vendita, emissione, rimborso, conversione e cancellazione di Quote eseguite per conto del Fondo o della Società di Gestione siano conformi alla legge e al Regolamento di Gestione;
- b) accertarsi che il valore delle Quote sia calcolato nel rispetto della legge e del Regolamento di Gestione;
- c) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo il caso in cui tali istruzioni siano in contrasto con la legge ed il Regolamento di Gestione;
- d) accertarsi che nelle operazioni relative al patrimonio del Fondo qualsiasi corrispettivo sia rimesso allo stesso entro i normali termini di liquidazione; e
- e) accertarsi che il reddito attribuibile al Fondo sia utilizzato come previsto nel Regolamento di Gestione.

Il Fondo ha nominato la Depositaria quale agente incaricato dei pagamenti (“Agente incaricato dei pagamenti”) responsabile, su istruzione del Conservatore del Registro e dell’Agente incaricato dei trasferimenti, del pagamento di eventuali distribuzioni di dividendi ai Sottoscrittori al Fondo e del pagamento del prezzo di rimborso da parte del Fondo.

La Depositaria è una Société Anonyme lussemburghese ed è registrata quale istituto di credito presso l’Autorità di Vigilanza.

Amministratore

La Società di Gestione ha nominato Société Générale Securities Services Luxembourg quale amministratore (“Amministratore”) responsabile di tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla legislazione del Lussemburgo, per la tenuta dei libri sociali e la determinazione del Valore Patrimoniale Netto.

Distributore/Agente Domiciliatario

Alla Società di Gestione viene conferito l’incarico di soggetto distributore (“Distributore”) con funzione di commercializzare e promuovere le Quote di ciascun Comparto.

Il Distributore potrà concludere accordi con altri Agenti associati al Gestore degli Investimenti o alla Depositaria per la commercializzazione e il collocamento delle Quote in vari Paesi nel mondo, ad eccezione degli Stati Uniti d’America e dei territori e possedimenti soggetti alla loro giurisdizione e per relativi servizi procedurali.

Il Distributore e gli Agenti potranno procedere alla raccolta di ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione per conto del Fondo e degli Agenti, nel rispetto delle leggi vigenti nei Paesi in cui le Quote sono offerte e previo consenso della Società di Gestione e dei rispettivi Sottoscrittori, potranno fornire un servizio fiduciario ai Sottoscrittori che

procedano all'acquisto di Quote per il loro tramite. Gli Agenti possono fornire un servizio fiduciario esclusivamente ad investitori se sono (i) professionisti del settore finanziario e domiciliati in un Paese che, a discrezione della Società di Gestione, sia generalmente riconosciuto come Paese che ha ratificato le conclusioni della Financial Action Task Force ed è considerato in possesso dei requisiti di identificazione equivalenti a quelli richiesti dalla legge lussemburghese oppure (ii) professionisti del settore finanziario in qualità di filiali o controllate qualificate di intermediari di cui al precedente (i), purché questi ultimi, conformemente alla propria legislazione nazionale o in virtù di obbligazioni statutarie o professionali conformi alle politiche di gruppo, siano sottoposti agli stessi obblighi di identificazione sulle proprie filiali e controllate domiciliate all'estero.

In tale qualità, gli Agenti, a proprio nome ma per conto del Sottoscrittore, dovranno acquistare o vendere le Quote per i Sottoscrittori e chiederanno l'iscrizione di tali operazioni nel registro del Fondo.

Il Sottoscrittore, conformemente a quanto previsto di seguito, potrà comunque investire direttamente nel Fondo senza far ricorso al servizio fiduciario e, se il Sottoscrittore procede per il tramite del fiduciario, esso manterrà comunque un diritto proprio sulle Quote sottoscritte tramite il fiduciario. Le disposizioni precedenti non sono applicabili ai Sottoscrittori che hanno ricevuto la sollecitazione in Paesi in cui il ricorso ai servizi di un fiduciario è necessario od obbligatorio per motivi legali, normativi o pratici inderogabili.

Il Distributore e, se nel caso, gli Agenti, nella misura richiesta dal Conservatore del Registro e dall'Agente incaricato dei trasferimenti in Lussemburgo, inoltreranno moduli di richiesta al Conservatore e all'Agente incaricato dei trasferimenti agendo per conto della Società di Gestione.

La Società di Gestione svolge anche il ruolo di agente domiciliatario del Fondo ("Agente Domiciliatario").

Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti

La Società di Gestione ha nominato European Fund Services S.A. quale conservatore (il "Conservatore del Registro") e agente incaricato dei trasferimenti ("Agente incaricato dei trasferimenti"). Il Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti è responsabile delle pratiche di sottoscrizione delle Quote del Fondo, delle richieste di rimborso e conversione delle Quote del Fondo, dell'accettazione di trasferimenti di fondi, della conservazione del registro dei Sottoscrittori del Fondo e della consegna e del controllo dell'invio di dichiarazioni, relazioni, avvisi e altri documenti ai Sottoscrittori del Fondo.

European Fund Services S.A. è registrata presso la camera di commercio di Lussemburgo con numero RC B 77327, quale *Professionnel du Secteur Financier*. È una controllata al 100% di Société Générale.

La nomina del Conservatore e dell'Agente incaricato dei trasferimenti è avvenuta in virtù di un Accordo con il Conservatore e l'Agente incaricato dei trasferimenti stipulato dalla Società di Gestione e il Conservatore del Registro e Agente incaricato di trasferimenti, per un periodo illimitato dalla data della sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà recedere in ogni momento dando all'altra un preavviso scritto di tre mesi.

Gestori degli Investimenti

La Società di Gestione ha nominato Pioneer Investment Management Limited, Dublin e Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Monaco, quali gestori degli investimenti (i "Gestori degli Investimenti") del Fondo.

I Gestori degli Investimenti forniranno alla Società di Gestione consulenza, relazioni e raccomandazioni sulla gestione del Fondo e presteranno attività di consulenza in merito alla selezione di titoli e di altri beni costituenti il portafoglio di ciascun Comparto. I Gestori degli Investimenti, giorno per giorno e soggetti al controllo generale e alla responsabilità finale del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, acquisteranno e venderanno titoli e comunque provvederanno alla gestione del portafoglio del Fondo; inoltre, con il consenso della Società di Gestione, potranno delegare tutte le proprie funzioni, o parte di esse, nel qual caso si procederà a una modifica del Prospetto.

Pioneer Investment Management Limited, è la base dublinese della struttura gestionale del Gruppo Pioneer Global Asset Management S.p.A.. Pioneer Investment Management

Limited, Dublin è stata costituita il 12 giugno 1998 e al 31 agosto 2012 gestiva un patrimonio di Euro 81,7 miliardi. Pioneer Investment Management Limited è vigilata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi del S.I. n. 60 del 2007, Regolamenti MiFID (Markets in Financial Instruments) 2007.

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH è la Società di Gestione con sede a Monaco del gruppo di società Pioneer Global Asset Management S.p.A.. Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH è stata costituita il 5 aprile 1990 e al 31 agosto 2012 aveva attivi in gestione per 15,8 miliardi di Euro. Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH è vigilata dall'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) ai sensi delle leggi tedesche.

La gestione degli investimenti dei singoli Comparti è svolta come di seguito indicato:

Da Pioneer Investment Management Limited, per i seguenti Comparti:

- Global Defensive 20
- Global Balanced 50
- Global Changes

Da Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, per i seguenti Comparti:

- StrategiePortfolio Absolut
- StrategiePortfolio Balance
- StrategiePortfolio Wachstum
- StrategiePortfolio Chance

Sub-Gestore/i degli Investimenti

I Gestori degli Investimenti possono nominare sub-gestori degli investimenti (il/i "Sub-Gestore/i degli Investimenti") per assisterli nella gestione di taluni Comparti. Il Prospetto sarà aggiornato alla nomina di un Sub-Gestore degli Investimenti. Il/I Sub-Gestore/i degli Investimenti ha/hanno facoltà, su base quotidiana e fatto salvo il controllo e la responsabilità complessivi del relativo Gestore degli Investimenti, di organizzare l'acquisto e la vendita dei titoli e comunque di gestire in tutto o in parte il portafoglio dei relativi Comparti.

Panoramica

Società di Gestione,
Agente Domiciliatario e
Distributore

Pioneer Asset Management S.A. 8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione

Presidente:

→ Marc BAYOT

Professore Emerito di Finanza presso l'Università Libera di Bruxelles, residente in Belgio.

Amministratori:

→ David HARTE

Responsabile globale operazioni di investimento di Pioneer Investment Management Limited, residente in Irlanda

→ Corinne MASSUYEAU, Responsabile della gestione vendite – International & Western Europe, Pioneer Global Investments Limited, residente nel Regno Unito

→ Enrico TURCHI

Amministratore Delegato, Pioneer Asset Management S.A., residente in Lussemburgo

→ Patrick ZURSTRASSEN

Membro del consiglio di amministrazione di diverse società di gestione di fondi, residente in Lussemburgo

Depositaria e Agente
incaricato dei pagamenti

Société Générale Bank & Trust
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Amministratore

Société Générale Securities Services Luxembourg
16, Boulevard Royal
L-2449 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Conservatore del Registro
e Agente incaricato dei
trasferimenti

European Fund Services S.A. 18, Boulevard Royal
L-2449 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Gestori degli Investimenti

Pioneer Investment Management Limited
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublino 2
Irlanda

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Arnulfstraße 124 - 126
D-80636 Unterföhring - Monaco
Germania

Società di revisione del Fondo
e della Società di Gestione

KPMG Luxembourg S.à r.l.
9, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consulenti legali

Arendt & Medernach
14, Rue Erasme
L-2082 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Considerazioni legali e fiscali

Il Fondo e la Società di Gestione sono soggetti alla legislazione lussemburghese.

I Sottoscrittori devono comprendere che tutte le tutele normative previste dalla propria autorità normativa locale potrebbero non essere applicabili. Per maggiori informazioni al riguardo, si consiglia ai Sottoscrittori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari personali.

L'investimento nel Fondo può comportare determinati adempimenti legali, restrizioni valutarie e considerazioni fiscali specifiche per ogni Sottoscrittore. La Società di Gestione non rilascia dichiarazioni sulla liceità della tenuta delle Quote da parte dei Sottoscrittori. Prima di investire, i potenziali Sottoscrittori devono avvalersi della consulenza di professionisti fiscali e legali di propria fiducia.

Considerazioni sulla tassazione in Lussemburgo

La sintesi generale seguente si basa sulle leggi applicabili in Lussemburgo alla data del presente Prospetto ed è soggetta ad eventuali future modifiche legislative o procedurali. La sintesi ha il solo scopo di fornire informazioni di base e non va considerata come una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di carattere fiscale che possono avere rilevanza per un futuro investitore o qualsiasi operazione in Quote del Fondo e non va intesa né va interpretata come consulenza di natura legale o fiscale. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi ad un consulente relativamente agli effetti delle leggi applicabili nel loro Paese di residenza, stabilimento, domicilio o residenza o qualsiasi altra giurisdizione nella quale l'investitore può essere assoggettato al pagamento di imposte. Si fa presente agli investitori che il reddito o i dividendi ricevuti o i profitti realizzati possono comportare una tassazione aggiuntiva in tali giurisdizioni. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi ad un consulente fiscale per determinare in quale eventuale misura, la giurisdizione del loro domicilio o qualsiasi altra giurisdizione applicabile assoggetti tale Sottoscrittore al pagamento di imposte.

Ai sensi della legislazione applicabile in Lussemburgo, il Fondo è soggetto in Lussemburgo a un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) nella misura dello 0,05% annuo del Valore Patrimoniale Netto, imposta pagabile trimestralmente sulla base del patrimonio netto del Fondo al termine di ciascun trimestre di calendario.

Tuttavia l'imposta è ridotta a 0,01% nel caso in cui un Comparto investa esclusivamente in strumenti del mercato monetario o depositi presso istituti di credito ovvero laddove le Quote o le Classi di Quote del Comparto siano riservate ad uno o più investitori istituzionali.

Tale imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) ridotta sarà applicata relativamente alle Quote di Classe I e X di tutti i Comparti.

Esenzioni dall'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) sono applicate:

- nel caso in cui il Comparto investa in quote di un altro OICR laddove tale OICR sia già stato assoggettato al pagamento di un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*);
- nel caso in cui (i) Classi di Quote di Comparti siano vendute a investitori istituzionali; (ii) il Comparto investa esclusivamente in strumenti del mercato monetario o depositi presso istituti di credito (iii) la scadenza ponderata residua del portafoglio non superi i 90 giorni; e (iv) il Comparto abbia ottenuto il rating più elevato possibile da un'agenzia di rating riconosciuta; o
- nel caso in cui Classi di Quote di Comparti siano riservate a (i) entità costituite come enti pensionistici aziendali o professionali, o simili veicoli di investimento, creati nell'ambito dello stesso gruppo a beneficio dei propri dipendenti ovvero a (ii) società di un gruppo menzionato (i) nell'investimento di somme di denaro dalle stesse detenute per fornire benefici pensionistici ai propri dipendenti.

Secondo la legislazione fiscale vigente in Lussemburgo e conformemente all'applicazione della legge datata 21 giugno 2005 attuativa della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (la "Direttiva sul

Risparmio”) nonché conformemente a vari contratti conclusi tra Lussemburgo e alcuni territori dipendenti dell’Unione Europea, il Fondo non è soggetto ad alcuna ritenuta alla fonte sulle distribuzioni effettuate dal Fondo o dagli Agenti incaricati dei pagamenti a favore dei Sottoscrittori.

A partire dal 1° luglio 2005, un Agente incaricato dei pagamenti in Lussemburgo (come definito nella Direttiva sul Risparmio) dovrà effettuare una ritenuta alla fonte sugli interessi e redditi simili versati dallo stesso a (o, in alcune circostanze, a beneficio di) una persona fisica o entità residua (un’“Entità Residua”) ai sensi dell’Articolo 4.2. della Direttiva sul Risparmio. Lo stesso meccanismo si applica ai pagamenti a favore di persone fisiche o Entità Residue residenti o costituite in uno dei seguenti territori: Aruba, Isole Vergini Britanniche, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montserrat ed ex Antille olandesi. L’aliquota della ritenuta alla fonte è del 35% a partire dal 1° luglio 2011.

I pagamenti di interessi ai sensi della Direttiva sul Risparmio includono (i) distribuzioni di profitti dei Comparti derivanti da pagamenti di interessi laddove più del 15% delle attività dei Comparti siano investite in crediti e (ii) redditi realizzati all’atto della vendita, riscatto o rimborso di Quote qualora il Fondo investa direttamente o indirettamente più del 25% delle attività nette in crediti e nella misura in cui tali redditi corrispondano a utili ottenuti direttamente o indirettamente da pagamenti di interessi.

L’emissione di Quote per contanti non è soggetta ad alcuna imposta sul capitale o altra corrispondente imposta di registro in Lussemburgo.

Il Fondo, agendo per il tramite della Società di Gestione, è considerato un soggetto imponibile in Lussemburgo ai fini IVA, senza diritto alla deduzione dell’IVA sugli acquisti. Un’esenzione dall’IVA si applica in Lussemburgo per i servizi che si qualificano come servizi di gestione di fondi. Altri servizi forniti al Fondo/Società di Gestione potrebbero potenzialmente generare IVA e richiedere la registrazione della Società di Gestione in Lussemburgo ai fini IVA onde effettuare un’autovalutazione dell’IVA ritenuta dovuta in Lussemburgo sui servizi tassabili (o, in certa misura, sui beni) acquistati all’estero.

In linea di principio, nessun obbligo di pagamento dell’IVA insorge in Lussemburgo relativamente ai pagamenti effettuati dal Fondo a favore dei Sottoscrittori, in quanto tali pagamenti sono legati alla sottoscrizione da parte degli stessi di Quote del Fondo e pertanto non costituiscono un corrispettivo ricevuto per la prestazione di servizi tassabili.

Restrizioni specifiche sull'offerta

Distribuzione negli Stati Uniti

Le Quote non sono state registrate secondo lo United States Securities Act del 1933, e successive modifiche, non sono state registrate presso la Securities and Exchange Commission o alcuna commissione statale per i titoli né il Fondo è stato registrato secondo l'Investment Company Act del 1940 e successive modifiche; le Quote non possono pertanto essere pubblicamente offerte e vendute negli Stati Uniti d'America, in alcuno dei territori o possedimenti soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti né ad un Soggetto statunitense o a beneficio dello stesso. Ai fini del presente Prospetto, per Soggetto statunitense si intende, a titolo non esaustivo, un soggetto (includere partnership, società, società a responsabilità limitata ed entità simili) che sia cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti ovvero costituito ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America.

Distribuzione nel Regno Unito

Il Fondo è un organismo di investimento collettivo ai sensi dello UK Financial Services and Markets Act del 2000 ("FSMA"). Il Fondo non è stato autorizzato o altrimenti riconosciuto o approvato dalla Financial Services Authority ("FSA") del Regno Unito e, pertanto, non può essere offerto per la vendita al pubblico nel Regno Unito.

La pubblicazione o distribuzione del presente Prospetto Informativo nel Regno Unito, (a) qualora effettuata da un soggetto non autorizzato ai sensi del FSMA, è effettuata o rivolta esclusivamente a soggetti (i) con esperienza professionale nel settore degli investimenti ai sensi dell'Articolo 19 del (Financial Promotion) Order 2001 ("FPO") del FSMA; ovvero (ii) riconosciuti come entità con elevate disponibilità monetarie, oppure riconosciuti come investitori sofisticati che rientrino nelle disposizioni di cui agli Articoli 49 e 50, rispettivamente, del FPO (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii) saranno collettivamente indicati come i "Soggetti FPO"); e (b) qualora effettuata da un soggetto autorizzato ai sensi del FSMA, è effettuata o rivolta esclusivamente a soggetti (i) con esperienza professionale nel settore degli investimenti ai sensi dell'Articolo 14 del FSMA 2000 (Promotion of Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001 ("PCIS"); ovvero (ii) riconosciuti come entità con elevate disponibilità monetarie, oppure riconosciuti come investitori sofisticati che rientrino negli Articoli 22 e 23, rispettivamente, del PCIS; ovvero (iii) cui il Prospetto possa essere legittimamente distribuito ai sensi del capitolo 4.12 del Conduct of Business Sourcebook della FSA (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii) saranno collettivamente indicati come i "Soggetti PCIS" e, unitamente ai soggetti FPO, i "Soggetti Rilevanti").

I professionisti degli investimenti ai sensi del FPO e del PCIS sono soggetti autorizzati ai sensi del FSMA ovvero esenti dal requisito di essere autorizzati; governi, autorità locali e pubbliche; soggetti che investono o che si possa ragionevolmente prevedere che investano nel Fondo su base professionale; e qualsiasi amministratore, funzionario, dirigente o dipendente di tale soggetto laddove agisca in tale veste.

Per entità con elevate disponibilità monetarie ai sensi del FPO e del PCIS si intendono (a) qualsiasi persona giuridica che abbia, o che sia in associazione con un altro soggetto che abbia, un capitale azionario versato o un patrimonio netto eccedente 5 milioni di sterline (o l'equivalente in altra valuta); (b) qualsiasi persona giuridica che abbia, o che sia in associazione con un altro soggetto che abbia, almeno 20 soci e un capitale azionario versato o un patrimonio netto eccedente 500.000 sterline (o l'equivalente in altra valuta); (c) qualsiasi partnership o ente non costituito con un patrimonio netto eccedente 5 milioni di sterline (o l'equivalente in altra valuta); (d) la banca depositaria di un trust che in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti la data della promozione rappresentata dal presente Prospetto abbia un valore lordo di 10 milioni di sterline (o l'equivalente in altra valuta) in contanti o investimenti regolati dal FSMA; o (e) qualsiasi amministratore, funzionario, dirigente o dipendente di uno dei soggetti indicati nei precedenti punti da (a) a (d), qualora agiscano in tale veste.

Gli investitori sofisticati certificati ai sensi del FPO e del PCIS sono soggetti (a) in possesso di un certificato firmato negli ultimi tre anni da una società autorizzata dalla FSA o da un'autorità di vigilanza equivalente nel SEE (diversa dalla Società di Gestione) che attesti che il soggetto in questione è sufficientemente informato per comprendere i rischi associati

all'investimento in organismi di investimento collettivo non regolamentati; e (b) che negli ultimi 12 mesi hanno firmato in prima persona una dichiarazione nei termini previsti.

Il presente Prospetto è libero dalle limitazioni alla promozione di organismi di investimento previste dalla sezione 238 del FSMA sulla comunicazione di inviti o incentivi a investire in organismi di investimento collettivo non regolamentati sulla base del fatto che esso è rivolto a Soggetti Rilevanti. Il presente Prospetto Informativo non può essere utilizzato come base per gli investimenti né considerato affidabile da soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Gli investimenti o le attività di investimento cui il presente Prospetto Informativo fa riferimento, inclusa la vendita delle Quote, sono rivolti esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e saranno effettuati e svolti soltanto con tali persone.

L'acquisto di Quote può esporre un investitore ad un rischio significativo di perdita dell'intero patrimonio investito. Qualsiasi Soggetto Rilevante che abbia dei dubbi circa il Fondo è pregato di consultare una persona autorizzata specializzata nella consulenza agli investimenti in organismi di investimento collettivo non regolamentati.

Si informano i potenziali investitori nel Regno Unito che tutte, o la maggior parte, delle forme di tutela previste dal sistema normativo britannico non potranno applicarsi agli investimenti nel Fondo, e che non sarà riconosciuta alcuna compensazione ai sensi del Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito.

Distribuzione a Singapore

Le Quote non sono autorizzate o riconosciute dall'Autorità Monetaria di Singapore ("MAS") e non possono essere offerte agli investitori retail di Singapore. Il presente Prospetto non è un prospetto ai sensi del Capitolo 289 del Securities and Futures Act di Singapore ("SFA"), pertanto non si applica la responsabilità statutaria ai sensi del SFA in relazione al contenuto dei prospetti. Gli investitori dovrebbero valutare attentamente l'idoneità dell'investimento.

Il presente Prospetto non è stato registrato come prospetto presso la MAS e le Quote sono disponibili per la sottoscrizione ai sensi delle esenzioni previste dagli Articoli 304 e 305 del SFA. Di conseguenza, le Quote non possono essere né direttamente né indirettamente offerte, vendute o diventare oggetto di un invito alla sottoscrizione o acquisto e il presente Prospetto e qualsiasi altro documento o materiale emesso in relazione all'offerta, vendita o invito alla sottoscrizione o acquisto delle Quote, non può essere diffuso o distribuito a soggetti a Singapore diversi da quelli di cui alle esenzioni previste dal SFA per le offerte a (a) investitori istituzionali (definiti nella Sezione 4A del SFA) ai sensi della Sezione 304 del SFA, (b) a un soggetto rilevante (definito nella Sezione 305(5) del SFA) o ad un soggetto ai sensi della Sezione 305(2) del SFA e in conformità alle condizioni specificate nella Sezione 305 del SFA o (c) altrimenti ai sensi e in conformità alle condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile del SFA.

Nel caso in cui le Quote siano acquistate da soggetti considerati soggetti rilevanti ai sensi della Sezione 305A del SFA, vale a dire:

- (a) una società (che non è un investitore accreditato (secondo la definizione contenuta nella Sezione 4A del SFA)) la cui unica attività consista nel detenere investimenti e il cui intero capitale azionario sia detenuto da una o più persone fisiche, ciascuna delle quali sia un investitore accreditato; ovvero
- (b) un trust (in cui il trustee non è un investitore accreditato) il cui unico scopo sia quello di detenere investimenti e ogni beneficiario del quale sia una persona fisica che è un investitore accreditato.

Le azioni, obbligazioni e quote di azioni e obbligazioni di tale società o i diritti e interessi dei beneficiari (in qualunque modo descritti) in tale trust non saranno trasferiti entro 6 mesi dall'acquisto delle Quote da parte di tale società o trust ai sensi di un'offerta effettuata ai sensi della Sezione 305 del SFA se non:

- (1) ad un investitore istituzionale o ad un soggetto rilevante ai sensi della Sezione 305(5) del SFA, o ad un soggetto ai sensi di un'offerta effettuata a condizione che tali azioni, obbligazioni e quote di azioni e obbligazioni di tale società o tali diritti e interessi in tale trust siano acquistati ad un corrispettivo non inferiore a USD 200,000 (o l'equivalente in valuta estera) a operazione, sia che l'importo debba essere pagato in

- contanti o mediante scambio di titoli o altri attivi (nel caso di tale trust), e inoltre a società in conformità alle condizioni specificate nella Sezione 275 del SFA;
- (2) nel caso in cui non sia o non sarà dato alcun corrispettivo per il trasferimento; ovvero
 - (3) nel caso in cui il trasferimento avvenga ope legis.

Distribuzione generale

La distribuzione del Prospetto e/o l'offerta e la vendita delle Quote in alcune giurisdizioni o ad alcuni investitori possono essere soggette a restrizioni o vietate per legge.

Si fa presente agli investitori che alcuni Comparti e/o Classi di Quote possono non essere disponibili per gli investitori. Si raccomanda agli investitori di chiedere ad un consulente finanziario di fornire loro informazioni circa i Comparti e/o Classi di Quote offerte nel loro Paese di residenza.

Appendice I: Classi di Quote

Classe A	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Costo della garanzia	Totale*
Comparti Asset Allocation					
1. Global Defensive 20	Max 5%	1,20%	Max 0,30%	n.d.	1,50%
2. Global Balanced 50	Max 5%	1,50%	0%	n.d.	1,50%
3. Global Changes	Max 5%	1,50%	0%	n.d.	1,50%
4. StrategiePortfolio Absolut	Max 5%	1,40%	0%	n.d.	1,40%
5. StrategiePortfolio Balance	Max 5%	1,40%	0%	n.d.	1,40%
6. StrategiePortfolio Wachstum	Max 5%	1,40%	0%	n.d.	1,40%
7. StrategiePortfolio Chance	Max 5%	1,40%	0%	n.d.	1,40%

* Esclusa la commissione di sottoscrizione

Classe B	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Totale*
Comparti Asset Allocation				
1. Global Defensive 20	0% ¹	1,20%	Max 1,50%	2,70%
2. Global Balanced 50	0% ¹	1,50%	Max 1,50%	3,00%
3. Global Changes	0% ¹	1,50%	Max 1,50%	3,00%

* Esclusa la commissione di sottoscrizione.

¹ Commissione di sottoscrizione differita del 4% massimo, decrescente fino a zero nell'arco di un periodo di 4 anni dall'investimento.

Classe C	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Totale*
Comparti Asset Allocation				
1. Global Defensive 20	0% ¹	1,20%	Max 1,00%	2,20%
2. Global Balanced 50	0% ¹	1,50%	Max 1,00%	2,50%
3. Global Changes	0% ¹	1,50%	Max 1,00%	2,50%

* Esclusa la commissione di sottoscrizione.

¹ Commissione di sottoscrizione differita dell'1% in caso di rimborso entro un anno dall'acquisto.

Classe E	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Totale*
Comparti Asset Allocation				
1. Global Defensive 20	Max 4%	1,20%	0%	1,20%
2. Global Balanced 50	Max 4%	1,50%	0%	1,50%
3. Global Changes	Max 4%	1,50%	0%	1,50%

* Esclusa la commissione di sottoscrizione.

Classe F	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance percentuale sul relativo ammontare	Totale*
Comparti Asset Allocation					
1. Global Defensive 20	0%	1,95%	0%	0%	1,95%
2. Global Balanced 50	0%	2,25%	0%	0%	2,25%
3. Global Changes	0%	2,25%	0%	0%	2,25%

* Escluse le commissioni di performance applicabili e di sottoscrizione.

Classe H	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Totale*
Comparti Asset Allocation				
1. Global Defensive 20	Max 2%	0,80%	0%	0,80%
2. Global Balanced 50	Max 2%	0,90%	0%	0,90%
3. Global Changes	Max 2%	0,80%	0%	0,80%

Nota: Sottoscrizione minima 1 milione di Euro.

* Escluse le commissioni di performance applicabili e di sottoscrizione.

Classe I	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Totale
Comparti Asset Allocation				
1. Global Defensive 20	0%	0,60%	0%	0,60%
2. Global Balanced 50	0%	0,70%	0%	0,70%
3. Global Changes	0%	0,70%	0%	0,70%

Nota: Sottoscrizione minima 10 milioni di Euro.

Appendice II: Benchmark o Performance Minima ai fini della Commissione di Performance

n.d.

Appendice III: Considerazioni speciali sul rischio

Esistono particolari considerazioni sul rischio per i Sottoscrittori di alcuni Comparti del Fondo. L'investimento in alcuni titoli comporta un maggior grado di rischio rispetto a quello normalmente associato agli investimenti in titoli di altri principali mercati finanziari. I potenziali Sottoscrittori dovrebbero valutare i seguenti rischi prima di investire in un qualsiasi Comparto.

L'obiettivo della presente sezione è informare i potenziali investitori sui rischi associati all'investimento in strumenti finanziari. In generale, si fa presente agli investitori che il prezzo e il valore delle Quote possono aumentare così come diminuire e che gli stessi potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Le performance passate non sono indicative di performance future; i rendimenti non sono garantiti e c'è il rischio di perdita del capitale investito.

1. Rischio Mercati Emergenti

In alcuni Paesi esiste la possibilità di sequestro dei beni, imposizioni fiscali con provvedimenti di confisca, instabilità politica o sociale ovvero sviluppi diplomatici che si potrebbero ripercuotere sugli investimenti in essi effettuati. I Partecipanti potrebbero avere a disposizione un flusso d'informazioni minore su determinati strumenti finanziari rispetto a quanto considerato normale. Alcune società in alcuni Paesi potrebbero non essere soggette a requisiti e principi contabili di revisione e rendicontazione finanziaria simili a quelli che i Partecipanti possono ritenere consuetudinari. Alcuni mercati finanziari, pur crescendo di volume, hanno comunque un volume inferiore rispetto alla maggior parte dei mercati più sviluppati e gli strumenti finanziari di molte società sono meno liquidi e più volatili rispetto a quelli di società simili in mercati più sviluppati. In vari Paesi esistono inoltre diversi livelli di supervisione e normativa sui cambi, sugli istituti finanziari e gli emittenti. Inoltre, il modo in cui i Partecipanti esteri possono investire in strumenti finanziari in determinati Paesi nonché le limitazioni su tali investimenti possono riguardare le attività di investimento dei Comparti.

Il debito dei "Paesi emergenti" è considerato ad alto rischio; potrebbe non rispettare i parametri minimi per ottenere anche un rating minimo e di conseguenza non ricevere alcun rating sull'affidabilità di credito da parte di agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. L'emittente o l'ente governativo che controlla il rimborso del debito di un Paese emergente potrebbe non essere in grado o non avere intenzione di rimborsare il capitale e/o gli interessi alle scadenze previste dai termini relativi a tale debito. Da ciò potrebbero derivare inadempienze da parte di Stati ed enti debitori. In tali evenienze il Fondo potrebbe avere possibilità limitate di ricorso legale contro l'emittente e/o il garante. In alcuni casi i ricorsi devono essere presentati davanti al tribunale della parte inadempiente e la possibilità del detentore di titoli di debito di governi esteri di ottenere ricorso potrà essere influenzata dal clima politico regnante in tale Paese. Inoltre, non è possibile garantire che i detentori di titoli di debito commerciali non contestino il pagamento ai detentori d'obbligazioni d'altri governi esteri in caso d'inadempienza degli accordi di prestito con banche commerciali.

I sistemi di regolamento nei Mercati Emergenti possono essere meno organizzati di quelli dei mercati sviluppati e ciò potrebbe comportare dei ritardi nella liquidazione; la liquidità o gli strumenti finanziari dei Comparti potrebbero inoltre essere compromessi a causa di disguidi o difetti nei sistemi.

In particolare le prassi di mercato potrebbero richiedere il pagamento prima della consegna dello strumento finanziario acquistato oppure la consegna di uno strumento finanziario prima che sia effettuato il relativo pagamento. In questi casi, l'inadempienza di un intermediario o di una banca (la "Controparte"), per il cui tramite è effettuata la transazione, potrebbe comportare una perdita a discapito dei Comparti che investono in strumenti finanziari nei Mercati Emergenti.

Il Fondo, dove possibile, cercherà di rivolgersi a Controparti con uno status finanziario tale da ridurre il rischio.

Non è comunque possibile garantire che il Fondo possa eliminare con certezza il rischio per i Comparti, soprattutto per il fatto che le Controparti operanti nei Mercati Emergenti mancano spesso di controlli appropriati e di risorse finanziarie presenti, invece, nei Paesi più sviluppati.

A causa delle incertezze che caratterizzano il funzionamento dei sistemi di regolamento nei singoli mercati, c'è il pericolo che nascano rivendicazioni conflittuali vertenti sugli strumenti finanziari detenuti dai Comparti o che vengono da questi trasferiti. Gli schemi di compensazione possono essere inesistenti, limitati o inadeguati a soddisfare le rivendicazioni del Fondo in uno di questi casi.

In alcuni Paesi dell'Europa orientale la proprietà dei beni immobili non è definita con chiarezza. Conseguentemente, l'investimento in Valori Mobiliari emessi da società titolari di tali beni immobili in Europa orientale potrebbe essere esposto ad un maggior grado di rischiosità.

Gli investimenti in Russia sono attualmente esposti a maggiori rischi legati alla proprietà ed alla custodia degli strumenti finanziari. In Russia proprietà e custodia sono documentate da iscrizioni nei libri di una società o del conservatore del registro (che non è un Agente né è responsabile verso la Depositaria). La Depositaria né alcuno dei corrispondenti locali né alcun sistema efficiente di deposito centrale detiene i certificati rappresentativi della titolarità delle società russe. In seguito a ciò e per via della mancanza di una normativa statale efficiente e messa in atto, il Fondo potrebbe perdere la registrazione e la titolarità di strumenti finanziari russi in seguito a frode, negligenza o semplice omissione. Inoltre gli strumenti finanziari russi presentano un rischio di custodia maggiore in quanto, secondo le prassi vigenti sul mercato, sono detenuti in custodia presso istituzioni russe senza adeguata copertura assicurativa in caso di furto, distruzione o inadempienza durante tale custodia.

Alcuni Comparti del Fondo possono investire una quota significativa del totale delle proprie attività in titoli o obbligazioni societarie emessi da società residenti, costituite o operanti in Russia, nonché, a seconda dei casi, in titoli di debito del governo russo, come più ampiamente descritto nella politica di investimento di ciascun Comparto interessato. Gli investimenti in Valori Mobiliari e in Strumenti del Mercato Monetario non quotati presso una borsa valori o scambiati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro o in un Altro Stato ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010, inclusi i Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario russi, non potranno superare il 10% delle attività del relativo Comparto.

I mercati russi potrebbero essere in effetti esposti a rischi di liquidità, e la liquidazione degli investimenti potrebbe pertanto essere lunga o difficile. Tuttavia, gli investimenti in Valori Mobiliari e in Strumenti del Mercato Monetario quotati o scambiati sul Russian Trading System e sulla Moscow Interbank Currency Exchange non saranno limitati al 10% delle attività del relativo Comparto essendo riconosciuti come Mercati Regolamentati.

Il Russian Trading System è stato costituito nel 1995 al fine di combinare i recinti dei siti di contrattazione distinti a livello regionale in un mercato dei titoli russo, unificato e regolamentato. Questo mercato quota, specificamente, i principali titoli russi.

Il Russian Trading System stabilisce il prezzo di mercato di un'ampia gamma di azioni e obbligazioni. I dati di negoziazione sono diffusi in tutto il mondo attraverso le società fornitrici di informazioni finanziarie, quali Reuters e Bloomberg.

La Moscow Interbank Currency Exchange è la base del sistema nazionale di negoziazione nei settori valutario, azionario e dei derivati del mercato finanziario, che copre Mosca e i centri finanziari e industriali più importanti della Russia.

Insieme ai propri partner del Gruppo MICEX (la MICEX Stock Exchange, la MICEX Settlement House, il National Depository Center, le borse regionali ed altro), la MICEX fornisce servizi di regolamento e compensazione nonché servizi di deposito a circa 1500 organizzazioni e partecipanti del mercato azionario.

Infine, alcuni Comparti possono investire in titoli di debito di Paesi che stanno al momento negoziando o potranno in futuro negoziare l'adesione all'UE, il cui merito di credito è normalmente inferiore a quello dei titoli di stato emessi da Paesi già appartenenti all'UE, ma relativamente ai quali ci si può attendere il pagamento di cedole più elevate.

2. Investimento in titoli ad alto rendimento o sub-Investment Grade

Alcuni Comparti possono investire in titoli ad alto rendimento o sub-Investment Grade. L'investimento in tali titoli a più alto rendimento ha carattere speculativo e comporta solitamente un maggior rischio di mercato e di credito; per tali strumenti finanziari esiste il rischio che l'emittente non sia in grado di rispettare il pagamento d'interessi e capitale (rischio di credito); i titoli possono inoltre essere soggetti a maggiore volatilità dei prezzi per via di fattori quali sensibilità ai tassi d'interesse, percezione del mercato in termini d'affidabilità creditizia dell'emittente e liquidità generale del mercato.

3. Rischio cambio/valutario

Sebbene Classi di Quote diverse possano essere denominate in una determinata Valuta di Offerta, le attività di tali Classi di Quote potranno essere investite in strumenti finanziari denominati in altre valute. Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto, espresso nella propria Valuta Base, sarà esposto a fluttuazioni in base alle variazioni del tasso di cambio tra la Valuta Base del Comparto e le divise in cui sono denominati gli investimenti effettuati dal Comparto stesso. Il Comparto potrà quindi essere esposto al rischio di cambio valutario. Non sempre è possibile o attuabile coprire l'esposizione al rischio cambio/valutario.

I Gestori o i Sub-Gestori degli Investimenti potranno concludere operazioni valutarie (nei limiti indicati nell'Articolo 16 del Regolamento di Gestione) a loro esclusiva discrezione, ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e a fini di copertura.

Non vi è alcuna garanzia circa l'efficacia o i vantaggi di tali operazioni di copertura o l'esistenza di una copertura in qualsiasi momento.

4. Investimento in valute

I Comparti il cui obiettivo primario è l'investimento in valute cercheranno di sfruttare le fluttuazioni dei tassi di cambio internazionali, attraverso l'utilizzo di derivati su valuta estera e tassi di interesse. Ciò significa che può insorgere un rischio valutario superiore al normale. Nel breve periodo ciò può essere rappresentato da ampie, imprevedibili fluttuazioni del prezzo delle Quote e nel lungo periodo da una performance negativa dovuta ad andamenti imprevisti del mercato o delle valute.

5. Rischio di mercato

Alcune borse valori, Mercati Regolamentati e Altri Mercati Regolamentati, in cui un Comparto potrà investire potrebbero di tanto in tanto risultare illiquidi, senza sufficiente liquidità oppure caratterizzati da elevata volatilità. Ciò si potrà ripercuotere sul momento e sul prezzo al quale un Comparto potrebbe liquidare le posizioni, per soddisfare le richieste di rimborso o altri requisiti di finanziamento.

6. Investimenti in titoli collegati a ipoteche e titoli garantiti da attività

Alcuni Comparti ed, in particolare, i Comparti Obbligazionari e i Comparti Monetari, potranno investire in strumenti derivati ipotecari ed in note strutturate, tra cui titoli garantiti da ipoteche e da attività. I titoli garantiti da ipoteca pass-through rappresentano partecipazioni in "pool" di ipoteche in cui i pagamenti in conto interessi e conto capitale sugli strumenti finanziari sono effettuati mensilmente, in realtà i pass-through sono pagamenti mensili effettuati dai singoli mutuatari sui mutui ipotecari sottostanti gli strumenti finanziari.

Il rimborso anticipato o ritardato del capitale rispetto a un previsto piano di rimborso sui titoli garantiti da ipoteca pass-through detenuti dai Comparti (in seguito al rimborso anticipato o ritardato del capitale sui mutui ipotecari sottostanti) può tradursi in un tasso di rendimento inferiore al momento del reinvestimento di tale capitale da parte dei Comparti. Inoltre, come avviene generalmente con i titoli a reddito fisso rimborsabili, se i Comparti avevano acquistato i titoli sopra la pari, un eventuale rimborso che dovesse avvenire prima del previsto ridurrebbe il valore del titolo in ordine al premio pagato. L'aumento o il calo dei tassi d'interesse comportano un parallelo aumento o calo del valore di un titolo collegato a ipoteche, ma non nella stessa misura riscontrata con altri titoli a reddito e scadenza fissi senza caratteristiche di rimborso o richiamo.

Su alcuni titoli garantiti da ipoteca pass-through il pagamento in conto capitale e interessi (ma non il valore di mercato degli strumenti finanziari stessi) può essere garantito dal Governo USA o da agenzie o enti del Governo USA (garanzie avallate solo dal potere discrezionale del Governo USA di acquistare le obbligazioni dell'agenzia). Alcuni titoli garantiti da ipoteca pass-through creati da emittenti non pubblici possono essere garantiti

da varie forme di assicurazioni o garanzie, mentre altri strumenti finanziari possono usufruire solo della garanzia ipotecaria sottostante.

Alcuni Comparti possono investire in collateralised mortgage obligations (“CMO”) (obbligazioni ipotecarie garantite), che sono prodotti strutturati garantiti dal sottostante portafoglio di titoli ipotecari pass-through.

Come una normale obbligazione, gli interessi e il capitale anticipato su una CMO vengono pagati di norma mensilmente. Le CMO possono essere garantite da mutui ipotecari commerciali o residenziali, ma più spesso sono collegate a portafogli di titoli ipotecari residenziali pass-through garantiti dal Governo USA, dalle sue agenzie o dai suoi enti. Le CMO sono organizzate in varie classi, ciascuna con una propria durata media prevista e/o una scadenza dichiarata. I pagamenti mensili in conto capitale, compresi gli acconti, vengono ripartiti tra le varie classi in base ai termini previsti dagli strumenti e le variazioni dei tassi di rimborso anticipato o le supposizioni possono avere conseguenze notevoli sulla vita media prevista e sul valore atteso di una determinata classe.

Alcuni Comparti possono investire in titoli assistiti da garanzia ipotecaria con interessi scorporati, solo capitale o solo interessi. I titoli con garanzia ipotecaria e interessi scorporati sono esposti a una maggior volatilità rispetto agli altri strumenti finanziari assistiti da garanzia ipotecaria.

I primi, che vengono acquistati notevolmente sopra la pari o sotto la pari, solitamente sono molto sensibili non solo alle variazioni dei tassi d’interesse prevalenti, ma anche al tasso dei pagamenti in conto capitale (compresi i rimborsi anticipati) sulle sottostanti attività ipotecarie collegate; ne deriva che, se il tasso dei pagamenti in conto capitale è di gran lunga superiore o inferiore al previsto, il rendimento di tali titoli alla scadenza ne può risentire notevolmente.

Inoltre i titoli garantiti da ipoteca con interessi scorporati possono essere meno liquidi di altri titoli esenti da tale struttura e diventano più volatili in caso di andamento sfavorevole dei tassi d’interesse.

Con il lancio e l’offerta di nuove tipologie di titoli collegati alle ipoteche, il Gestore degli Investimenti valuterà se effettuare investimenti in tali titoli, fermo restando che siano negoziati in un mercato riconosciuto.

I Valori Mobiliari garantiti da attività rappresentano una partecipazione in un flusso monetario oppure sono garantiti o pagabili da tale flusso monetario generato da determinate attività, sovente un portafoglio di attività affini quali crediti su automezzi o saldi attivi verso utenti di carte di credito, mutui indicizzati per la casa, crediti per l’edilizia abitativa od obbligazioni derivanti da prestiti bancari.

Infine, questi Comparti potranno investire anche in collateralised loan obligations (CLO) (obbligazioni con prestiti garantiti) il cui sottostante sia formato da prestiti.

7. Prodotti strutturati

I Comparti possono investire in prodotti strutturati. Questi comprendono partecipazioni in entità costituite solo allo scopo di ristrutturare le caratteristiche finanziarie di alcuni altri investimenti.

Questi investimenti vengono acquistati da tali entità che poi emettono Valori Mobiliari (i prodotti strutturati) garantiti dagli investimenti sottostanti o rappresentanti diritti su tali investimenti. Il flusso monetario sugli investimenti sottostanti può essere ripartito tra i prodotti strutturati di nuova emissione al fine di creare Valori Mobiliari con caratteristiche di investimento diverse quali scadenze variabili, priorità di pagamento o disposizioni sui tassi d’interesse; l’entità dei pagamenti effettuati in riferimento agli investimenti strutturati dipende dall’ammontare del flusso monetario sugli investimenti sottostanti.

Qualora ciò sia nel migliore interesse dei Partecipanti, alcuni Comparti possono altresì investire in credit-linked note emesse da istituti finanziari di primaria importanza. L’impiego di credit-linked note può consentire di superare alcuni problemi e attenuare una serie di rischi associati all’investimento diretto nelle attività sottostanti.

Le credit-linked note collegate a titoli, strumenti finanziari, panieri o indici sottostanti, in cui il relativo Comparto è autorizzato ad investire, sono soggette sia al rischio emittente sia al rischio intrinseco all'attività sottostante.

Qualora tali credit-linked note siano negoziate sui Mercati Regolamentati, il Comparto sarà tenuto ad osservare i limiti di investimento descritti all'Articolo 16.1 C del Regolamento di Gestione.

Qualora tali credit-linked note non siano negoziate sui Mercati Regolamentati, esse saranno considerate equivalenti ai Valori Mobiliari come meglio descritto nell'Articolo 16.1 B del Regolamento di Gestione.

I limiti di investimento si applicheranno all'emittente di tale strumento finanziario e all'attività sottostante in pari misura.

I Comparti possono investire anche in titoli indicizzati che si configurano come Valori Mobiliari collegati all'andamento di determinati titoli, indici, tassi d'interesse o tassi di cambio. Secondo i termini di emissione, tali titoli possono prevedere l'allineamento, al rialzo o al ribasso, degli importi in conto capitale o solo dei tassi d'interesse cedolari, alla scadenza o a determinate date di pagamento cedola per riflettere in vario modo i movimenti del mercato o dello strumento finanziario sottostante nel periodo in cui l'obbligazione è in circolazione.

I prodotti strutturati sono esposti ai rischi legati al mercato o ai titoli sottostanti e possono essere soggetti a maggior volatilità rispetto agli investimenti effettuati direttamente nel mercato o nei titoli sottostanti. I prodotti strutturati possono comportare il rischio di perdita dei pagamenti in conto capitale e/o interessi in seguito ad oscillazioni del mercato o dello strumento finanziario.

8. Investimenti in titoli emessi da società in crisi

Alcuni Comparti possono investire in titoli emessi da società in crisi. Questi titoli possono essere oggetto di procedura fallimentare o comunque in situazione di insolvenza riguardo al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al momento dell'acquisto da parte del Comparto ovvero sono dotati di un rating creditizio tra i più bassi (Ca o inferiore assegnato da Moody's o CC o inferiore assegnato da Standard & Poor's) o sono investimenti privi di rating creditizio ritenuti dal Gestore degli Investimenti del relativo Comparto di qualità comparabile. L'investimento in titoli emessi da società in crisi è speculativo e comporta un rischio significativo. I titoli emessi da società in crisi spesso non producono rendimenti mentre sono in circolazione, inoltre è possibile che il Comparto debba sostenere talune spese straordinarie per proteggere e recuperare il proprio investimento. Di conseguenza, nella misura in cui il Comparto cerchi la rivalutazione del capitale mediante l'investimento in titoli emessi da società in crisi, la capacità del Comparto di conseguire un reddito corrente per i propri Partecipanti può diminuire.

Il Comparto sarà altresì esposto ad una significativa incertezza riguardo a quando, in che modo, e per quale valore, le obbligazioni di cui fanno fede i titoli emessi da società in crisi saranno alla fine soddisfatte (ad esempio, mediante la liquidazione degli attivi del debitore, un'offerta di scambio o un programma di ristrutturazione che coinvolga tali titoli ovvero il pagamento di un certo ammontare in adempimento dell'obbligazione). Inoltre, anche qualora venga formulata un'offerta di scambio o venga adottato un programma di ristrutturazione rispetto ai titoli emessi da società in crisi detenuti dal Comparto, non può essere fornita alcuna garanzia che i titoli o gli altri attivi ricevuti dal Comparto in relazione a tale offerta di scambio o programma di ristrutturazione non presentino un valore o un potenziale di rendimento inferiori a quelli previsti nel momento in cui l'investimento è stato effettuato. Inoltre, qualsiasi titolo ricevuto dal Comparto al completamento di un'offerta di scambio o di un programma di ristrutturazione può essere soggetto a limitazioni riguardo alla possibilità di rivendita. Quale conseguenza della partecipazione del Comparto alle trattative concernenti un'eventuale offerta di scambio o un programma di ristrutturazione riguardo ad un emittente dei titoli in questione, la facoltà del Comparto di liquidare velocemente tali titoli può subire restrizioni.

9. Rischi speciali legati alle strategie di copertura ed incremento del reddito

Ogni Comparto può adottare varie strategie di portafoglio tese a ridurre determinati rischi cui sono esposti i propri investimenti ed a incrementare il rendimento. Tali strategie possono comprendere l'impiego di opzioni, contratti a termine, contratti su cambi, swap, (credit default swaps (di seguito "Credit Default Swaps", come definiti nell'Articolo 16.2 del Regolamento di Gestione), swap su tassi di interesse, equity swaps, swaptions, total return swaps, currency swaps e inflation-linked swaps) futures e opzioni su tali contratti inclusi gli indici azionari e obbligazionari internazionali, come descritto nel Regolamento di Gestione.

L'utilizzo di derivati e di altre tecniche e strumenti finanziari comporta un rischio assai maggiore rispetto agli strumenti di investimento ordinari. Pertanto, non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento del singolo Comparto sia effettivamente realizzato.

Inoltre, l'uso di derivati, tecniche e di strumenti comporta un rischio specifico, principalmente collegato all'effetto leva, per cui possono determinarsi rilevanti passività utilizzando mezzi finanziari relativamente ridotti. Questo è il rischio associato all'utilizzo di risorse finanziarie relativamente ridotte per assumere un grande numero di impegni.

10. Considerazioni speciali sul rischio per gli investitori dei Comparti azionari che investono prevalentemente in titoli azionari ed in strumenti finanziari ad essi collegati

La compravendita di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati comporta una serie di rischi, i principali dei quali sono la volatilità dei mercati dei capitali in cui tali titoli sono negoziati e il rischio generale di insolvenza relativo agli emittenti delle azioni, inclusi gli index/basket certificates. Gli index/basket certificates raramente danno diritto alla restituzione del capitale investito o al pagamento di interessi o dividendi; il calcolo del basket o dell'indice di riferimento di solito tiene conto del costo e/o delle commissioni; la restituzione del capitale investito è di solito interamente dipendente dal risultato dell'indice o del basket di riferimento. Sebbene gli index/basket certificates siano titoli di debito il rischio agli stessi associato è, tra l'altro, di tipo azionario, in quanto il risultato del certificato dipende da quello di un indice o di un basket che a sua volta dipende dal risultato delle rispettive componenti (cioè titoli). Il valore dei certificates che riflettono in modo inverso l'andamento delle proprie componenti sottostanti può diminuire in caso di rialzo dei mercati. Il rischio che il Comparto interessato possa perdere in tutto o in parte il suo valore non può essere escluso.

Gli investitori potenziali devono essere consapevoli dei rischi aggiuntivi nonché dei rischi generali di prezzo dell'investimento in azioni. Scegliendo i titoli azionari sulla base del loro potenziale rendimento piuttosto che in base al Paese, all'origine o al settore industriale, il risultato non dipenderà dai trend generali quali rappresentati, ad esempio, nei grandi indici di mercato.

Gli strumenti finanziari collegati ai titoli azionari comprendono i warrants che conferiscono al Sottoscrittore il diritto di sottoscrivere un determinato numero di azioni ordinarie di una determinata società ad un prezzo prestabilito per un periodo fisso.

Il costo di tale diritto sarà sostanzialmente inferiore al costo dell'azione stessa. Di conseguenza i movimenti di prezzo delle azioni si ripercuoteranno sui movimenti di prezzo del warrant con un effetto moltiplicatore, chiamato effetto leva. Maggiore è l'effetto leva, più interessante diventa il warrant. Confrontando il premio versato per tale diritto, su una selezione di warrants, con l'effetto leva, è possibile stimare il loro valore relativo. Premio ed effetto leva possono aumentare o diminuire in base alle aspettative dei Sottoscrittori.

I warrants sono quindi più volatili e più speculativi delle azioni ordinarie. I Sottoscrittori debbono essere avvertiti del fatto che i prezzi dei warrants sono estremamente volatili e che, inoltre, non è sempre possibile disporre. L'effetto leva associato ai warrants può condurre alla perdita dell'intero prezzo o premio del singolo warrant interessato.

11. Depository Receipts

Gli investimenti in un determinato Paese possono essere effettuati mediante investimenti diretti in tale mercato, oppure mediante "depository receipts" (polizze di deposito) negoziate su altre borse internazionali, per avvantaggiarsi della maggior liquidità di un determinato strumento finanziario nonché per sfruttare altri vantaggi. Una "depository receipt" negoziata su un mercato idoneo è considerata uno strumento finanziario atto ad essere

trasferito, indipendentemente dall'idoneità del mercato in cui lo strumento finanziario è localmente negoziato.

12. Considerazioni speciali sul rischio degli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione

In generale, i titoli azionari e gli strumenti finanziari ad essi collegati di società a bassa e media capitalizzazione, a seconda dei casi, sono meno liquidi di quelli di società di maggiori dimensioni, in quanto i volumi degli scambi giornalieri possono determinare la minore liquidità dei titoli in oggetto. Inoltre i mercati in cui tali titoli sono negoziati tendono ad essere maggiormente volatili.

13. Investimenti in specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati

Laddove l'obiettivo di investimento limiti gli investimenti a specifici Paesi, settori, regioni o mercati, la diversificazione può essere limitata. La performance può differire significativamente dall'andamento generale dei mercati azionari globali.

14. Investimenti nel settore immobiliare

Gli investimenti in titoli di società operanti principalmente nel settore immobiliare sono soggetti a particolari rischi che includono: la natura ciclica dei titoli immobiliari, le condizioni del settore a livello generale e locale, l'eccessiva concorrenza nelle costruzioni o nello sviluppo, l'aumento della tassazione sugli immobili e dei costi di gestione, i cambiamenti della popolazione ed il loro impatto sul rendimento dell'investimento, le modifiche alle normative edilizie, le perdite collegate a danni o a pronunce giurisdizionali, il rischio ambientale, i vincoli di diritto amministrativo sulle locazioni, le variazioni nelle valutazioni connesse al contesto ambientale, il rischio dei tassi di interesse, i cambiamenti associati all'interesse negli immobili da parte dei locatari, gli aumenti dell'uso e altri fattori di influenza del mercato immobiliare.

15. Investimenti in Quote o azioni di OIC o OICVM

Quando vengono effettuati investimenti in Quote di alcuni Comparti del Fondo, che a loro volta possono investire in altri OIC o OICVM, gli investitori sono soggetti al rischio di duplicazione degli oneri e commissioni ad eccezione del caso in cui il Comparto investa in un altro OIC o OICVM gestito dalla Società di Gestione o promosso dal promotore del Fondo, in quanto in tal caso al Comparto non verranno addebitate commissioni di sottoscrizione o di rimborso relativamente a tale investimento.

16. Reinvestimento della garanzia ricevuta in relazione al prestito titoli e ad operazioni di pronti contro termine

Il Fondo può investire la garanzia ricevuta in relazione al prestito titoli e ad operazioni di pronti contro termine. Il reinvestimento della garanzia implica i rischi connessi al tipo di investimento effettuato.

Sebbene il Fondo debba evitare un'eccessiva concentrazione dei suoi reinvestimenti a livello di emittente e strumento finanziario, il reinvestimento della liquidità ricevuta a titolo di garanzia non sarà soggetto alle regole di diversificazione di norma applicabili al Fondo.

Il reinvestimento di tale garanzia può creare un effetto leva che sarà preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione globale del Fondo.

17. Esposizione globale

Il Fondo deve impiegare un processo di gestione del rischio che gli consenta di monitorare e misurare in qualunque momento il rischio insito nelle posizioni dei portafogli e il loro contributo al profilo di rischio complessivo degli stessi.

Rispetto agli strumenti finanziari derivati, il Fondo deve impiegare un procedimento per la valutazione accurata e indipendente del valore dei derivati OTC di cui all'Articolo 16 del Regolamento di Gestione, e dovrà inoltre garantire che l'esposizione globale di ciascun Comparto al rischio rispetto agli strumenti finanziari derivati non superi il valore netto totale e del suo portafoglio.

L'esposizione globale al rischio è calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio controparte, i futuri andamenti del mercato e il tempo disponibile per liquidare le posizioni.

Ogni Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, secondo la propria politica di investimento ed entro i limiti stabiliti negli Articoli 16.1 e 16.2 del Regolamento di Gestione, a condizione che l'esposizione agli attivi sottostanti non superi, nel complesso, i limiti di investimento stabiliti nell'Articolo 16.1 del Regolamento di Gestione.

Il Comparto può utilizzare il metodo "Valore a Rischio" (VaR) per calcolare la propria esposizione globale al rischio ed assicurare che tale esposizione globale al rischio relativa agli strumenti finanziari derivati non superi il Valore Patrimoniale Netto totale di tale Comparto.

Si richiama l'attenzione dei Partecipanti sulla potenziale leva addizionale che potrebbe risultare dall'utilizzo di un metodo VaR per calcolare l'esposizione globale al rischio relativo agli strumenti finanziari derivati per il Comparto di riferimento.

Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati su indice, tali investimenti non devono necessariamente essere considerati per l'applicazione dei limiti stabiliti nell'Articolo 16.1 punto C (a) (1)-(5), (8), (9), (13) e (14) del Regolamento di Gestione.

Qualora i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario includano un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione per l'applicazione delle disposizioni stabilite nella presente Sezione.

18. Sub-sottoscrizione

Il Gestore degli Investimenti può intraprendere operazioni di sub-sottoscrizione per conto di un Comparto. In un'operazione di sottoscrizione una banca, un intermediario, un azionista maggiore della società o altra parte collegata o non collegata può sottoscrivere un'intera emissione di titoli. Un Comparto a sua volta può sottoscrivere in via subordinata una parte di tale emissione di titoli ai sensi di un'operazione di sub-sottoscrizione. Il Gestore degli Investimenti può intraprendere operazioni di sub-sottoscrizione solo in relazione a titoli in cui il Comparto di riferimento potrebbe altrimenti investire direttamente in conformità all'obiettivo e alle politiche di investimento del Comparto e ai relativi limiti di investimento. Un Comparto deve mantenere in qualsiasi momento attività liquide sufficienti ovvero titoli prontamente negoziabili a copertura degli obblighi previsti da qualsiasi accordo di sub-sottoscrizione.

19. Investimento in strumenti finanziari derivati

Alcuni Comparti possono investire una parte dei loro attivi in strumenti finanziari derivati. I rischi implicati da tali strumenti e tecniche, che possono essere estremamente complessi e implicare il ricorso alla leva finanziaria, comprendono: (1) rischi di credito (l'esposizione alla possibilità di una perdita risultante dall'inadempimento di una controparte ai propri obblighi finanziari); (2) rischio di mercato (movimenti avversi dei prezzi di uno strumento finanziario); (3) rischi legali (le caratteristiche di un'operazione o la capacità giuridica di una parte di stipulare la stessa potrebbero rendere il contratto finanziario inapplicabile e l'insolvenza o il fallimento di una controparte potrebbero rendere nulli diritti contrattuali altrimenti applicabili); (4) rischio operativo (controlli inadeguati, procedure inadeguate, errore umano, guasto al sistema o dolo); (5) rischio relativo alla documentazione (esposizione a perdite causate da documentazione inadeguata); (6) rischio di liquidità (esposizione a perdite causate dall'impossibilità di chiudere anticipatamente una posizione in derivati); (7) rischi di sistema (il rischio che le difficoltà finanziarie all'interno di un'istituzione o il dissesto in un mercato di primaria importanza causino danni finanziari incontrollabili al sistema finanziario); (8) rischio di concentrazione (esposizione a perdite dovute alla concentrazione di rischi strettamente collegati quale l'esposizione ad un particolare settore o l'esposizione legata ad un particolare soggetto); e (9) rischio di regolamento (il rischio esistente quando una parte di un'operazione ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi di un contratto ma non ha ancora ricevuto la controprestazione dalla propria controparte).

L'uso di tecniche derivate implica alcuni rischi aggiuntivi, tra cui (i) la dipendenza dalla capacità di predire i movimenti dei prezzi dei titoli oggetto di copertura; (ii) la correlazione imperfetta tra i movimenti dei titoli su cui si basa il derivato e i movimenti degli attivi del portafoglio sottostante; nonché (iii) possibili impedimenti ad una gestione efficace del portafoglio o alla capacità di adempiere ad obblighi a breve termine poiché una percentuale degli attivi in portafoglio è tenuta separata a copertura degli obblighi di un Comparto.

Inoltre, coprendo una determinata posizione, qualsiasi potenziale profitto da un apprezzamento di tale posizione può essere limitato.

20. Rischio di Controparte

Come descritto in modo più completo nella politica d'investimento, alcuni Comparti possono stipulare contratti derivati, negoziati OTC, tra cui contratti swaps. Questi contratti possono esporre il Comparto in questione a rischi legati al merito creditizio della Controparte con cui sono stipulati e alla sua capacità di rispettare i termini del contratto stesso. Conformemente all'obbligo di best execution e in qualsiasi momento in cui sia nel migliore interesse del Comparto e dei suoi Partecipanti, un Comparto potrà inoltre stipulare tali contratti derivati negoziati OTC con altre società che appartengono allo stesso Gruppo della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti.

21. Rischio di custodia

Gli attivi di un Comparto sono depositati presso la Depositaria e identificati nei registri della Depositaria come appartenenti ai Comparti di riferimento. Gli attivi, ad eccezione della liquidità, sono tenuti separati dagli altri attivi della Depositaria riducendo in tal modo, pur senza eliminare, il rischio di mancata restituzione in caso di fallimento della Depositaria. I depositi in contanti non sono tenuti separati e sono pertanto esposti ad un rischio maggiore in caso di fallimento.

Gli attivi di un Comparto sono inoltre detenuti da sub-depositari nominati dalla Depositaria in Paesi nei quali i Comparti investono e sono pertanto esposti al rischio di fallimento di tali sub-depositari. Un Comparto può investire in mercati in cui i sistemi di custodia o regolamento non sono pienamente sviluppati, in cui gli attivi sono detenuti da sub-depositari e in cui può esserci il rischio che la Depositaria possa non essere responsabile della restituzione di tali attivi.

22. Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto

Il Gestore degli Investimenti, o un'altra società del gruppo a cui appartiene il Gestore degli Investimenti, può prendere decisioni di investimento, avviare operazioni e mantenere posizioni di investimento per uno o più clienti, che possono impattare sugli interessi di altri clienti e dar vita ad un conflitto di interesse per il Gestore degli Investimenti, in particolare se la società e/o i dipendenti della stessa ottengono compensi maggiori da un mandato, prodotto o cliente piuttosto che da un altro. Tali conflitti emergono, ad esempio, quando il Gestore degli Investimenti o un'altra società del gruppo a cui appartiene il Gestore degli Investimenti, acquistano e vendono lo stesso titolo nello stesso momento per clienti diversi o mantengono posizioni di mercato sullo stesso strumento con un'esposizione di mercato in direzioni opposte nello stesso momento per clienti diversi.

Il Gestore degli Investimenti e i gestori dei portafogli individuali possono gestire mandati su posizioni solo lunghe, lunghe-corte o solo corte laddove tali conflitti di interesse possano essere particolarmente diffusi. Tali decisioni, operazioni o posizioni di investimento sono assunte, prese e mantenute in conformità alle politiche e prassi tese a garantire un'adeguata aggregazione e allocazione di negoziazioni e decisioni di investimento eseguite o prese senza creare un eccessivo vantaggio o svantaggio ad alcuno dei mandati, prodotti o clienti del Gestore degli Investimenti e in linea con i relativi mandati e linee guida di investimento per tali clienti.

In alcune situazioni, la gestione di tali conflitti può determinare una perdita di opportunità di investimento per i clienti o far sì che il Gestore degli Investimenti effettui negoziazioni o mantenga esposizioni di mercato diverse da quelle che effettuerebbe in assenza di tali conflitti, cosa che può incidere negativamente sulla performance degli investimenti.

Appendice IV: Benchmark per la misurazione del rischio e leva finanziaria

Comparti		Leva finanziaria attesa*	Portafoglio di riferimento (solo VaR relativo) 100% salvo diversamente stabilito	
Comparti Asset Allocation				
1.	Global Defensive 20	50%	80,00%	JP Morgan GBI EMU
			12,00%	MSCI Europe
			6,00%	MSCI North America
			2,00%	MSCI Pacific
2.	Global Balanced 50	50%	50%	JP Morgan GBI EMU
			50%	MSCI World
3.	Global Changes	25%	MSCI AC World Daily	
4.	StrategiePortfolio Absolut	50%	n.d.	
5.	StrategiePortfolio Balance	50%	27,10%	MSCI Emerging Markets
			26,00%	MSCI North America
			25,40%	STOXX Europe 600
			11,50%	MSCI Pacific
			5,00%	DJ UBS Gold Subindex
			5,00%	Dow Jones UBS Commodity
6.	StrategiePortfolio Wachstum	50%	27,10%	MSCI Emerging Markets
			26,00%	MSCI North America
			25,40%	STOXX Europe 600
			11,50%	MSCI Pacific
			5,00%	DJ UBS Gold Subindex
			5,00%	Dow Jones UBS Commodity
7.	StrategiePortfolio Chance	50%	27,10%	MSCI Emerging Markets
			26,00%	MSCI North America
			25,40%	STOXX Europe 600
			11,50%	MSCI Pacific
			5,00%	DJ UBS Gold Subindex
			5,00%	Dow Jones UBS Commodity

*La leva finanziaria è calcolata come la somma dei valori nozionali degli strumenti finanziari derivati utilizzati ed eccede il patrimonio netto di un Comparto.

Regolamento di Gestione

1. Il Fondo

Pioneer P.F. (il “Fondo”) è stato costituito il 20 novembre 2006 come organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il Fondo è costituito, in conformità alla Parte I della legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (la “Legge del 17 dicembre 2010”), nella forma di Fondo comune di investimento aperto (“fonds commun de placement”), come comproprietà, senza personalità giuridica, di Valori Mobiliari e altre attività ammesse dalla legge.

Il Fondo è costituito da vari Comparti (collettivamente denominati i “Comparti”, singolarmente il “Comparto”) costituiti ai sensi dell’Articolo 4 di questo Regolamento.

Il patrimonio di ciascun Comparto è gestito, esclusivamente e unicamente nell’interesse dei Sottoscrittori dello stesso (i “Sottoscrittori”), da **Pioneer Asset Management S.A.** (la “Società di Gestione”), una società costituita come società per azioni (“société anonyme”) ai sensi del capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010, appartenente al Gruppo bancario UniCredit e con sede legale in Lussemburgo.

Il patrimonio del Fondo è in custodia presso **Société Générale Bank & Trust** (la “Depositaria”). Il patrimonio del Fondo è tenuto separato da quello della Società di Gestione.

Acquistando Quote (le “Quote”) di uno o più Comparti, ciascun Sottoscrittore approva e accetta integralmente questo Regolamento di Gestione (il “Regolamento di Gestione”) in cui è disciplinato il rapporto contrattuale tra Sottoscrittori, Società di Gestione e Depositaria. Il Regolamento, ed eventuali modifiche future, devono essere depositati presso la Cancelleria della Corte Distrettuale; l’annuncio di tale deposito dovrà essere successivamente pubblicato nel “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (il “Mémorial”). Copie dello stesso saranno disponibili presso la Cancelleria della Corte Distrettuale del Lussemburgo.

2. La Società di Gestione

La Società di Gestione gestisce il patrimonio del Fondo nel rispetto del Regolamento di Gestione, a proprio nome ma a beneficio esclusivo dei Sottoscrittori del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è responsabile della politica di investimento dei Comparti nell’ambito degli obiettivi esposti nell’Articolo 3 e delle restrizioni elencate nell’Articolo 16.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha i più ampi poteri di amministrare e gestire ogni Comparto entro le restrizioni di cui all’Articolo 16, compresi - a titolo esemplificativo - l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione, lo scambio e il ricevimento di titoli e altre attività ammesse dalla legge nonché l’esercizio di tutti i diritti direttamente o indirettamente annessi alle attività del Fondo.

3. Obiettivi e politiche di investimento

L’obiettivo del Fondo è fornire ai Sottoscrittori un’ampia diversificazione degli investimenti nei principali mercati finanziari del mondo tramite una serie di Comparti divisi in nove gruppi principali, i Comparti a Capitale Protetto, i Comparti a Capitale Garantito, i Comparti Asset Allocation, i Comparti del Mercato Monetario, i Comparti Monetari, i Comparti Azionari, i Comparti Obbligazionari, i Comparti Absolute Return e i Comparti Commodities.

L’obiettivo di ogni Comparto è il conseguimento di una performance superiore a quella del mercato in cui esso investe, contenendo la volatilità e rispettando il principio della diversificazione del rischio.

Gli investitori hanno la possibilità di investire in uno o più Comparti e possono orientare la propria esposizione al rischio in base ad una divisione geografica o per categorie di attività.

4. Comparti e Classi di Quote

La gestione degli investimenti di ciascun Comparto è a cura di uno dei Gestori degli Investimenti, che può essere assistito da uno o più Sub-Gestori degli Investimenti.

Le politiche di investimento specifiche e le restrizioni applicabili a ciascun Comparto saranno fissate dalla Società di Gestione e divulgate nei documenti d'offerta del Fondo.

Per ogni Comparto sarà tenuto un distinto portafoglio di investimenti e attività. I vari portafogli saranno investiti separatamente secondo gli obiettivi e le politiche di investimento descritti nell'Articolo 3.

All'interno di ogni Comparto la Società di Gestione potrà di volta in volta definire le categorie di Classi di Quote in modo da corrispondere a (i) una politica di distribuzione specifica che preveda o non preveda il diritto alla distribuzione dei dividendi e/o (ii) una struttura specifica di commissioni di sottoscrizione e di riscatto e/o (iii) una struttura specifica per le commissioni di consulenza e gestione e/o (iv) una diversa distribuzione, servizi per i Sottoscrittori o altre commissioni, e/o (v) la valuta o l'unità valutaria in cui le Classi sono offerte (Valuta di Offerta) e basata sul tasso di cambio dello stesso Giorno di Valutazione tra tale valuta o unità valutaria e la Valuta Base del relativo Comparto e/o (vi) l'utilizzo di diverse tecniche di copertura finalizzate a proteggere nella Valuta Base del relativo Comparto il patrimonio e i rendimenti espressi nella Valuta di Offerta della rispettiva Classe di Quote contro oscillazioni di lungo periodo della loro Valuta di Offerta e/o (vii) specifiche giurisdizioni in cui sono vendute le Quote (viii) specifici canali di distribuzione e/o (ix) differenti tipi di investitori qualificati e/o (x) specifica protezione contro il rischio di cambio e/o (xi) altre caratteristiche che potrebbero essere definite dalla Società di Gestione di volta in volta, conformemente alla legge applicabile.

All'interno di un Comparto tutte le Quote della stessa Classe hanno uguali diritti e privilegi.

Maggiori informazioni, su diritti e su altre caratteristiche delle relative Classi di Quote, saranno divulgate nei documenti d'offerta del Fondo.

5. Le Quote

5.1. I Sottoscrittori

Fatto salvo quanto previsto nella sezione 5.4., qualsiasi persona fisica o giuridica può essere Sottoscrittore e, al pagamento del prezzo di sottoscrizione o acquisizione applicabile, possedere una o più Quote di qualsiasi Classe all'interno di ciascun Comparto.

Ogni Quota è indivisibile per quanto attiene ai diritti ad essa conferiti. Nei rapporti con la Società di Gestione o la Depositaria, i comproprietari, anche in conflitto tra loro, delle Quote nonché i nudi proprietari e gli usufruttuari delle stesse Quote possono decidere (i) che ognuno di essi può dare individualmente istruzioni relative alle Quote, tenendo presente che nessun ordine sarà evaso in nessuna Data di Valutazione allorquando siano conferite istruzioni contraddittorie, oppure (ii) che ognuno di essi deve dare congiuntamente tutte le istruzioni relative alle Quote, tenendo presente comunque che nessun ordine sarà evaso senza la conferma dello stesso da parte di tutti i comproprietari, dei titolari della nuda proprietà e degli usufruttuari (tutti i proprietari devono firmare le istruzioni). Il Conservatore del Registro e l'Agente incaricato dei trasferimenti dovranno garantire che l'esercizio dei diritti annessi alle Quote sarà sospeso in caso di istruzioni contraddittorie o in caso di assenza di tutte le firme dei comproprietari.

Né i Sottoscrittori né i loro eredi o successori potranno chiedere la liquidazione o la divisione del Fondo né avranno diritti sulla rappresentanza e la gestione del Fondo; morte, incapacità, fallimento o insolvenza degli stessi non avranno effetto alcuno sull'esistenza del Fondo.

5.2. Valuta di Offerta / Valuta Base / Valuta di Riferimento

Non si terranno assemblee generali dei Sottoscrittori; le Quote non conferiscono diritti di voto.

Le Quote di ciascun Comparto saranno emesse, senza valore nominale, nella valuta che la Società di Gestione vorrà stabilire e indicare nei documenti d'offerta del Fondo (la valuta di

emissione delle Quote di una determinata Classe di un Comparto sarà chiamata “Valuta di Offerta”).

Le attività e le passività di ciascun Comparto sono valutate nella sua valuta base (“Valuta Base”).

I conti aggregati del Fondo saranno mantenuti nella Valuta di riferimento del Fondo (“Valuta di Riferimento”).

5.3. Forma, proprietà e trasferimento di Quote

Le Quote di qualsiasi Comparto sono emesse solo in forma nominativa.

L'iscrizione del Sottoscrittore nel registro delle Quote ne attesta il diritto di proprietà. Ai Sottoscrittori è rilasciata la conferma scritta della titolarità del loro diritto. Non sono emessi certificati.

Le frazioni di Quote nominative possono essere emesse fino al terzo decimale, in seguito a sottoscrizione o a conversione di Quote.

Il titolo di proprietà sulle Quote è trasferito mediante iscrizione del nome del cessionario nel Registro dei Sottoscrittori, all'atto della consegna alla Società di Gestione di un documento di trasferimento debitamente redatto e sottoscritto dal cedente e dal cessionario dove applicabile.

5.4. Limitazioni alla sottoscrizione e alla proprietà

La Società di Gestione, in qualsiasi momento e a propria discrezione, potrà sospendere temporaneamente, cessare o limitare l'emissione di Quote a favore di persone fisiche o giuridiche residenti o costituite in determinati Paesi o territori. La Società di Gestione potrà inoltre impedire ad alcune persone fisiche o giuridiche di acquisire o detenere Quote, direttamente o come beneficiari, qualora tale misura sia necessaria per la tutela del Fondo o di qualsiasi Comparto, della Società di Gestione o dei Sottoscrittori del Fondo o di qualsiasi Comparto.

Inoltre la Società di Gestione potrà ordinare al Conservatore del Registro e all'Agente incaricato dei trasferimenti di:

- (a) non accettare una richiesta di Quote;
- (b) rimborsare in qualsiasi momento le Quote detenute dai Sottoscrittori che sono esclusi dall'acquisto o dalla tenuta di tali Quote.

Se la Società di Gestione comunica a un Sottoscrittore il rimborso obbligatorio per uno dei motivi sopra esposti, tale Sottoscrittore cesserà di aver diritto alle Quote indicate nell'avviso di rimborso subito dopo la chiusura dell'attività alla data specificata nella comunicazione.

6.1. Emissione di Quote

6.1. Emissione di Quote

Dopo la data o il periodo di offerta iniziale delle Quote di un determinato Comparto, la Società di Gestione potrà emettere le Quote di tale Comparto su base continuativa.

La Società di Gestione opererà in qualità di Distributore e potrà nominare uno o più Agenti incaricati del collocamento e distribuzione delle Quote o dei connessi servizi di trasmissione e prevedere diverse procedure operative (per operazioni di sottoscrizione, switch e rimborso) in funzione dell'Agente. La Società di Gestione affiderà ad essi le mansioni e riconoscerà le commissioni che saranno indicate nei documenti d'offerta del Fondo.

La Società di Gestione potrà imporre restrizioni sulla frequenza di emissione delle Quote di Classi dei relativi Comparti; la Società di Gestione potrà, in particolare, decidere di emettere le Quote di Classi del relativo Comparto solo durante uno o più periodi di offerta o con altra frequenza che sarà comunque indicata nei documenti d'offerta del Fondo.

In ogni Comparto le Quote saranno emesse il Giorno Lavorativo (come definito nel Prospetto) indicato dalla Società di Gestione, che sia un giorno di valutazione per il relativo

Comparto (“Giorno di Valutazione”); la Società di Gestione ha comunque il diritto di sospendere temporaneamente tale emissione secondo quanto previsto dall’Articolo 17.3. Il prezzo di negoziazione di ciascuna Quota sarà il Valore Patrimoniale Netto per Quota della relativa Classe nel relativo Comparto, fissato secondo le disposizioni dell’Articolo 17, il Giorno di Valutazione in cui il Conservatore del Registro e l’Agente incaricato dei trasferimenti ricevono la richiesta di sottoscrizione di Quote, inclusa una commissione di sottoscrizione (se applicabile) in forma di percentuale del Valore Patrimoniale Netto, che sarà retrocessa al Distributore o agli Agenti. Nel rispetto della legge, dei regolamenti, dei regolamenti di borse valori o delle prassi bancarie vigenti in un Paese in cui è effettuata una sottoscrizione, potranno essere addebitati ulteriori costi e imposte.

I Sottoscrittori potranno essere tenuti a compilare una domanda di sottoscrizione delle Quote o altri documenti soddisfacenti per il Fondo o il Distributore ovvero i suoi (eventuali) Agenti, specificando l’ammontare del previsto investimento. Le domande di sottoscrizione sono disponibili presso il Conservatore del Registro e l’Agente incaricato dei trasferimenti oppure presso il Distributore o i suoi (eventuali) Agenti. Per le sottoscrizioni successive, le istruzioni potranno essere impartite via fax, telefono, posta o qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo dalla Società di Gestione.

I pagamenti saranno effettuati entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione nella Valuta di Offerta della relativa Classe del relativo Comparto o in qualsiasi altra valuta specificata dall’investitore (nel qual caso il costo di qualsiasi cambio sarà a carico del Sottoscrittore e il tasso di tale cambio sarà quello del relativo giorno di Valutazione). In mancanza del pagamento le richieste saranno considerate annullate, tranne nel caso di sottoscrizioni fatte mediante un Agente per le quali i pagamenti possono pervenire in un arco di tempo diverso, in tale ipotesi l’Agente dovrà informare il relativo Sottoscrittore della procedura utilizzata per quella sottoscrizione. Potranno essere applicati termini più brevi per alcuni Comparti come descritto in maniera più dettagliata nei documenti di offerta del Fondo.

Salvo ove diversamente stabilito nei documenti di offerta del Fondo, per alcuni Comparti la Società di Gestione emetterà le Quote in un determinato Giorno di Valutazione solo se la domanda di sottoscrizione perviene al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti (per conto della Società di Gestione dal Distributore o da (eventuali) Agenti oppure direttamente da un Sottoscrittore) in qualsiasi momento antecedente entro e non il “Termine Ultimo” del Giorno di Valutazione cui è fatto riferimento; altrimenti le domande pervenute saranno considerate come pervenute il Giorno di Valutazione successivo.

In ogni caso si possono applicare differenti limiti temporali alle sottoscrizioni di Quote fatte attraverso Agenti nel pieno rispetto del principio di equo trattamento dei Sottoscrittori. In tali casi l’Agente sarà tenuto ad informare il proprio Sottoscrittore della procedura relativa a tale sottoscrizione.

Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione effettuate tramite il Distributore o gli Agenti non possono essere fatte in un giorno in cui il Distributore o i suoi eventuali Agenti non fossero operativi.

La Società di Gestione potrà accettare di emettere le Quote a fronte di un conferimento in titoli, conformemente alle condizioni fissate dalla Società di Gestione stessa, in particolare l’obbligo del revisore del Fondo (“réviseur d’entreprises agréé”) di consegnare una relazione di valutazione, che dovrà essere disponibile per ispezioni, e a condizione che tali titoli siano compatibili con obiettivi e politiche di investimento del relativo Comparto descritti nei documenti d’offerta relativi alle Quote del Fondo. Eventuali costi sostenuti per il conferimento di titoli saranno a carico dei relativi Sottoscrittori.

Se un ordine è conferito da un Sottoscrittore a un Distributore o ai suoi (eventuali) Agenti, questi potranno inoltrare l’ordine al Conservatore del Registro e all’Agente incaricato dei trasferimenti lo stesso giorno, sempre che l’ordine sia pervenuto al Distributore o ai suoi (eventuali) Agenti entro l’ora che potrà essere di volta in volta stabilita nell’ufficio in cui è conferito l’ordine. Né il Distributore né i suoi (eventuali) Agenti possono rinviare l’inoltro degli ordini al fine di avvantaggiarsi di una variazione di prezzo o per altri motivi.

Se in un Paese in cui sono offerte le Quote, la legge o le prassi locali richiedono o ammettono una commissione di sottoscrizione inferiore a quella prevista nei documenti d'offerta del Fondo per qualsiasi singolo ordine d'acquisto di Quote, il Distributore potrà offrire le Quote in vendita e autorizzare i propri Agenti a offrire tali Quote in tale Paese a un prezzo totale inferiore al prezzo applicabile indicato nei documenti d'offerta del Fondo, ma nel rispetto degli ammontari massimi ammessi dalla legge o dalle prassi vigenti in tale Paese.

Le richieste di sottoscrizione presentate in conformità alla suddetta procedura saranno irrevocabili, con l'eccezione che un Sottoscrittore potrà revocare tale richiesta qualora la stessa non possa essere soddisfatta per uno dei motivi indicati nell'Articolo 17.3. del presente.

Nel caso in cui una sottoscrizione comporti l'emissione di frazioni di Quote, le frazioni di Quote nominative saranno emesse fino a tre decimali pro Quota.

La Società di Gestione potrà fissare quantitativi minimi per l'investimento iniziale e ogni investimento successivo e divulgarli nei documenti d'offerta del Fondo.

6.2. Rimborso di Quote

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 17.3., i Sottoscrittori potranno richiedere il rimborso delle proprie Quote in qualsiasi momento.

I rimborsi sono effettuati al prezzo di negoziazione per Quota della relativa Classe del relativo Comparto, calcolato secondo il disposto dell'Articolo 17, il Giorno di Valutazione in cui perviene la richiesta di rimborso delle Quote, sempre che tale richiesta giunga al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti entro e non oltre il "Termine Ultimo" specificato nei documenti di offerta del Fondo, di un Giorno di Valutazione; altrimenti, le richieste saranno considerate come ricevute il Giorno di Valutazione successivo.

Nel caso in cui le richieste di riscatto di Quote fossero effettuate per mezzo di un Agente, alle stesse possono applicarsi diversi limiti temporali nel pieno rispetto del principio di equo trattamento dei Sottoscrittori. In tal caso l'Agente informerà il Sottoscrittore interessato della procedura relativa a tale sottoscrizione.

La commissione di sottoscrizione differita e la commissione di rimborso (ove applicata) rappresentanti una percentuale del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe del relativo Comparto potrà essere dedotta e retrocessa alla Società di Gestione o al Comparto, a seconda dei casi.

Il prezzo di negoziazione di una Quota corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto di una Quota della relativa Classe del relativo Comparto diminuita, ove applicata, di qualsiasi relativa commissione di sottoscrizione differita e/o di rimborso.

Il Distributore e (eventuali) Agenti potranno trasmettere le richieste di rimborso al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti per conto dei Sottoscrittori.

Le istruzioni di rimborso delle Quote possono essere impartite via fax, telefono, posta o altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo dalla Società di Gestione. Le richieste di rimborso devono contenere le seguenti informazioni (se pertinenti): identità e indirizzo del Sottoscrittore che richiede il rimborso, relativo Comparto e Classe delle Quote, numero di Quote da rimborsare, nome con il quale sono registrate le Quote ed estremi per il pagamento, tra cui nome del beneficiario, banca e conto corrente o altra documentazione ritenuta idonea dal Fondo, dal Distributore o dai suoi (eventuali) Agenti. Tutti i documenti necessari per il rimborso devono essere allegati alla richiesta.

Le richieste di rimborso da parte di un Sottoscrittore, che non sia persona fisica, devono essere accompagnate da un documento che attesti il potere di agire per conto di tale Sottoscrittore o una procura redatta in forma e contenuto accettabili per la Società di Gestione. Le richieste di rimborso inoltrate secondo la predetta procedura saranno irrevocabili; un Sottoscrittore potrà tuttavia revocare la propria richiesta nel caso in cui essa non possa essere evasa per uno qualsiasi dei motivi indicati nell'Articolo 17.3.

La Società di Gestione dovrà garantire il mantenimento di un adeguato livello di liquidità onde permettere che, in circostanze normali, il rimborso delle Quote di ciascun Comparto avvenga prontamente su richiesta dei Sottoscrittori.

Su istruzione pervenuta dal Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti, il prezzo di rimborso sarà pagato dalla Depositaria o dai suoi Agenti mediante bonifico con data valuta non oltre tre (3) giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione in questione, oppure alla data in cui i documenti relativi al trasferimento pervengono al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti; tra le due date prevarrà la successiva, tranne nel caso di richieste di rimborso effettuate tramite un Agente, per mezzo del quale il prezzo di rimborso dovrebbe essere pagato in un arco temporale diverso, in tale ipotesi l'Agente informerà il proprio Sottoscrittore della procedura utilizzata per quella sottoscrizione. Si potrà richiedere il pagamento anche a mezzo assegno bancario, nel qual caso potrebbe verificarsi qualche ritardo nell'esecuzione del pagamento stesso. Potranno essere applicati termini più brevi per alcuni Comparti come descritto in maniera più dettagliata nei documenti di offerta del Fondo.

Il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato automaticamente nella Valuta di Offerta della relativa Classe del relativo Comparto o in qualsiasi altra valuta indicata dall'investitore. I costi della conversione valutaria saranno a carico dell'investitore e il tasso di conversione sarà quello del Giorno di Valutazione relativo.

La Società di Gestione, su richiesta di un Sottoscrittore che desideri ottenere il rimborso delle Quote, può concordare di eseguire, integralmente o parzialmente, il pagamento a tale Sottoscrittore mediante i titoli di ogni Classe di Quote, invece di rimborsare in contanti. La Società di Gestione accetterà questa modalità se ritiene che tale transazione non vada a discapito degli interessi degli altri Sottoscrittori nella stessa Classe. Le attività da trasferire a tale Sottoscrittore saranno stabilite dal Gestore degli Investimenti e dalla Depositaria, considerando anche la praticità del trasferimento, gli interessi della relativa Classe di Quote e degli altri Sottoscrittori nonché del Sottoscrittore stesso. Sul trasferimento o la vendita di titoli ricevuti in relazione a un rimborso, detto Sottoscrittore potrà essere tenuto a sostenere spese, comprese le commissioni di intermediazione e/o tasse locali. A causa delle condizioni di mercato e/o di differenze nei prezzi applicati per la vendita o il trasferimento e la determinazione del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Quote, i proventi netti derivanti dalla vendita di tali titoli da parte del Sottoscrittore potranno essere superiori o inferiori al corrispondente prezzo di rimborso delle Quote della stessa Classe. La selezione, la valutazione e il trasferimento delle attività saranno oggetto di un rapporto di valutazione dei revisori del Fondo.

Se, in qualunque momento, non è possibile effettuare il pagamento di richieste di rimborso per un numero di Quote superiore al 10% del totale utilizzando il patrimonio del Comparto in questione o prestiti autorizzati, la Società di Gestione, sentita la Depositaria, potrà decidere di differire i rimborsi delle Quote eccedenti la suindicata percentuale per il periodo ritenuto necessario per vendere parte delle attività di tale Comparto al fine di poter soddisfare le consistenti richieste di rimborso.

Se, in seguito a una richiesta di rimborso, il Valore Patrimoniale Netto totale di tutte le Quote detenute da un Sottoscrittore in una qualsiasi Classe di Quote risultasse inferiore alla Quota minima indicata all'Articolo 6.1, la Società di Gestione potrà decidere di rimborsare l'intera partecipazione detenuta dal Sottoscrittore in tali categorie di Quote.

7. Conversione

Salvo quanto diversamente specificato nei documenti d'offerta del Fondo, i Sottoscrittori che desiderano convertire tutte o parte delle Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto sempre della stessa Classe di Quote, dovranno inoltrare richiesta via fax, telefono, posta o qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo dalla Società di Gestione, al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti ovvero al Distributore o ai suoi (eventuali) Agenti, specificando la Classe di Quote e il Comparto o i Comparti nonché il numero di Quote che desiderano convertire.

Se in un qualsiasi momento, le richieste di conversione, pervenute in quantità superiore al 10% del totale delle Quote emesse da un determinato Comparto, non potessero essere soddisfatte senza intaccare il patrimonio del relativo Comparto, la Società di Gestione potrà, previo consenso della Depositaria, differire il momento di esecuzione delle conversioni relative alle Quote eccedenti la suindicata percentuale per il tempo considerato idoneo alla vendita di parte del patrimonio del relativo Comparto così da poter soddisfare tali sostanziose richieste di conversione.

Per convertire le Quote il Sottoscrittore deve rispettare i requisiti minimi di investimento indicati nell'Articolo 6.1.

Se, in seguito ad una richiesta di conversione, il Valore Patrimoniale Netto totale di tutte le Quote detenute da un Sottoscrittore in una qualsiasi Classe di Quote risultasse inferiore alla Quota minima indicata all'Articolo 6.1., la Società di Gestione potrà considerare tale richiesta alla stregua di una richiesta di conversione dell'intera partecipazione del Sottoscrittore a tale Classe di Quote.

Il prezzo di negoziazione di ciascuna Quota sarà il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Quota della relativa Classe del relativo Comparto, da determinarsi conformemente alle previsioni dell'Art. 17, nel piano di valutazione in cui la richiesta di conversione di Quote sia pervenuta al Conservatore e all'Agente incaricato dei trasferimenti, diminuito di una commissione di conversione (i) pari alla differenza (se applicabile) tra la commissione di sottoscrizione del Comparto da acquistare e la commissione di sottoscrizione del Comparto da vendere e/o (ii) pari ad una percentuale del Valore Patrimoniale Netto da convertire allo scopo di coprire i costi di transazione relativi a tale operazione, come meglio descritto nella documentazione di vendita. La richiesta di conversione dovrà essere inoltrata al Distributore o agli Agenti facendo in modo che sia ricevuta dal Conservatore del Registro prima delle 18:00, ora di Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione, altrimenti tale richiesta sarà considerata come pervenuta il Giorno di Valutazione successivo. Possono essere applicati diversi termini ultimi per alcuni Comparti come descritto in maniera più dettagliata nei documenti di offerta del Fondo.

In ogni caso possono essere applicati diversi limiti temporali allorché le richieste di conversione siano effettuate per mezzo di un Agente nel pieno rispetto del principio di equo trattamento dei Sottoscrittori. In tali casi l'Agente informerà il Sottoscrittore della procedura relativa a quell'investimento.

Il numero di Quote del nuovo Comparto prescelto sarà calcolato applicando la formula seguente:

$$A = \frac{(B \times C) - E}{D} \times F$$

dove:

- A è il numero di Quote da assegnare al nuovo Comparto;
- B è il numero di Quote del Comparto da convertire;
- C è il Valore Patrimoniale Netto per Quota delle Quote da convertire, calcolato secondo le modalità qui definite;
- D è il Valore Patrimoniale Netto per Quota delle Quote del nuovo Comparto;
- E è la commissione di conversione (se prevista) che può essere applicata a favore del Distributore o di Agenti da questo nominati ed è indicata nei documenti d'offerta del Fondo;
- F è il tasso di cambio rappresentante il tasso di cambio effettivo applicabile al trasferimento di attività tra Comparti, dopo eventuali adeguamenti necessari per considerare i costi effettivi del trasferimento; resta inteso che, se il Comparto originario e il nuovo Comparto sono denominati nella stessa valuta, questo fattore sarà uguale a uno.

Il Distributore e suoi Agenti (se nominati) potranno inoltre autorizzare la conversione di Quote detenute da un Sottoscrittore del Fondo in altri Fondi del promotore come descritto in dettaglio nei documenti d'offerta.

8. Spese del Fondo

La Società di Gestione ha diritto a ricevere dal patrimonio del Comparto (o dalla Classe di Quote, se applicabile) una commissione di gestione che sarà specificata per ogni Comparto o Classe di Quote; tale commissione sarà espressa quale percentuale del Valore Patrimoniale Netto medio del relativo Comparto o della relativa Classe, e tale commissione di gestione non dovrà eccedere il 2,55% all'anno e sarà pagabile mensilmente in via posticipata. La Società di Gestione utilizzerà questa commissione per remunerare il Gestore degli Investimenti.

La Società di Gestione è autorizzata a ricevere la commissione di sottoscrizione differita e la commissione di rimborso applicabili così come di ricevere, in qualità di Distributore, in base al patrimonio del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile) una commissione di distribuzione il cui ammontare è specificamente determinato per ciascun Comparto o per ciascuna Classe di Quote; la Società di Gestione potrà retrocedere ai suoi (eventuali) Agenti, secondo la definizione contenuta nell'Articolo 6 del presente documento, tutta o parte di tali commissioni, che dovrà essere espressa quale tasso percentuale del valore medio del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto o Classe e non dovrà eccedere annualmente il 2% pagabile mensilmente in via posticipata.

Infine, la Società di Gestione ha anche diritto a ricevere una commissione di performance (ove applicabile) per certe Classi di alcuni Comparti, calcolata quale percentuale dell'importo che risulta essere il differenziale positivo tra l'incremento del Valore Patrimoniale Netto delle attività durante il periodo e l'aumento del benchmark corrispondente nello stesso periodo oppure tra l'aumento del Valore unitario delle attività nette e la riduzione del benchmark, come dettagliatamente descritto nei documenti d'offerta. Il livello di dette commissioni verrà calcolato nella misura della percentuale del differenziale positivo tra la performance della Classe del Comparto e il benchmark corrispondente descritto nei documenti d'offerta. La Società di Gestione può trasferire dette commissioni o parte di esse ai Gestori degli Investimenti.

La Depositaria e l'Agente incaricato dei pagamenti e l'Amministratore, hanno diritto a ricevere, a valere sul patrimonio del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile), le commissioni che verranno di volta in volta concordate tra la Società di Gestione, la Depositaria e l'Amministratore, come descritto in maniera più dettagliata nella documentazione di vendita del Fondo.

Il Conservatore del Registro e l'Agente incaricato dei trasferimenti hanno diritto a ricevere tale commissione, nella misura determinata di volta in volta tra la Società di Gestione e gli stessi. Tale commissione sarà calcolata secondo le prassi bancarie vigenti in Lussemburgo e sarà pagabile mensilmente in via posticipata con il patrimonio del relativo Comparto.

Il Distributore e qualsiasi Agente, se nominati, sono autorizzati a ricevere dal patrimonio del relativo Comparto le commissioni di sottoscrizione e qualsiasi altra commissione di conversione applicabile, come di sopra descritto.

Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Sottoscrittori del Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi

- rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri Agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Sottoscrittori, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
 - una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
 - il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
 - il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Sottoscrittori;
 - il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
 - i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Tutte le passività di qualsiasi Comparto, se non diversamente concordato dai creditori di tale Comparto, saranno vincolanti e potranno essere escusse interamente dal Comparto.

Tutte le spese ricorrenti saranno addebitate prima sul reddito del Fondo, poi sulle plusvalenze ed infine sulle attività del Fondo.

Le altre spese potranno essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni.

Le spese per la creazione di un nuovo Comparto devono essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni, imputandole alle attività di tale Comparto per importi annui che saranno determinati dalla Società di Gestione secondo principi di equità. Il nuovo Comparto non sosterrà una quota proporzionale delle spese e dei costi sostenuti per la costituzione del Fondo e l'emissione iniziale di Quote che non siano già stati ammortizzati al momento della creazione del nuovo Comparto.

9. Esercizio fiscale, revisione

Il bilancio del Fondo è tenuto in Euro e sarà chiuso il 31 dicembre di ogni anno.

I conti della Società di Gestione e del Fondo saranno certificati ogni anno da una società di revisione che verrà di volta in volta nominata dalla Società di Gestione.

10. Pubblicazioni

Le relazioni annuali certificate e le relazioni semestrali non certificate saranno inviate gratuitamente dalla Società di Gestione ai Sottoscrittori, dietro loro richiesta. Tali documenti saranno inoltre messi a disposizione presso la Sede legale della Società di Gestione/Distributore o suoi Agenti (se esistenti) e della Depositaria, nonché presso gli uffici degli Agenti incaricati delle informazioni del Fondo in ciascun Paese in cui il Fondo è commercializzato. Altre informazioni di carattere finanziario relative al Fondo o alla Società di Gestione, compreso il calcolo periodico del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ogni Classe in ogni Comparto, prezzo di emissione, rimborso e conversione, saranno messe a disposizione presso la Sede legale della Società di Gestione/Distributore o dei suoi Agenti (se esistenti), della Depositaria e degli Agenti incaricati delle informazioni laddove è commercializzato il Fondo. Altre rilevanti informazioni inerenti al Fondo potranno essere pubblicate su quotidiani e notificate ai Sottoscrittori secondo le modalità che la Società di Gestione potrà di volta in volta specificare.

11. Depositaria

La Società di Gestione nomina il Depositario per le attività del Fondo e ne può revocare la nomina. **Société Générale Bank & Trust** è stata nominata Depositaria delle attività del Fondo.

La Depositaria e la Società di Gestione possono recedere dall'affidamento dell'incarico di Depositaria in qualsiasi momento, con preavviso scritto di novanta (90) giorni di calendario, consegnato da ciascuna delle due parti all'altra; fermo restando, in ogni caso, che qualsiasi risoluzione del rapporto è soggetto alla condizione che la nuova depositaria assuma, entro due mesi, responsabilità e funzioni di Banca Depositaria previste in questo Regolamento e,

inoltre, a condizione che le mansioni qui previste in capo alla Depositaria continuino anche dopo l'eventuale recesso da parte della Società di Gestione, per il periodo necessario a effettuare il trasferimento di tutte le attività del Fondo alla nuova Banca Depositaria.

In caso di rinuncia da parte della Depositaria, la Società di Gestione, entro e non oltre due mesi dalla rinuncia, procederà alla nomina di una nuova Banca Depositaria che si faccia carico delle responsabilità e delle funzioni di Depositaria previste in questo Regolamento di Gestione.

Tutti i titoli e le altre attività del Fondo saranno tenuti in custodia presso la Depositaria per conto dei Sottoscrittori del Fondo. La Depositaria, previa approvazione della Società di Gestione, può affidare tutte le attività del Fondo o parti di esse a banche o altri istituti finanziari. La Depositaria potrà tenere i titoli in conti fungibili o non fungibili, presso le società di compensazione che la Depositaria, previa autorizzazione della Società di Gestione, potrà stabilire. La Depositaria potrà alienare le attività del Fondo ed effettuare pagamenti a terzi per conto del Fondo solo dopo aver ricevuto le debite istruzioni dalla Società di Gestione o da suoi Agenti debitamente incaricati. Al ricevimento di tali istruzioni, e a condizione che esse siano conformi al Regolamento di Gestione, agli accordi di custodia e alle leggi applicabili, la Depositaria eseguirà tutte le transazioni sul patrimonio del Fondo.

La Depositaria si farà carico delle proprie funzioni e responsabilità in conformità alla Legge del 17 dicembre 2010. In particolare essa dovrà:

- (a) accertarsi che le operazioni di vendita, emissione, rimborso, conversione e cancellazione di Quote eseguite per conto del Fondo o della Società di Gestione siano conformi alla legge applicabile e a questo Regolamento di Gestione;
- (b) accertarsi che il valore delle Quote sia calcolato nel rispetto della legge e del Regolamento di Gestione;
- (c) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo il caso in cui tali istruzioni siano in contrasto con la legge applicabile e con questo Regolamento di Gestione;
- (d) accertarsi che, nelle operazioni relative al patrimonio del Fondo, qualsiasi corrispettivo sia rimesso allo stesso entro i normali termini di liquidazione; e
- (e) accertarsi che il reddito attribuibile al Fondo sia utilizzato come previsto in questo Regolamento di Gestione.

Qualsiasi responsabilità che la Depositaria dovrà assumersi a seguito di danni recati alla Società di Gestione, ai Sottoscrittori o a terzi in seguito ad imperfetta osservanza dei propri doveri secondo questo Regolamento, sarà definita secondo la legislazione del Granducato di Lussemburgo.

Il Fondo ha nominato la Depositaria agente incaricato dei pagamenti (l'“Agente incaricato dei pagamenti”), che sarà responsabile, su istruzione del Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti, del pagamento di eventuali distribuzioni ai Sottoscrittori del Fondo e del pagamento del prezzo di rimborso da parte del Fondo.

12. Amministratore

Société Générale Securities Services Luxembourg è stata nominata amministratore (“Amministratore”) del Fondo ed è responsabile delle mansioni amministrative generali previste dalla Legge del 17 dicembre 2010, in particolare del calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Quote e della tenuta delle scritture contabili.

13. Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti

European Fund Services S.A. è stata nominata conservatore del registro (il “Conservatore del Registro”) e agente incaricato dei trasferimenti (“Agente incaricato dei trasferimenti”) del Fondo ed è responsabile, in particolare, delle procedure di emissione, rimborso e conversione delle Quote. Per quanto riguarda il trasferimento di fondi per le operazioni di sottoscrizione e rimborso, il Conservatore del Registro e l'Agente incaricato dei trasferimenti è considerato un Agente della Società di Gestione debitamente nominato.

14. Il Distributore / Agente Domiciliatario

Pioneer Asset Management S.A. ha ricevuto l'incarico di distributore del Fondo (il “Distributore”) con il compito di commercializzarne e promuoverne le Quote in tutto il mondo, con l'eccezione degli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti soggetti alla sua giurisdizione.

Il Distributore ed i suoi Agenti (se nominati) potranno essere incaricati di raccogliere gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione per conto del Fondo e, nel rispetto delle leggi vigenti nei Paesi in cui vengono proposte le Quote e con l'accordo dei rispettivi Sottoscrittori, di fornire un servizio di rappresentanza agli investitori che acquistino Quote per loro tramite. Il Distributore e gli eventuali Agenti possono fornire tale servizio fiduciario esclusivamente ad investitori se sono (i) professionisti del settore finanziario e domiciliati in un Paese appartenente alla Financial Action Task Force o se hanno adottato norme di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle imposte dalla legge lussemburghese al fine di evitare l'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio del denaro (money laundering) oppure (i) professionisti del settore finanziario in qualità di filiali o controllate qualificate di intermediari di cui al precedente (i), purché questi ultimi, conformemente alla propria legislazione nazionale o in virtù di obbligazioni statutarie o professionali conformi alle politiche di gruppo, siano sottoposti agli stessi obblighi di identificazione sulle proprie filiali e controllate domiciliate all'estero.

In tale veste, il Distributore ed i suoi Agenti (se nominati), a loro nome ma in quanto incaricati dell'investitore, provvederanno all'acquisto o alla vendita delle Quote per l'investitore ed a richiedere la registrazione di queste operazioni nel registro del Fondo. L'investitore potrà comunque investire nel Fondo direttamente, senza ricorrere al servizio di rappresentanza, in tal caso avendo in ogni momento il diritto di risolvere il contratto di rappresentanza e di rivendicare direttamente la titolarità delle Quote sottoscritte mediante il rappresentante. Le disposizioni di cui sopra non troveranno tuttavia applicazione per i Sottoscrittori di Paesi in cui il ricorso al servizio di rappresentanza è necessario o obbligatorio per ragioni di ordine giuridico, legale o pratico. La Società di Gestione svolge anche il ruolo di agente domiciliatario del Fondo ("Agente Domiciliatario").

In tale ruolo, la Società di Gestione fornirà al Fondo un indirizzo di riferimento e riceverà, accetterà e distribuirà ai soggetti interessati tutte le comunicazioni, le corrispondenze, i telegrammi, i fax, gli avvisi telefonici e i preavvisi per conto del Fondo.

15. Il/I Gestore/i / Sub-Gestore/i degli Investimenti

La Società di Gestione potrà stipulare un accordo scritto con una o più controparti che operino in qualità di gestori degli investimenti (il/i "Gestore/i degli Investimenti") del Fondo e che rendano tutti i servizi che la Società di Gestione e i Gestori degli Investimenti potranno concordare. Il/I Gestore/i degli Investimenti fornirà/anno alla Società di Gestione consulenza, relazioni e raccomandazioni in merito alla gestione del Fondo, alla selezione di titoli e di altre attività costituenti il portafoglio di ciascun Comparto. Inoltre, il/i Gestore/i degli Investimenti, su base giornaliera e sotto il controllo generale e la responsabilità definitiva del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, acquisterà/anno e venderà/anno titoli e in ogni caso gestirà/anno il portafoglio del Fondo e, previo consenso della Società di Gestione, potrà/anno subdelegare tutte le proprie funzioni, o parte di esse ad uno o più sub-gestori degli investimenti (il/i "Sub-Gestore/i degli Investimenti") a cui potrà/anno trasferire tutte o parte delle proprie commissioni di gestione. Tale/i accordo/i potrà/anno prevedere le commissioni e contemplare termini e condizioni che le parti riterranno adeguati. In deroga a tale/i accordo/i, alla Società di Gestione competerà la responsabilità definitiva sulla gestione delle attività del Fondo. La Società pagherà il compenso per i servizi resi dal/i Gestore/i degli Investimenti attingendo alla commissione di gestione ad essa dovuta conformemente a questo Regolamento di Gestione.

16. Limiti di investimento tecniche e strumenti finanziari

16.1. Limiti di investimento

La Società di Gestione, in base al principio di ripartizione del rischio, avrà il potere di determinare la politica di investimento e societaria per gli investimenti di ciascun Comparto, la Valuta Base di un Comparto o la Valuta di Offerta della relativa Classe di Quote, a seconda dei casi, nonché l'indirizzo della gestione e degli affari del Fondo.

Salvo qualora siano previste disposizioni più restrittive in relazione ad uno specifico Comparto in conformità con il capitolo "Obiettivi e Politiche di Investimento" nella documentazione di vendita, la politica di investimento di ogni Comparto osserverà le regole e le limitazioni illustrate di seguito:

A. Investimenti consentiti:

Gli investimenti di un Comparto devono comprendere uno o più strumenti tra quelli indicati di seguito:

- (1) Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario quotati o trattati in un Mercato Regolamentato;
- (2) Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario trattati in un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro;
- (3) Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa di un Altro Stato o trattati in un Altro Mercato Regolamentato in un Altro Stato;
- (4) Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario di recente emissione, a condizione che:
 - le condizioni di emissione includano l'impegno a presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa di un Altro Stato o su un Altro Mercato Regolamentato come descritto nei punti (1) - (3) che precedono; - tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
- (5) azioni o quote di OICVM autorizzati secondo la Direttiva OICVM (ivi comprese Quote emesse da uno o più altri Comparti del Fondo e azioni o quote di un fondo master che si qualifichi come OICVM, secondo quanto previsto dalla Legge del 17 dicembre 2010) e/o altri OIC ai sensi dell'Articolo 1, comma (2), punti a) e b) della Direttiva OICVM, costituiti in uno Stato Membro o in Altro Stato, a condizione che:
 - tali altri OIC siano autorizzati in base a leggi che ne assicurino l'assoggettamento ad una supervisione considerata dall'Autorità di Vigilanza equivalente a quella prevista dal diritto Comunitario, e che sia sufficientemente garantita la cooperazione fra le autorità (attualmente Stati Uniti d'America, Canada, Svizzera, Hong Kong, Norvegia e Giappone);
 - il livello di tutela per i Sottoscrittori di tali OIC sia equivalente a quello previsto per i Sottoscrittori di un OICVM, ed in particolare che le regole sulla separazione degli attivi, sulle operazioni di prestito e sulle vendite allo scoperto dei Valori Mobiliari e degli strumenti finanziari del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva OICVM;
 - l'attività degli altri OIC sia illustrata nelle relazioni semestrali e nei bilanci annuali per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e della gestione durante il periodo in esame;
 - non più del 10% degli attivi dell'OICVM o degli altri OIC, di cui sia prevista l'acquisizione, possa, in base ai rispettivi documenti costitutivi, complessivamente essere investito in Quote di altri OICVM o di altri OIC;
- (6) i depositi presso gli istituti di credito che sono rimborsabili su richiesta o prevedono la facoltà di essere ritirati, e con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato Membro o, se la sede legale dell'istituto di credito è in un Altro Stato, a condizione che siano conformi a regole prudenziali considerate dall'Autorità di Vigilanza come equivalenti a quelle stabilite dal Diritto comunitario;
- (7) strumenti finanziari derivati, ovvero in particolare opzioni, futures, ivi compresi equivalenti strumenti finanziari regolati per cassa, trattati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato di cui ai punti (1), (2) e (3) che precedono, e/o sugli strumenti finanziari derivati trattati sul Mercato non Regolamentato ("derivati OTC"), a condizione che:

- (i) - il sottostante consista in strumenti finanziari trattati dalla presente Sezione A., in indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Comparto può investire in base ai propri obiettivi di investimento;
 - le controparti delle transazioni sui derivati OTC siano istituzioni assoggettate a controllo prudenziale ed appartenenti alle categorie approvate dall'Autorità di Vigilanza; e
 - i derivati OTC siano sottoposti ad una valutazione sicura e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi tramite una operazione di compensazione in qualunque momento, al loro valore equo su iniziativa del Fondo;
 - (ii) in nessun caso tali operazioni determineranno lo scostamento del Comparto dai propri obiettivi di investimento;
- (8) Gli strumenti finanziari del Mercato Monetario diversi da quelli trattati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato, nella misura in cui l'emissione o l'emittente di tali strumenti finanziari siano essi stessi disciplinati allo scopo di tutelare gli investitori ed il risparmio, e a condizione che tali strumenti finanziari siano:
- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dalla UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un Altro Stato o, nel caso di un Stato Federale, da uno degli Stati membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale a cui uno o più Stati Membri appartengono, o
 - emessi da un organismo i cui titoli siano trattati sui Mercati Regolamentati o sugli Altri Mercati Regolamentati di cui ai punti (1), (2) o (3) che precedono, o
 - emessi o garantiti da un organismo sottoposto a supervisione prudenziale, in conformità con i criteri definiti dal Diritto comunitario, ovvero da un organismo che sia sottoposto ed aderisca a regole prudenziali considerate dall'Autorità di Vigilanza almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal Diritto comunitario, o emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dall'Autorità di Vigilanza a condizione che gli investimenti in tali strumenti finanziari siano sottoposti a meccanismi di tutela degli investitori equivalenti a quelli stabiliti nel primo, secondo e terzo capoverso e a condizione che l'emittente sia una società con capitale e riserve di un ammontare almeno pari a dieci milioni di Euro (10.000.000 di Euro) che presenti e pubblici il proprio bilancio annuale in conformità con la Direttiva 78/660/CEE, sia un'entità che, nell'ambito di un Gruppo di Società che include una o più società quotate, si occupi del finanziamento del gruppo o sia un'entità che si occupi del finanziamento dei veicoli di cartolarizzazione che traggono beneficio da una linea di liquidità bancaria.
- (9) La politica di investimento di un Comparto può inoltre replicare la composizione di un indice azionario o obbligazionario secondo quanto previsto dal Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008.

B. Ogni Comparto tuttavia:

1. non investirà più del 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli illustrati alla precedente lettera A, dal punto (1) al punto (8);
2. non acquisterà metalli preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;
3. potrà detenere liquidità a titolo accessorio;
4. potrà prendere a prestito fino al 10% dei propri attivi, a condizione che tale prestito sia effettuato soltanto su base provvisoria. Gli accordi di garanzia concernenti la sottoscrizione di opzioni o l'acquisto o la vendita di contratti forward o contratti futures non sono considerati come "prestiti" ai fini della presente restrizione;
5. potrà acquistare valuta estera per mezzo di un prestito back-to-back.

C. Limiti di investimento:

(a) Regole di diversificazione del rischio

Ai fini della determinazione dei limiti descritti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14) che seguono, le società che fanno parte dello stesso Gruppo di Società sono considerate come un unico emittente.

Qualora un emittente sia una persona giuridica con una struttura a Comparti multipli in cui gli attivi di un Comparto sono riservati esclusivamente agli investitori di tale Comparto e ai

creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, la gestione e la liquidazione di tale Comparto, ogni Comparto deve essere considerato come un emittente distinto ai fini della applicazione delle regole sulla diversificazione del rischio stabilite nei punti da (1) a (5), da (7) a (9) e da (12) a (14) che seguono.

Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario

- (1) Nessun Comparto può acquistare ulteriori Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario di un qualsiasi singolo emittente, se:
 - (i) in seguito a tale acquisto più del 10% dei propri attivi consisterebbe in Valori Mobiliari o strumenti finanziari del Mercato Monetario di un singolo emittente; o
 - (ii) il valore complessivo di tutti i Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario degli emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5% dei propri attivi supererebbe il 40% del valore dei propri attivi. Questa limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni sui derivati OTC effettuate con le istituzioni finanziarie sottoposte a controllo prudenziale.
- (2) Un Comparto può investire complessivamente fino ad un massimo del 20% dei propri attivi in Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario emessi dallo stesso Gruppo di Società.
- (3) Il limite del 10%, stabilito al precedente punto (1)(i) è aumentato al 35% rispetto ai Valori Mobiliari e agli strumenti finanziari del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle proprie autorità locali, da un qualsiasi Altro Stato o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri sono parte.
- (4) Il limite del 10% stabilito al precedente punto (1)(i), è aumentato fino ad un massimo del 25% rispetto ai titoli di debito qualificati emessi da un istituto di credito che ha la propria sede legale in uno Stato Membro e che, ai sensi della legge applicabile, sia sottoposto a un controllo pubblico specifico per tutelare i detentori di tali titoli di debito qualificati. Ai fini della presente disposizione, “i titoli di debito qualificati” sono titoli i cui proventi sono investiti, in conformità con la legge applicabile, negli attivi che forniscono un rendimento atto a coprire il servizio del debito fino alla data di scadenza dei titoli stessi e che sarà destinato in via prioritaria al rimborso di capitale e interessi in caso di inadempienza dell'emittente. Qualora un Comparto investa più del 5% delle proprie attività in titoli di debito qualificati emessi da detto emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% delle attività di tale Comparto.
- (5) I titoli specificati nei precedenti punti (3) e (4) non devono essere inclusi ai fini del calcolo del limite del 40% stabilito al precedente punto (1)(ii).
- (6) Nonostante i limiti sopra stabiliti, ciascun Comparto è autorizzato ad investire, in conformità con il principio di ripartizione del rischio, fino al 100% delle proprie attività in Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle proprie autorità locali, da qualsiasi altro Stato Membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”) come gli Stati Uniti d'America, o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri sono parte, a condizione che (i) tali titoli provengano da almeno sei emissioni differenti e (ii) i titoli provenienti da tali emissioni non rappresentino più del 30% degli attivi totali di tale Comparto.
- (7) Salvi i limiti stabiliti alla successiva lettera (b) **Limitazioni sul Controllo**, i limiti di cui al punto (1) sono estesi fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in titoli azionari e/o di debito emessi dallo stesso ente quando lo scopo della politica di investimento del Comparto è di replicare la composizione di un certo indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'Autorità di Vigilanza, in base a quanto segue:
 - la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata,
 - l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato cui si riferisce,
 - è pubblicato in maniera adeguata.

Il limite del 20% è aumentato al 35% laddove ciò risulti giustificato dalle condizioni eccezionali del mercato, in particolare per quei Mercati Regolamentati in cui taluni Valori Mobiliari o strumenti finanziari del Mercato Monetario sono largamente dominanti, a condizione che l'investimento a concorrenza di tale limite del 35% sia consentito soltanto per un singolo emittente.

Depositi bancari

- (8) Un Comparto non può investire oltre il 20% delle proprie attività in depositi effettuati presso lo stesso istituto.

Strumenti finanziari derivati

- (9) L'esposizione al rischio nei confronti di una controparte in una transazione su derivati OTC non può superare il 10% delle attività del Comparto se la controparte è un istituto di credito ai sensi del precedente punto A. (6), o il 5% delle proprie attività negli altri casi.
- (10) L'investimento in strumenti finanziari derivati sarà effettuato soltanto entro i limiti stabiliti nei punti (2), (5) e (14), e qualora l'esposizione agli attivi sottostanti non superi nel complesso i limiti di investimento stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14). Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali investimenti non devono necessariamente essere considerati per l'applicazione dei limiti stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14).
- (11) Qualora un Valore Mobiliare o uno strumento finanziario del Mercato Monetario includa un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione per l'applicazione delle disposizioni stabilite nei successivi punti (C) (a) (10) e (D), nonché dei requisiti di esposizione al rischio e informazione stabiliti nella documentazione di vendita del Fondo.

Quote di Fondi aperti

- (12) Nessun Comparto può investire oltre il 20% delle proprie attività in Quote di un singolo OICVM o altro OIC, salvo nel caso in cui si qualifichi come Fondo Feeder in conformità alle disposizioni del Capitolo 9 della Legge del 17 dicembre 2010.

Un Comparto che si qualifichi come Fondo Feeder investirà almeno l'85% delle proprie attività nelle azioni o quote del relativo Fondo Master.

Un Comparto che si qualifichi come Fondo Master non dovrà essere a sua volta un Fondo Feeder né detenere azioni o quote di un Fondo Feeder.

Ai fini dell'applicazione di questi limiti di investimento, ogni Comparto di un OIC a Comparti multipli ai sensi dell'Articolo 181 della legge del 17 dicembre 2010 deve essere considerato come un emittente distinto a condizione che sia salvaguardato il principio della separazione delle obbligazioni dei vari Comparti nei confronti dei terzi. Gli investimenti effettuati in Quote di OIC diversi dagli OICVM non possono, nel complesso, superare il 30% delle attività di un Comparto.

Successivamente all'acquisto da parte di un Comparto di Quote di OICVM e/o di altri OIC, le attività dei rispettivi OICVM o di altri OIC non devono essere unite ai fini dell'applicazione dei limiti stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14).

Nel caso in cui un Comparto investa in quote di altri OICVM e/o di altri OIC che sono gestite, direttamente o indirettamente tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsivoglia altra società con cui tale società di gestione è collegata mediante una gestione o un controllo comuni ovvero per mezzo di una partecipazione diretta o indiretta rilevante, tale società di gestione o società terza non potrà richiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso a carico dell'investimento del Comparto nelle quote dei suddetti OICVM e/o altri OIC.

Un Comparto che investa una parte significativa delle proprie attività in altri OICVM e/o altri OIC dovrà indicare nella relativa sezione del Prospetto Informativo il livello massimo delle commissioni di gestione che può essere addebitato sia allo stesso Comparto sia ad altri OICVM e/o altri OIC in cui intende investire. Nel suo bilancio annuale, il Fondo indicherà la quota massima di commissioni di gestione addebitate sia allo stesso Comparto sia agli OICVM e/o ad altri OIC in cui investe.

Un Comparto può sottoscrivere, acquistare e/o detenere Quote da emettere ovvero emesse da uno o più Comparti diversi del Fondo a condizione che:

- I Comparti target non investano, a loro volta, nel Comparto investito in tali Comparti target;
- non più del 10% del patrimonio dei Comparti target di cui si prevede l'acquisizione possa essere complessivamente investito in Quote di altri Comparti target;
- in ogni caso fintantoché tali Quote siano detenute dal Fondo, il loro valore non sia preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto del Fondo ai fini della verifica della soglia minima del patrimonio netto stabilita dalla Legge del 17 dicembre 2010; e
- non vi sia una duplicazione di commissioni di gestione/sottoscrizione o rimborso tra quelle al livello del Comparto che ha investito nei Comparti target e quelle di tali Comparti target.

Limiti combinati

- (13) Salvi i limiti individuali stabiliti nei precedenti punti (1), (8) e (9), un Comparto non può riunire, laddove ciò porti ad investire più del 20% del proprio patrimonio in un unico ente, alcuno dei seguenti investimenti:
- gli investimenti in Valori Mobiliari o strumenti finanziari del Mercato Monetario emessi da tale ente,
 - i depositi effettuati presso tale ente, e/o
 - le esposizioni derivanti da operazioni su derivati OTC assunte con tale ente.
- (14) I limiti stabiliti nei precedenti punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono essere cumulati e pertanto gli investimenti in Valori Mobiliari o strumenti finanziari del Mercato Monetario emessi dallo stesso ente, in depositi o strumenti finanziari derivati sottoscritti presso detto ente e effettuati in conformità con i precedenti punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono superare complessivamente il 35% degli attivi di ciascun Comparto del Fondo.

(b) Limitazioni sul Controllo

- (15) Con riferimento a tutti gli OICVM in gestione, la Società di Gestione non può acquisire azioni con diritto di voto nella misura in cui sia in grado di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione dell'emittente.
- (16) Il Fondo nel suo insieme non può acquistare più (i) del 10% delle azioni senza diritto di voto in circolazione dello stesso emittente; (ii) del 10% dei titoli di debito in circolazione dello stesso emittente; (iii) del 10% degli Strumenti del Mercato Monetario di un singolo emittente; o (iv) del 25% delle azioni o delle quote in circolazione dello stesso OICVM e/o OIC.

I limiti stabiliti nei punti da (ii) a (iv) possono non essere osservati al momento dell'acquisto qualora in tale momento l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti finanziari del Mercato Monetario o l'ammontare netto degli strumenti finanziari in emissione non possa essere calcolato.

I limiti stabiliti nei precedenti punti (15) e (16) non si applicano rispetto a:

- Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dalle proprie autorità locali;
- Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario emessi o garantiti da un qualsiasi Altro Stato;
- Valori Mobiliari e strumenti finanziari del Mercato Monetario emessi da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri fanno parte;
- azioni del capitale di una società costituita o organizzata ai sensi e in conformità con le leggi di un Altro Stato a condizione che (i) tale società investa le proprie attività principalmente nei titoli emessi dagli emittenti con sede legale in tale Stato, (ii) in conformità con le leggi di tale Stato, una partecipazione del relativo Comparto nel patrimonio netto di tale società costituisca l'unico modo possibile per acquistare i titoli di emittenti di tale Stato e (iii) tale società osservi nella propria politica di investimento i limiti stabiliti nella lettera C., punti da (1) a (5), (8), (9) e da (12) a (16); e
- azioni detenute da uno o più Comparti nel capitale di società controllate che svolgano in via esclusiva, per loro conto, le sole attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel Paese in cui è istituita la società controllata, con riguardo al rimborso di quote su richiesta dei partecipanti, esclusivamente per loro conto.
- quote o azioni di un Fondo Master detenute dal Comparto che si qualifica come Fondo Feeder in conformità al Capitolo 9 della Legge del 17 dicembre 2010.

D. Esposizione globale:

Ogni Comparto garantirà che la propria esposizione globale riguardante gli strumenti finanziari derivati non superi il valore netto totale del proprio portafoglio.

L'esposizione è calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio controparte, i prevedibili movimenti del mercato e il tempo disponibile per liquidare le posizioni.

E. Ulteriori limiti di investimento:

- (1) Nessun Comparto può acquistare materie prime, metalli preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi, a condizione che le operazioni in valuta estera, in strumenti finanziari, indici o Valori Mobiliari nonché i contratti future e a termine, opzioni e swap su tali valute estere, strumenti finanziari, indici o Valori Mobiliari sui medesimi non siano considerati operazioni in materie prime ai fini del presente limite.
- (2) Nessun Comparto può investire in beni immobili, ovvero in opzioni, diritti o interessi sui medesimi, tuttavia possono essere effettuati investimenti in titoli garantiti da beni immobili o da diritti collegati, o emessi da società che investono in beni immobili o diritti collegati.
- (3) Un Comparto non può concedere prestiti o garanzie a favore di terze parti, tuttavia tale restrizione non precluderà a ciascun Comparto l'investimento in Valori Mobiliari non completamente liberati, in strumenti finanziari del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari, come indicato alla lettera A., punti (5), (7) e (8) e non precluderà il prestito di titoli in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (come meglio descritto nella successiva sezione intitolata "Prestito titoli").
- (4) Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, strumenti finanziari del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari, come indicato alla lettera A., punti (5), (7) e (8).

F. Fatta salva ogni disposizione contraria contenuta nel presente documento:

- (1) I limiti massimi sopra stabiliti possono non essere osservati da ciascun Comparto al momento dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione collegati ai Valori Mobiliari e agli strumenti finanziari del Mercato Monetario nel portafoglio di ciascun Comparto.
- (2) Qualora tali limiti massimi siano superati per motivi che sfuggono al controllo di un Comparto o a causa dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, tale Comparto deve porsi come obiettivo prioritario delle proprie operazioni di vendita la regolarizzazione di tale situazione, prendendo nella dovuta considerazione gli interessi dei propri Sottoscrittori.

La Società di Gestione ha il diritto di determinare limiti di investimento aggiuntivi nella misura in cui tali limiti siano necessari per ottemperare alle leggi e alle normative dei Paesi in cui le Quote del Fondo sono offerte o vendute.

16.2. Tecniche e strumenti finanziari particolari di investimento e copertura del rischio

Il Fondo può impiegare tecniche e strumenti finanziari relativi a Valori Mobiliari e altre attività finanziarie liquide per la gestione efficiente del portafoglio, la gestione della duration e per fini di copertura nonché per fini di investimento, in conformità con le disposizioni stabilite all'Articolo 16.1 "Limiti di investimento".

In nessun caso tali operazioni determineranno lo scostamento del Comparto dai propri obiettivi di investimento stabiliti nella sezione "Obiettivi e Politiche di Investimento" del Prospetto.

In aggiunta a tutte le limitazioni di seguito indicate, per determinati Comparti che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e di volta in volta indicati nella documentazione di vendita, l'ammontare totale detenuto in strumenti derivati (ossia l'ammontare totale degli impegni assunti e dei premi pagati relativamente a tali operazioni) per finalità di copertura, di gestione della duration o di gestione efficiente del portafoglio nonché per fini di investimento (con l'eccezione che l'ammontare investito in contratti forward e swaps su valute ai fini di copertura è escluso dal presente calcolo) non potrà superare in nessun momento il 15% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

In particolare, alcuni Comparti del Fondo possono sottoscrivere Credit Default Swap.

Un Credit Default Swap è un contratto finanziario bilaterale in cui una controparte (l'acquirente della protezione) paga una commissione periodica in cambio di un pagamento condizionato da parte del venditore della protezione al verificarsi di un evento creditizio a carico di un emittente di riferimento. L'acquirente della protezione acquista il diritto di vendere una particolare obbligazione o altre obbligazioni di riferimento designate, emesse dall'emittente di riferimento alla pari o il diritto di ricevere la differenza fra il valore nominale e la quotazione di mercato della stessa obbligazione o delle altre obbligazioni di riferimento designate al verificarsi di un evento creditizio. Per evento creditizio s'intendono normalmente fallimento, insolvenza, amministrazione controllata, inefficace ristrutturazione del debito, o inadempienza alle obbligazioni di pagamento a scadenza.

A condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, il Fondo può vendere protezione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l'"Operazione di Vendita del Credit Default Swap", collettivamente le "Operazioni di Vendita dei Credit Default Swap") al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia.

Inoltre, a condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, il Fondo può acquistare protezione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l'"Operazione di Acquisto del Credit Default Swap", collettivamente le "Operazioni di Acquisto dei Credit Default Swap") senza detenere le attività sottostanti.

Tali transazioni di swap devono essere effettuate con istituzioni finanziarie primarie specializzate in questo tipo di transazioni ed essere eseguite in base a una documentazione standardizzata quale l'Accordo Quadro dell'International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Inoltre, ogni Comparto del Fondo deve poter garantire un'adeguata copertura permanente degli impegni collegati a tale Credit Default Swap per essere sempre in grado di soddisfare le richieste di rimborso degli investitori.

Alcuni Comparti del Fondo possono stipulare altri tipi di contratti swap quali swap su tassi di interesse, swaption e inflation-linked swap.

Inoltre, il Fondo può, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, fare ricorso a operazioni di prestito titoli e operazioni di pronti contro termine a condizione che vengano osservate le regole di seguito espone.

(A) Prestito titoli

Il Fondo può stipulare contratti di prestito titoli nel rispetto delle seguenti regole:

- (i) Il Fondo può dare o prendere a prestito titoli soltanto attraverso un sistema standardizzato organizzato da un istituto riconosciuto di compensazione, attraverso un programma di prestiti organizzato da un istituto finanziario o mediante primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni, in conformità a principi di vigilanza prudenziale considerati dall'Autorità di Vigilanza equivalenti a quelli previsti dal diritto comunitario.
- (ii) A fronte delle operazioni di prestito, il Fondo deve ricevere una garanzia il cui valore nel periodo di durata del contratto deve essere almeno pari al 90% del valore dei titoli prestati.

Tale garanzia deve essere prestata sotto forma di attività liquide e/o di titoli indicati nella Circolare 08/356 della CSSF del 4 giugno 2008. Qualsiasi garanzia prestata in qualsiasi forma diversa da liquidità o azioni/quote di un OICR o OICVM deve essere emessa da un'entità non collegata alla controparte.

Le garanzie in contanti possono essere reinvestite in base alle condizioni di cui alla Sezione III della Circolare 08/356 della CSSF del 4 giugno 2008.

Questo collaterale deve essere valorizzato giornalmente. Il collaterale può essere reinvestito entro i limiti e le condizioni dei regolamenti dell'Autorità di Vigilanza.

- (iii) L'esposizione netta (vale a dire, l'esposizione meno il collaterale ricevuto) nei confronti di una controparte derivante da operazioni di prestito titoli o contratti di pronti contro termine / pronti contro termine inverso sarà presa in considerazione nel limite del 20% di cui al precedente punto C. (13).

- (iv) Il Fondo deve garantire che il volume delle operazioni di prestito titoli sia mantenuto ad un livello adeguato ovvero di poter richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei titoli prestati in maniera tale da poter adempiere, in qualsiasi momento, agli obblighi di rimborso e che tali operazioni non pregiudichino la gestione del patrimonio del Fondo in conformità alla politica di investimento del Comparto di riferimento.
- (v). I titoli presi a prestito dal Fondo non possono essere utilizzati nel periodo in cui sono detenuti dal Fondo stesso, a meno che siano coperti da strumenti finanziari sufficienti a consentire al Fondo la restituzione dei titoli presi a prestito alla chiusura dell'operazione.
- (vi). Il Fondo può prendere a prestito titoli nelle seguenti circostanze in relazione alla liquidazione di un'operazione di vendita: (a) durante il periodo in cui i titoli sono stati rilasciati per essere ri-registrati; (b) quando i titoli sono stati dati a prestito e non restituiti in tempo; (c) per evitare la mancata liquidazione in caso di mancata consegna da parte della Depositaria; e (d) come tecnica per adempiere al proprio obbligo di consegna dei titoli oggetto di un contratto di pronti contro termine qualora la controparte di tale contratto eserciti il diritto di riacquisto di tali titoli, nel caso in cui gli stessi siano stati precedentemente venduti dal Fondo.

(B) Contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso

A titolo principale o accessorio, come specificato per ciascun Comparto nella descrizione della politica di investimento divulgata nei documenti di vendita del Fondo, il Fondo potrà stipulare contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso, che consistono in un'operazione a termine alla cui scadenza:

- (i) il venditore (controparte) ha l'obbligo di riacquistare il bene venduto e il Fondo ha l'obbligo di restituire il bene ricevuto nell'operazione. I titoli che possono essere acquistati con un contratto di pronti contro termine inverso sono limitati a quelli indicati nella Circolare 08/356 della CSSF datata 4 giugno 2008 e devono essere conformi alla politica di investimento del Comparto di riferimento; o
- (ii) il Fondo ha l'obbligo di riacquistare il bene venduto e il compratore (la controparte) l'obbligo di restituire il bene ricevuto nell'operazione. Il Fondo deve garantire di disporre, alla scadenza del contratto, di attivi sufficienti per poter regolare l'importo concordato con la controparte per la restituzione del bene al Fondo.
- (iii) il Fondo può concludere queste operazioni solo se le controparti delle medesime sono soggette a regole di vigilanza prudenziale ritenute dall'Autorità di Vigilanza equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.
- (iv) il Fondo deve preoccuparsi di garantire che il valore dei contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso sia mantenuto ad un livello tale da consentirgli in ogni momento di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti dei sottoscrittori.

(C) Processo di gestione del rischio

Il Fondo deve impiegare un processo di gestione del rischio che gli consenta di monitorare e misurare in qualunque momento il rischio insito nelle posizioni dei portafogli e il loro contributo al profilo di rischio complessivo degli stessi.

Rispetto agli strumenti finanziari derivati, il Fondo deve impiegare un procedimento per la valutazione accurata e indipendente del valore dei derivati OTC e dovrà inoltre garantire che l'esposizione globale di ciascun Comparto al rischio rispetto agli strumenti finanziari derivati non superi il valore netto totale del portafoglio del Comparto.

L'esposizione globale al rischio è calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio controparte, i futuri andamenti del mercato e il tempo disponibile per liquidare le posizioni.

Il Fondo può utilizzare il metodo Valore a Rischio ("VaR") e/o, a seconda dei casi, il metodo degli impegni in base al Comparto interessato, al fine di calcolare l'esposizione globale al rischio di ogni Comparto di riferimento e garantire che tale esposizione globale al rischio

relativa agli strumenti finanziari derivati non superi il Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto.

Ogni Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, secondo la propria politica di investimento ed entro i limiti stabiliti negli Articoli 16.1 e 16.2, a condizione che l'esposizione agli attivi sottostanti non superi, nel complesso, i limiti di investimento stabiliti nell'Articolo 16.1.

Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali investimenti non devono necessariamente essere considerati per l'applicazione dei limiti stabiliti nell'Articolo 16.1. punto C (a) (1)-(5), (8), (9), (13) e (14).

Qualora i Valori Mobiliari o gli strumenti finanziari del Mercato Monetario includano uno strumento finanziario derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione per l'applicazione delle disposizioni stabilite nella presente Sezione.

(D) Tecniche di cogestione

Per ridurre le spese operative e amministrative, pur mantenendo un'ampia diversificazione degli investimenti, la Società di Gestione potrà decidere di cogestire parte o tutte le attività di un Comparto con attività di altri Comparti presenti nell'ambito dell'attuale struttura e/o di altri piani di investimento collettivo lussemburghesi. Nei paragrafi che seguono, la definizione "soggetti cogestiti" si riferisce al Fondo e a tutti i soggetti con i quali e tra i quali esistono accordi di cogestione, mentre il termine "patrimonio cogestito" si riferisce a tutte le attività di questi soggetti cogestiti, cogestite ai sensi dello stesso accordo di cogestione.

In virtù dell'accordo di cogestione il Gestore avrà la facoltà di prendere, in via consolidata per i vari soggetti cogestiti, decisioni su investimenti, disinvestimenti, riallineamenti dei portafogli che potrebbero avere ripercussioni sulla composizione del portafoglio di ciascun Comparto. Ogni soggetto cogestito avrà una quota del patrimonio cogestito, corrispondente alla proporzione esistente tra il proprio patrimonio netto e il valore totale del patrimonio cogestito. Tale partecipazione proporzionale sarà riferita ad ogni linea di investimento detenuta o acquisita in cogestione. Le decisioni relative a investimenti e/o disinvestimenti non modificano tali proporzioni: eventuali investimenti aggiuntivi saranno ripartiti tra i soggetti cogestiti in base alla stessa proporzione e le attività vendute saranno prelevate proporzionalmente dal patrimonio cogestito detenuto da ciascun soggetto cogestito.

In caso di nuove sottoscrizioni in uno dei soggetti cogestiti, i proventi derivanti dalle sottoscrizioni saranno ripartiti tra i soggetti cogestiti in base ai nuovi rapporti proporzionali che si formano in seguito all'aumento del patrimonio netto del soggetto cogestito nel quale sono state effettuate le sottoscrizioni e tutte le linee di investimento saranno modificate mediante un trasferimento di attività da un soggetto cogestito all'altro in modo da rispettare le nuove proporzioni che si sono create. Allo stesso modo, in caso di rimborsi in uno dei soggetti cogestiti, la liquidità necessaria potrà essere prelevata dalla liquidità detenuta dai soggetti cogestiti, in base alle proporzioni modificate risultanti dalla riduzione del patrimonio netto del soggetto cogestito nel quale sono stati effettuati i rimborsi e, in tal caso, tutte le linee di investimento saranno rettifiche in base ai nuovi rapporti proporzionali. I Sottoscrittori devono sapere che, in mancanza di un intervento specifico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o dei suoi Agenti incaricati, l'accordo di cogestione può determinare variazioni nella composizione del patrimonio del Fondo causate da eventi quali sottoscrizioni o rimborsi attribuibili ad altri soggetti cogestiti.

Quindi, pur mantenendo invariato il resto, le sottoscrizioni pervenute in un soggetto rientrante in un accordo di cogestione con il Fondo o un Comparto, porteranno a un aumento della riserva liquida del Comparto. Per contro, i rimborsi effettuati in un soggetto rientrante in un accordo di cogestione con il Fondo o un Comparto, porteranno rispettivamente a una riduzione delle riserve liquide del Fondo e del Comparto. Sottoscrizioni e rimborsi possono comunque essere tenuti nell'apposito conto aperto per ciascun soggetto cogestito al di fuori dell'accordo di cogestione e tramite il quale devono passare sottoscrizioni e rimborsi. La possibilità di assegnare sostanziali rimborsi o sottoscrizioni a questi conti specifici, unitamente all'opportunità che il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o i suoi Agenti incaricati hanno di decidere, in qualsiasi momento, di cessare la propria partecipazione all'accordo di cogestione, consente

al Fondo di evitare aggiustamenti del proprio portafoglio nel caso in cui si prevedano conseguenze sull'interesse del Fondo e dei suoi Sottoscrittori.

Se la modifica della composizione del portafoglio del Fondo dovuta a rimborsi o al pagamento di commissioni e spese specifici di un altro soggetto cogestito (vale a dire non attribuibili al Fondo) porta, con probabilità, alla violazione dei limiti di investimento vigenti per il Fondo, le attività corrispondenti saranno escluse dall'accordo di cogestione prima che la modifica sia attuata, in modo da evitare di subire le conseguenze della modifica imminente.

Il patrimonio cogestito del Fondo sarà cogestito solo con attività per le quali sono stati fissati obiettivi di investimento identici a quelli previsti per il patrimonio cogestito; si vuole così garantire che le decisioni sugli investimenti siano pienamente compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il patrimonio cogestito sarà cogestito solo con attività affidate in deposito alla Depositaria, in modo da garantire che questa, per quanto attiene al Fondo, sia in grado di svolgere pienamente le proprie funzioni e responsabilità secondo la Legge del 17 dicembre 2010. La Depositaria terrà sempre il patrimonio del Fondo distinto da quello degli altri soggetti cogestiti e sarà quindi sempre in grado di identificare il patrimonio del Fondo. Poiché i soggetti cogestiti possono prevedere politiche di investimento non proprio identiche a quelle del Fondo, può succedere che la politica comune sia più restrittiva di quella prevista per il Fondo.

Il Fondo, la Depositaria, l'Amministratore ed il Gestore degli Investimenti sottoscriveranno un accordo di cogestione in cui saranno definiti diritti e doveri di ciascuna parte. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà decidere, in qualsiasi momento e senza preavviso, di risolvere l'accordo di cogestione.

I Sottoscrittori possono mettersi in contatto in qualsiasi momento con la sede legale del Fondo per informarsi sulla percentuale delle attività cogestite e dei soggetti con cui, al momento della richiesta, sono in essere accordi di cogestione. Nelle relazioni annuali e semestrali saranno indicate sia le percentuali sia la composizione del patrimonio cogestito.

17. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Quota

17.1. Frequenza del calcolo

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota relativo a ogni Classe, il prezzo di emissione, conversione e rimborso saranno calcolati almeno due volte al mese nelle date che saranno indicate nei documenti d'offerta del Fondo ("Giorno di Valutazione"), facendo riferimento al valore delle attività attribuibili a ogni Classe secondo il disposto dell'Articolo 17.4. Il calcolo è effettuato dall'Amministratore secondo le direttive fissate dalla Società di Gestione sotto la propria responsabilità.

17.2 Calcolo

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota di ogni Classe sarà espresso nella Valuta di Offerta del Comparto in questione e sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla relativa Classe di Quote, che è uguale a (i) il valore delle attività attribuibili a tale Classe e il reddito su di esse maturato meno (ii) le passività attribuibili a tale Classe ed eventuali accantonamenti ritenuti prudenti o necessari, per il numero totale di Quote di tale Classe in circolazione nel relativo Giorno di Valutazione.

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota potrà essere arrotondato all'unità immediatamente inferiore o superiore della Valuta di Offerta di ciascuna Classe del Comparto.

Se, dal momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Quote di un determinato Comparto, si verifica una modifica sostanziale nelle quotazioni dei mercati in cui una consistente parte degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto è trattata o quotata, la Società di Gestione può, al fine di salvaguardare gli interessi dei Partecipanti e del Fondo, annullare il primo calcolo ed eseguire un secondo calcolo.

Nei limiti del possibile, il reddito da investimenti, gli interessi passivi, le commissioni e le altre passività (compresi costi amministrativi e commissioni di gestione dovute alla Società di Gestione) saranno contabilizzati ogni Giorno di Valutazione.

La valutazione delle attività è effettuata nel modo esposto nell'Articolo 17.4. Le spese sostenute dal Fondo sono esposte nell'Articolo 8.

17.3 Sospensione del calcolo

La Società di Gestione può sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Quota di un qualunque Comparto e, quindi, l'emissione, il rimborso e la conversione di Quote di qualsiasi Classe in uno dei seguenti casi:

- quando una o più borse valori, o uno o più Mercati Regolamentati o un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro o in un Altro Stato che costituisce il mercato principale per una parte sostanziale delle attività di un Comparto, ovvero quando uno o più mercati dei cambi nella valuta in cui è denominata parte significativa delle attività del Comparto sono chiusi per motivi diversi dalle festività ordinarie ovvero in cui le negoziazioni siano limitate o sospese;
- quando, in seguito a eventi di carattere politico, economico, militare o monetario o per circostanze che esulano dalla responsabilità e dal controllo della Società di Gestione, sia impossibile o irragionevole alienare le attività del Comparto senza compromettere gravemente gli interessi dei Partecipanti;
- in caso d'interruzione nei mezzi di comunicazione utilizzati normalmente per determinare il valore degli investimenti di un Comparto ovvero quando, per qualsiasi motivo, il valore di qualsiasi attività del Comparto non possa essere determinato con la rapidità e la precisione necessarie;
- quando la Società di Gestione non è in grado di rimpatriare i fondi necessari per effettuare i pagamenti per il rimborso delle Quote o in cui le rimesse di fondi connesse al realizzo o all'acquisizione di investimenti o i pagamenti dovuti per il rimborso delle Quote, secondo il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, non possano essere effettuati ai normali tassi di cambio;
- in seguito alla sospensione (i) del calcolo del valore patrimoniale netto per azione/quota (ii) dell'emissione, (iii) del rimborso e/o (iv) della conversione delle azioni/quote emesse all'interno del fondo master nel quale il Comparto investe in qualità di fondo feeder.

Ogni sospensione e la relativa cessazione saranno notificate ai Partecipanti che abbiano presentato richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Quote e saranno pubblicate come previsto all'Articolo 10.

17.4 Valutazione delle attività

La determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Quote di un Comparto nonché delle attività e passività di qualsiasi Classe del Comparto sarà effettuata nel modo seguente:

I. Le attività del Fondo comprendono:

- 1) tutte le disponibilità di cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati sulle stesse;
- 2) tutti gli effetti e i titoli di credito pagabili e i crediti (compresi i ricavi da cessioni di titoli stipulate ma non regolate);
- 3) tutte le obbligazioni, cambiali, azioni, Quote, obbligazioni nominative, diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni e altri titoli, strumenti finanziari e attività similari detenuti o negoziati dal Fondo (fermo restando che il Fondo potrà operare aggiustamenti in modo coerente con il seguente paragrafo 1 in caso di fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute alla trattazione ex dividendi, ex diritti o pratiche similari);
- 4) tutti i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni dovuti al Fondo nella misura in cui il Fondo ne sia a conoscenza;
- 5) tutti gli interessi maturati su ogni titolo fruttifero posseduto dal Fondo, nella misura in cui gli stessi non siano già compresi nell'ammontare del relativo capitale;
- 6) il valore di liquidazione di tutti i contratti a termine e di tutte le opzioni call e put in cui il Fondo detenga posizioni aperte;
- 7) le spese preliminari del Fondo, compresi i costi di emissione e distribuzione delle Quote del Fondo, nella misura in cui gli stessi non siano stati ammortizzati;
- 8) ogni altra attività di qualunque tipo e natura, compresi i risconti attivi.

(A) Il valore delle attività di tutti i Comparti, con l'eccezione di quelli del Mercato Monetario, sarà così determinato:

1. Il valore della disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati è considerato pari al rispettivo ammontare pieno, tranne che in caso di dubbio pagamento o incasso integrale di tali attività, nel qual caso il valore è calcolato applicando uno sconto adeguato secondo la Società di Gestione in modo da riflettere il valore effettivo degli stessi.
2. Il valore dei Valori Mobiliari, degli strumenti finanziari del Mercato Monetario e di qualsiasi attività e strumento finanziario liquido che siano quotati o trattati su una borsa o su un qualsiasi Mercato Regolamentato o Altro Mercato Regolamentato, si basa sull'ultima quotazione disponibile al momento di valutazione degli attivi sulla borsa o sul mercato che rappresenta normalmente il mercato principale per tali attivi.
3. Nel caso in cui alcuni attivi detenuti nel portafoglio di un Comparto non siano quotati o negoziati in alcuna borsa valori o alcun Mercato Regolamentato o Altro Mercato Regolamentato nel giorno in questione ovvero, qualora l'ultimo prezzo disponibile di attivi quotati o negoziati in una borsa valori quotata o in tali altri mercati regolamentati calcolato secondo il paragrafo 2 non sia rappresentativo del rispettivo valore equo di mercato, detti attivi sono valutati ragionevolmente al presumibile prezzo di vendita determinato in buona fede e secondo principi prudenziali.
4. Il valore di liquidazione di futures, contratti a termine od opzioni non negoziati in borse valori o in un Mercato Regolamentato o in altri Mercati Regolamentati, sarà il relativo valore di liquidazione netto calcolato, secondo le politiche fissate dalla Società di Gestione, secondo una base applicata in modo coerente a ogni tipo di contratto. Il valore di futures, contratti a termine od opzioni negoziati in una borsa valori o in un Mercato Regolamentato o in altri Mercati Regolamentati, sarà l'ultimo prezzo di liquidazione o di chiusura applicabile in relazione a tali contratti nella borsa o nel Mercato Regolamentato, o negli altri Mercati Regolamentati, in cui detti futures, contratti a termine od opzioni sono negoziati per conto del Fondo; resta inteso che, se un contratto futures, a termine o di opzione non possa essere liquidato il giorno in riferimento al quale devono essere valutate le attività, il valore di liquidazione di tale contratto sarà calcolato in base al valore che la Società di Gestione riterrà equo e ragionevole.
5. Gli swap e tutti gli altri titoli e le altre attività saranno valutati al valore di mercato determinato in buona fede in base alle procedure stabilite dalla Società di Gestione.
6. Le quote o le azioni degli OIC di tipo aperto saranno valutate secondo l'ultimo Valore Patrimoniale Netto accertato e disponibile o, qualora tale valutazione non sia rappresentativa del valore equo di mercato di tali attivi, il prezzo sarà determinato dalla Società di Gestione in via equitativa. Le Quote o le azioni di un OIC di tipo chiuso saranno valutate in base alla loro ultima quotazione di mercato disponibile.

(B) Il valore delle attività dei Comparti del Mercato Monetario sarà determinato secondo quanto segue:

1. Il valore della disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati è considerato pari al rispettivo ammontare pieno, tranne che in caso di dubbio pagamento o incasso integrale di tali attività, nel qual caso il valore è calcolato applicando uno sconto adeguato secondo la Società di Gestione in modo da riflettere il valore effettivo degli stessi;
2. Le attività di questi Comparti sono valutate ricorrendo al metodo del costo ammortizzato, determinandone il valore al costo di acquisizione rettificato per tenere conto dell'ammortamento del premio o dell'incremento dello sconto. La Società di Gestione verifica costantemente questa valutazione per garantire che la stessa rifletta gli attuali valori equi e apporterà le dovute modifiche nei casi in cui il costo ammortizzato non rifletta il valore equo, previa approvazione del Depositario, in modo tale da assicurare che le attività dei Comparti siano valorizzate al rispettivo valore equo di mercato determinato in buona fede dalla Società di Gestione nel rispetto dei metodi di valutazione generalmente accettati.

II. Le passività del Fondo comprendono:

- 1) tutti i debiti finanziari, gli effetti e gli altri debiti;
- 2) tutti gli interessi maturati sui debiti finanziari del Fondo (compresi gli oneri maturati per impegni relativi a tali debiti finanziari);

- 3) tutte le spese dovute o maturate (comprese le spese amministrative, le commissioni di gestione, le eventuali commissioni di incentivo e le commissioni di custodia);
- 4) tutte le passività conosciute, presenti e future, comprese tutte le obbligazioni contrattuali maturate per il pagamento in denaro o in attività, compreso l'ammontare di dividendi deliberati ma non ancora pagati dal Fondo;
- 5) un adeguato accantonamento per imposte future sul capitale e sul reddito determinato di volta in volta dal Fondo nel Giorno di Valutazione e le altre eventuali riserve autorizzate e approvate dalla Società di Gestione, nonché un eventuale accantonamento che la Società di Gestione considererà opportuno a fronte di passività eventuali del Fondo;
- 6) tutte le altre passività del Fondo di qualsiasi tipo e natura secondo principi contabili generalmente accettati. Nel determinare l'ammontare di tali passività, il Fondo deve considerare tutte le spese e gli oneri a proprio carico secondo l'Articolo 8 del presente Regolamento. Le spese amministrative e quelle di natura ricorrente o ripetitiva possono essere calcolate in via anticipata sulla base di una stima annuale o per periodi di diversa durata e le stesse possono maturare in proporzione costante durante tale periodo.

Il valore di tutte le attività e passività espresse in una valuta diversa dalla Valuta Base di un Comparto sarà convertito nella Valuta Base del Comparto al tasso di cambio quotato in Lussemburgo nel relativo Giorno di Valutazione. In mancanza di dette quotazioni, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o in base a procedure dallo stesso stabilite.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, a propria discrezione, può consentire l'uso di altri metodi di valutazione, se ritiene che con tali metodi la valutazione meglio rifletta il valore equo delle attività del Fondo.

In presenza di circostanze straordinarie che rendano impossibile eseguire una valutazione secondo gli orientamenti sopra esposti, la Società di Gestione, con prudenza e in buona fede, applicherà altri criteri per calcolare ciò che, a proprio avviso, ritiene essere una valutazione equa in tali circostanze.

III. Allocazione delle attività del Fondo:

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione costituisce un Comparto relativamente a ogni Classe di Quote e può costituire un Comparto per due o più categorie di Quote nel modo seguente:

- a) se due o più categorie di Quote si riferiscono a un medesimo Comparto, le attività attribuibili a dette categorie saranno investite congiuntamente secondo la politica di investimento specifica del Comparto interessato;
- b) i proventi derivanti dall'emissione di Quote di una certa Classe saranno imputati, nella contabilità del Fondo, al Comparto costituito per detta Classe di Quote; se in tale Comparto esistono varie Classi di Quote, il relativo ammontare andrà ad incrementare la quota di attività nette di tale Comparto attribuibile alla Classe di Quote da emettere;
- c) attività e passività, proventi e spese applicate a un Comparto saranno attribuibili alla o alle categorie di Quote corrispondenti a tale Comparto;
- d) se il Fondo incorre in una passività relativa a un'attività di un determinato Comparto o Classe o a un'azione compiuta in relazione a un'attività di un determinato Comparto o Classe, detta passività sarà attribuita a tale Comparto;
- e) laddove non sia possibile imputare una determinata attività o passività del Fondo a uno specifico Comparto o ad una particolare Classe, tale attività o passività sarà ripartita tra tutte le Classi di qualsiasi Comparto o tra i Comparti in proporzione al Valore Patrimoniale Netto delle relative categorie di Quote oppure nel modo che la Società di Gestione deciderà in buona fede, fermo restando che per tutte le passività, indipendentemente dal Comparto cui sono attribuibili, se non diversamente concordato con i creditori, sarà obbligato il Fondo nel suo complesso;
- f) con il pagamento di dividendi ai titolari di una qualsiasi Classe di Quote, il Valore Patrimoniale Netto di tale Classe di Quote sarà ridotto per l'ammontare corrispondente a dette distribuzioni.

18. Politiche di ripartizione del reddito

La Società di Gestione potrebbe emettere Quote a distribuzione e Quote ad accumulazione in alcune Classi con Quote del Fondo.

Le Quote ad accumulazione capitalizzano l'intero patrimonio mentre le Quote a distribuzione distribuiscono i dividendi.

La Società di Gestione dovrà determinare come devono essere distribuiti gli utili delle relative Classi di Quote dei relativi Comparti e la stessa potrebbe disporre di volta in volta, nei momenti e in relazione ai periodi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e come illustrato nella documentazione di vendita del Fondo, la distribuzione di dividendi in forma di liquidità o di Quote secondo i termini e le condizioni qui di seguito definiti.

Tutte le distribuzioni saranno pagate in principio dal reddito netto di investimento disponibile per la distribuzione, con una frequenza che sarà stabilita dalla Società di Gestione. La Società di Gestione può, in conformità con il principio di parità di trattamento tra i Sottoscrittori, anche stabilire che per alcune Classi di Quote, le distribuzioni saranno pagate sugli attivi lordi (cioè prima della deduzione delle commissioni applicabili a tale Classe di Quote) in base ai Paesi in cui tali Classi di Quote sono vendute e come più dettagliatamente descritto nell'informativa specifica di ciascun Paese.

Per talune Classi di Quote, la Società di Gestione può decidere di volta in volta di distribuire le plusvalenze nette realizzate.

I dividendi in acconto potranno essere dichiarati e distribuiti di volta in volta secondo una frequenza stabilita dalla Società di Gestione secondo le condizioni disposte dalla legge vigente.

Se non specificamente richiesto, i dividendi saranno reinvestiti in altre Quote della stessa Classe dello stesso Comparto e i Sottoscrittori saranno informati dei dettagli attraverso i resoconti inerenti ai dividendi. Non saranno applicate commissioni sui reinvestimenti dei dividendi o su altre distribuzioni.

In ogni caso non si potrà procedere alla distribuzione di dividendi se, quale risultante, il Valore Patrimoniale Netto del Fondo dovesse scendere al di sotto di Euro 1.250.000. I dividendi non richiesti entro 5 anni dalla data dovuta scadranno e saranno prescritti a favore della relativa Classe.

Sulla distribuzione dichiarata dal Fondo e mantenuta dallo stesso a disposizione dei suoi beneficiari non sarà corrisposto alcun interesse.

19. Modifiche al Regolamento di Gestione

Il presente Regolamento di Gestione, e le eventuali modifiche allo stesso, saranno efficaci alla data della relativa sottoscrizione, salvo diversamente specificato.

La Società di Gestione potrà modificare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, il Regolamento di Gestione nell'interesse dei Partecipanti.

La prima versione valida del Regolamento di Gestione e delle relative modifiche sarà depositata presso il registro commerciale del Lussemburgo. Il riferimento al deposito sarà pubblicato sul Mémorial.

20. Durata e liquidazione del Fondo o di qualsiasi Comparto o Classe di Quote

Il Fondo e ciascun Comparto sono stati costituiti a tempo indeterminato, salvo ove diversamente previsto nei documenti di vendita del Fondo. Il Fondo o qualsiasi Comparto dello stesso (o Classi di Quote), potranno, comunque, essere sciolti e messi in liquidazione in qualsiasi momento previo accordo reciproco tra la Società di Gestione e la Depositaria e previo avviso. La Società di Gestione è in particolare autorizzata, subordinatamente all'approvazione della Depositaria, a decidere di sciogliere il Fondo o qualsiasi Comparto o qualsiasi Classe di Quote dello stesso nel caso in cui il valore del patrimonio netto del Fondo o di qualsiasi Comparto o Classe di Quote si riduca a un importo che, secondo quanto determinato dalla Società di Gestione, corrisponde al livello minimo per poter gestire il Fondo o tale Comparto o qualsiasi Classe di Quote in modo economicamente conveniente, oppure in caso di variazione significativa della situazione politica o economica.

In caso di scioglimento di un Comparto o Classe di Quote, alla Società di Gestione non sarà impedito di rimborsare o convertire tutte le Quote o parte delle Quote dei Sottoscrittori, a loro richiesta, al Valore Patrimoniale Netto per Quota (considerando i prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e le spese di realizzo dovute a tale scioglimento) a partire dalla data in cui è stato deliberato lo scioglimento del Comparto fino alla sua entrata in vigore.

Emissione, rimborso e conversione di Quote cesseranno nel momento in cui è presa la decisione o si verifica l'evento che porta allo scioglimento del Fondo.

In caso di scioglimento, la Società di Gestione procederà al realizzo delle attività del Fondo o del relativo Comparto o Classe di Quote nel miglior interesse dei rispettivi Sottoscrittori; su istruzioni della Società di Gestione la Depositaria provvederà a distribuire i proventi netti derivanti dalla liquidazione, dopo aver dedotto le relative spese, tra i Sottoscrittori del Comparto in questione proporzionalmente al numero di Quote della relativa Classe da essi detenute.

La Società di Gestione potrà distribuire le attività del Fondo o dei Comparti o Classe di Quote completamente o parzialmente in attività, nel rispetto delle condizioni fissate dalla Società di Gestione (tra cui la consegna di una relazione di valutazione indipendente) e del principio di parità di trattamento per i Sottoscrittori.

Come previsto dalla legge lussemburghese, alla chiusura della liquidazione del Fondo, i proventi corrispondenti a Quote non reclamate saranno tenuti in custodia presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo fino a decadenza del periodo di prescrizione.

In caso di scioglimento del Fondo, la decisione o l'evento che portano allo scioglimento saranno pubblicati nel Mémorial secondo le disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010 e in due quotidiani aventi tiratura adeguata, di cui almeno uno deve essere lussemburghese.

La decisione di scioglimento di un Comparto o Classe di Quote sarà pubblicata secondo quanto previsto dall'Articolo 10 per i Sottoscrittori di tale Comparto o Classe di Quote.

Nessun Sottoscrittore, né i suoi eredi o beneficiari possono chiedere la liquidazione o la divisione del Fondo o di alcuno dei Comparti o Classi di Quote.

21. Fusione di Comparti o fusione con un altro OIC

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di procedere ad una fusione (ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010) del Fondo o di uno dei Comparti, quale OICVM/Comparto incorporante o incorporando, in base alle condizioni e procedure previste dalla Legge del 17 dicembre 2010, per quanto riguarda in particolare il progetto di fusione e le informazioni da fornire ai Sottoscrittori, nel modo seguente:

a) Fusione del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di procedere ad una fusione del Fondo, quale OICVM/Comparto incorporante o incorporando, con:

- un altro OICVM di diritto lussemburghese o estero (il "Nuovo OICVM"); o
- un comparto di tale OICVM,

e, laddove opportuno, ridesignare le Quote del Fondo come Quote di tale Nuovo OICVM o del pertinente comparto, a seconda dei casi.

b) Fusione dei Comparti

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di procedere alla fusione di un Comparto, quale comparto incorporante o incorporando, con:

- un altro Comparto esistente all'interno del Fondo o un altro comparto di un Nuovo OICVM (il "Nuovo Comparto"); o
- un Nuovo OICVM,

e, se del caso, ridesignare le Quote del Comparto interessato come Quote del Nuovo OICVM o del Nuovo Comparto, a seconda dei casi.

22. Diritto applicabile, giurisdizione, lingua

Diritti dei Sottoscrittori e costi a carico dei medesimi

In tutti i casi di fusione in precedenza descritti, i Sottoscrittori avranno in ogni caso il diritto di richiedere, senza costi diversi da quelli trattenuti dal Fondo o Comparto, di far fronte ai costi di smobilizzo, al riacquisto o rimborso delle Quote o, laddove possibile, alla loro conversione in quote o azioni di un altro OICVM con una simile politica di investimento e gestito dalla Società di Gestione o da un'altra società a cui la Società di Gestione sia legata da gestione o controllo comune o da una partecipazione diretta o indiretta rilevante, in conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010. Tale diritto avrà efficacia dal momento in cui i relativi sottoscrittori siano stati informati della proposta fusione e cesserà di esistere cinque giorni lavorativi prima della data di calcolo del concambio di fusione.

I costi relativi alla preparazione e al perfezionamento della fusione non saranno addebitati né al Fondo, né ad alcun Comparto né ai suoi Sottoscrittori.

Eventuali controversie tra Sottoscrittori, Società di Gestione e Depositaria saranno definite secondo la legislazione del Granducato di Lussemburgo e sotto la giurisdizione della Corte Distrettuale di Lussemburgo; resta comunque inteso che la Società di Gestione e la Depositaria potranno assoggettare se stesse e il Fondo alla giurisdizione dei tribunali dei

Paesi in cui le Quote sono offerte o vendute, in riferimento a rivendicazioni intentate da Sottoscrittori residenti in tali Paesi e, per quanto attiene a questioni relative a sottoscrizioni, rimborsi e conversioni da parte di Sottoscrittori residenti in tali Paesi, alle leggi di tali Paesi. L'inglese sarà la lingua ufficiale di questo Regolamento di Gestione.

Sottoscritto in tre esemplari originali e in vigore dal 1° gennaio 2013.

La Società di Gestione

La Depositaria

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet

L-2180 Lussemburgo

www.pioneerinvestments.it

www.pioneerinvestments.eu

